SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 luglio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 159

Garante per la protezione dei dati personali

DELIBERAZIONE 14 giugno 2007.

Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico.

07A06397

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 2007, n. **93**.

Regolamento recante «Riordino, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, come convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, degli organi collegiali ed altri organismi operanti nell'ambito del Ministero dei trasporti previsti da leggi o regolamenti».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, e in particolare l'articolo 1, comma 5, che istituisce il Ministero dei trasporti, trasferendo ad esso le funzioni attribuite dall'articolo 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d-bis)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 3 agosto 2006, con il quale sono state definite le strutture, gli uffici, la dotazione organica, gli uffici di diretta collaborazione ed il contingente minimo dei suddetti uffici derivanti dall'istituzione, in luogo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dei due Ministeri dei trasporti e delle infrastrutture, con il conseguente trasferimento delle funzioni, attribuite dall'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto l'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed, in particolare, l'articolo 29, che prevede al comma 1 una riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per commissioni, comitati ed altri organismi del trenta per cento e, al comma 2, il riordino di tali organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2006;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'Adunanza del 24 aprile 2007;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Riordino degli organismi

1. Ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono confermati e continuano ad operare, per la durata di cui all'articolo 3, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero dei trasporti:

a) Comitato tecnico scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale, istituito dall'articolo 4 della legge del 5 maggio 1976, n. 259, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

b) Commissioni consultive in ambito portuale, istituite dall'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;

c) Comitato tecnico consultivo istituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, per l'emanazione di linee di indirizzo nell'adozione di interventi mirati al contenimento del rumore negli aeroporti comunitari in attuazione della direttiva 2002/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 marzo 2002;

d) Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla tratta ad alta capacità Torino-Milano, previsto dall'articolo 131, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed istituito con decreto ministeriale 9 aprile 2001, n. 53/T;

e) Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti, istituita di cui all'articolo 36 del decreto ministeriale 12 settembre 1925;

f) Comitato tecnico istituito a norma dell'articolo 119, comma 10, del Codice della strada, con decreto interministeriale n. 983 del 23 giugno 1988, per lo studio dei dispositivi di guida per i conducenti disabili;

g) Commissione consultiva del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sicurezza stradale (CCISS), istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154;

h) Commissione interministeriale, istituita con decreto ministeriale 9 agosto 1949, n. 24851, e successive modificazioni, di cui agli articoli 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, 2 della legge 16 marzo 1976, n. 86, e 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211;

i) Comitato tecnico interministeriale, istituito dall'articolo 13 del regolamento esecutivo della legge 8 giugno 1978, n. 297, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, come riordinato ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

l) Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, ed integrata con decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67, come riordinata ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608;

m) Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

n) Comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori e relativi comitati regionali di cui alla legge 1° marzo 2005, n. 32, e al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284;

o) Commissione di alta vigilanza istituita ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204;

p) Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero dei trasporti, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Art. 2.

Riduzione di spesa

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente regolamento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque determinati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

Art. 3.

Durata e proroga degli organismi

1. Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro dei trasporti, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilità degli organismi stessi e della conseguente eventuale proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso e possono essere confermati una sola volta, nel caso di proroga della durata dell'organismo medesimo.

Art. 4.

Pari opportunità tra donne e uomini

1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BIANCHI, *Ministro dei trasporti*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

SANTAGATA, *Ministro per l'attuazione del programma di Governo*

NICOLAIS, *Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 7, foglio n. 230

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214) è il seguente:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, reca: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, è il seguente;

«5. È istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'art. 42, comma 1, lettere *c)*, *d)* e, per quanto di competenza, lettera *d*-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All'art. 42, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: "; integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse.».

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2006, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2006, n. 179.

— Il testo dell'art. 42 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

«Art. 42 *(Aree funzionali)*. — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; costruzioni nelle zone sismiche;

b) edilizia residenziale: aree urbane;

c) navigazione e trasporto marittimo; vigilanza sui porti; demanio marittimo; sicurezza della navigazione e trasporto nelle acque interne; programmazione, previa intesa con le regioni interessate, del sistema idroviario padano-veneto; aviazione civile e trasporto aereo;

d) trasporto terrestre, circolazione dei veicoli e sicurezza dei trasporti terrestri;

d-bis) sicurezza e regolazione tecnica, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti, concernenti le competenze disciplinate dall'art. 41 e dal presente comma, ivi comprese le espropriazioni;

d-ter) pianificazione delle reti, della logistica e dei nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione delle opere corrispondenti e valutazione dei relativi interventi;

d-quater) politiche dell'edilizia concernenti anche il sistema delle città e delle aree metropolitane.

2. Il Ministero svolge, altresì, funzioni e compiti di monitoraggio, controllo e vigilanza nelle aree di cui al comma 1, nonché funzioni di vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla legge, dalla concessione e dai contratti di programma o di servizio, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.».

— Il testo vigente dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», è il seguente:

«58. Le somme riguardanti indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, presenti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e negli enti da queste ultime controllati, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 settembre 2005.».

— Il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che reca: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», è il seguente:

«Art. 29 *(Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi)*. — 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Per realizzare le finalità di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri:

a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;

b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;

c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi;

d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi;

e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi;

e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2-*bis*. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.

3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.

4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonché gli atti

di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007.

5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti è fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui ai comma 1.

6. Le disposizioni dei presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

7. Le disposizioni del presente art. non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».

Note all'art. 1:

— Per l'art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 della legge 5 maggio 1976, n. 259, che reca «Provvidenze per lo sviluppo della ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale», è il seguente:

«4. Presso il Ministero dei trasporti è istituito un comitato tecnico-scientifico per la ricerca applicata nel settore della costruzione e della propulsione navale.

Il comitato è presieduto dal Ministro dei trasporti o da un suo delegato ed è così composto:

a) da un funzionario del Ministero dei trasporti;

b) da due esperti designati dal Ministro dei trasporti;

c) da due esperti designati dal Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica;

d) da un esperto designato dal Ministro per la difesa;

e) da un esperto designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

f) da due esperti designati dal Consiglio nazionale delle ricerche;

g) da un esperto designato dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale;

h) da un esperto designato dal registro navale italiano;

i) da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.

Le designazioni devono essere effettuate entro trenta giorni dalla data della richiesta. Trascorso tale termine si provvede alla nomina del comitato che potrà essere successivamente integrato con le designazioni pervenute dopo il predetto termine.

Le funzioni di segretario del comitato sono affidate ad un funzionario del Ministero dei trasporti avente qualifica non inferiore a quella di direttore di sezione.

I componenti il comitato sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.».

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608, che reca «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato», è il seguente:

«Art. 4 *(Riduzione del numero dei componenti)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.».

— Il testo dell'art. 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che reca «Riordino della legislazione in materia portuale», è il seguente:

«Art. 15 *(Commissioni consultive)*. — 1. Con decreto del Ministro dei trasporti è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1, lettere *i)* ed *l)*. Nei porti ove non esista Autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'Autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto.

1-*bis*. La designazione dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese e delle categorie imprenditoriali indicate al comma 1 deve pervenire al Ministro dei trasporti entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

2. La commissione di cui al comma 1 ha funzioni consultive in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca delle autorizzazioni e delle concessioni di cui rispettivamente agli articoli 16 e 18, nonché in ordine all'organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all'avviamento della manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti è istituita la commissione consultiva centrale, composta dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale del Ministero dei trasporti che la presiede; da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali di cui all'art. 9, comma 1; da sei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; da tre rappresentanti delle regioni marittime designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; da un dirigente del Ministero dei trasporti, da un ufficiale superiore del Comando generale del corpo di capitaneria di porto, da un dirigente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da un dirigente del Ministero della sanità e dal presidente dell'Associazione porti italiani. La commissione di cui al presente comma ha compiti consultivi sulle questioni attinenti all'organizzazione portuale ed alla sicurezza e igiene del lavoro ad essa sottoposte dal Ministro dei trasporti ovvero dalle Autorità portuali, dalle autorità marittime e dalle commissioni consultive locali. La designazione dei membri deve pervenire entro trenta giorni dalla richiesta; l'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 17 gennaio 2005, n. 13, che reca «Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari.», è il seguente:

«Art. 6 *(Adozione di restrizioni operative)*. — 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Comitato tecnico-consultivo al fine di emanare linee di indirizzo per l'adozione delle restrizioni operative di cui al presente decreto, nonché per individuare e proporre all'E.N.A.C. le ipotesi di eventuali restrizioni operative ritenute idonee, alla luce delle valutazioni di cui all'art. 4, comma 1, ad evitare il ripetersi del superamento dei limiti acustici di cui all'art. 2. Il Comitato tecnico-consultivo opera tenendo conto delle eventuali proposte delle Commissioni aeroportuali competenti, nonché delle osservazioni dei soggetti interessati di cui all'art. 10 e stabilisce le modalità idonee a garantire l'adeguata pubblicità di cui all'art. 10, comma 1, in accordo con l'E.N.A.C.

2. La Commissione aeroportuale, verificato il superamento dei limiti acustici di cui all'art. 2, ne dà tempestiva comunicazione al Comitato tecnico-consultivo di cui al comma 1, nonché all'E.N.A.C., formulando eventuali proposte e fornendo le documentazione necessaria.

3. Le restrizioni operative previste dal presente decreto sono adottate dall'E.N.A.C., con proprio provvedimento emanato entro sessanta giorni dalla proposta del Comitato tecnico- consultivo di cui al comma 1, tenendo conto delle eventuali indicazioni operative della competente commissione aeroportuale.

4. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da dieci tecnici indicati rispettivamente:

a) dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con funzioni di presidente;

b) dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) dall'E.N.A.C.;

d) da ENAV S.p.A.;

e) dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici;

f) dalle regioni e province autonome;

g) dall'Unione delle province d'Italia;

h) dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;

i) dalle associazioni dei vettori aerei più rappresentative a livello nazionale;

j) dall'associazione delle società di gestione aeroportuale.

5. I componenti del Comitato tecnico di cui al comma 1 durano in carica due anni e possono essere confermati.

6. Gli oneri connessi allo svolgimento dell'attività di valutazione prevista dal comma 1 ed i costi inerenti al funzionamento del Comitato, ivi compreso il trattamento economico di missione eventualmente spettante ai componenti del medesimo Comitato, sono posti a carico del gestore dell'aeroporto interessato.».

— Il testo dell'art 131, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che reca «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è il seguente:

«Art. 131 *(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari). — (Omissis).*

3. Al fine di garantire la sollecita conclusione dei lavori relativi alla tratta ferroviaria ad alta capacità Torino-Milano approvati nella Conferenza di servizi tenutasi il 14 luglio 2000 ed il contenimento dei costi di realizzazione, anche in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento delle Olimpiadi invernali del 2006, il Ministro dei trasporti e della navigazione entro i quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge istituisce l'Osservatorio permanente per il monitoraggio dei lavori relativi alla medesima tratta ferroviaria, composto da sei componenti, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e cinque nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione e designati, rispettivamente, dal Ministro medesimo, dal presidente della regione Lombardia, dal presidente della regione Piemonte, dalla TAV S.p.A. e dal General Contractor affidatario della progettazione esecutiva e dei lavori di costruzione. Ai componenti non spetta alcun compenso. I servizi di segreteria dell'Osservatorio sono assicurati dal Ministero dei trasporti e della navigazione nell'àmbito delle ordinarie dotazioni organiche e finanziarie. Ai lavori di cui al presente comma non si applicano le disposizioni del comma 2.».

— Il testo dell'art. 36 dei decreto ministeriale 12 settembre 1925, che reca «Approvazione del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas compressi, liquefatti o disciolti», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 ottobre 1925, n. 232, è il seguente:

«Art. 36. Ogni controversia cui possa dar luogo l'applicazione del presente regolamento sarà sottoposta al giudizio in via amministrativa del Ministero dei trasporti, Regio ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, il quale delibererà su conforme parere della Commissione permanente per le prescrizioni sui recipienti per gas compressi.

A detta Commissione, istituita presso il Ministero dei trasporti, è devoluto anche l'esame di tutte le questioni attinenti alla materia che forma oggetto del presente regolamento.

La Commissione è di nomina ministeriale ed è così formata:

a) un professore ordinario presso una Scuola o facoltà di ingegneria dello Stato, particolarmente esperto in materia di recipienti per gas compressi liquefatti o disciolti (presidente);

b) un rappresentante per ogni Amministrazione interessata;

c) il direttore dell'Istituto sperimentale delle Ferrovie dello Stato;

d) un rappresentante del Servizio materiale e trazione delle Ferrovie dello Stato;

e) un esperto in metallurgia;

f) un esperto in collaudi di recipienti soggetti a pressione interna;

g) un rappresentante dell'Associazione nazionale dell'industria chimica in qualità di esperto;

h) un rappresentante delle industrie siderurgiche italiane, in qualità di esperto.

(Omissis).».

— Il testo dell'art. 119, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che reca «Nuovo codice della strada», è il seguente:

«Art. 119 *(Requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida). — (Omissis).*

10. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute, è istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni sul progresso tecnico-scientifico che ha riflessi sulla guida dei veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici.».

— Il testo dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 maggio 1990, n. 154, che reca «Regolamento concernente l'istituzione e il funzionamento del Centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale», è il seguente:

«Art. 6. — 1. Il Centro si avvale di una commissione consultiva, nominata con decreto del Ministro dei trasporti, composta da:

a) il direttore e il vice direttore del Centro;

b) due esperti in materia di circolazione e sicurezza stradale, di cui uno designato dal Ministro dell'interno;

c) un funzionario della polizia stradale e un funzionario dell'Ispettorato circolazione e traffico del Ministero dei lavori pubblici ed uno dell'ANAS;

d) un rappresentante della società Autostrade ed uno dell'Aiscat - Associazione italiana società concessionarie di autostrade e trafori;

e) un funzionario dell'ACI - Automobile club d'Italia;

f) un rappresentante della RAI - Radiotelevisione italiana;

g) un rappresentante dell'ANCUPM - Associazione nazionale comandanti e ufficiali di polizia municipale;

h) un rappresentante dell'UPI - Unione province italiane.

2. La commissione è presieduta dal direttore del Centro o, in sua assenza o impedimento, dal vice direttore.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Centro di livello non inferiore al settimo.

4. La commissione esprime parere sui programmi di massima per l'acquisizione delle notizie sul traffico e sulla viabilità e per le modalità di diffusione, nonché su tutti i problemi ad essa sottoposti dal direttore del Centro.».

— Il testo dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, che reca «Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione», è il seguente:

«Art. 12. — Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i decreti legislativi luogotenenziali 15 ottobre 1944, n. 346, 12 aprile 1946, n. 361, e 12 dicembre 1947 n. 1406.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è istituita presso il Ministero dei trasporti una Commissione interministeriale cui sono anche demandate le attribuzioni di cui all'art. 7 del decreto-legge luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 303, ed all'art. 5 del regio decreto-legge 26 agosto 1937, n. 1668.».

— Il testo dell'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, che reca «Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione», è il seguente:

«Art. 10. — I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui già sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione è integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla giunta regionale. Sempre ai fini della presente legge, nonché ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, più un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.».

— Il testo dell'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, che reca «Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane, è il seguente:

«Art. 2 *(Approvazione del piano dei trasporti e dei progetti; procedure espropriative)*. — I comuni o i consorzi di cui al secondo comma del precedente art. 1 presentano un piano dei trasporti pubblici del comprensorio per il miglior coordinamento delle linee metropolitane con le ferrovie e con gli altri modi di trasporto. Il piano è approvato dalla Regione o, qualora essa non sia costituita, dai provveditorati regionali alle opere pubbliche, previo parere dei comitati regionali per la programmazione economica.

I progetti di massima e i progetti esecutivi di costruzione di ferrovie metropolitane — corredati dei piani finanziari e del piano di cui al precedente comma — e le relative varianti sono approvati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentita la commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, integrata da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia, da un rappresentante della Confederazione italiana dei servizi pubblici degli enti locali e da un rappresentante del comune o del consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1 interessato, nonché da un esperto in costruzioni di impianti fissi metropolitani, da un esperto di materiale rotabile metropolitano e da un esperto dell'esercizio nominati dal Ministro per i trasporti e l'aviazione civile.

Il parere favorevole della commissione indicata nel comma precedente sostituisce ogni altro intervento consultivo di qualsiasi altra autorità. L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e di indifferibilità delle opere approvate.

Non appena sia intervenuta l'approvazione del progetto di massima, il comune o il consorzio di cui al secondo comma dell'art. 1, ovvero la società o l'ente concessionario, potrà occupare in via di urgenza ed espropriare le aree interessanti il progetto, che debbono comprendere anche quelle necessarie per la istituzione dei parcheggi di corrispondenza e dei necessari interscambi.

Per le espropriazioni e per la costituzione di servitù si applicano le norme degli articoli 57, 59 e 60 del testo unico delle disposizioni di legge sulle ferrovie concesse, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dell'art. 13, secondo, terzo e quarto comma, della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

I fabbricati comunque interessati dalle opere di costruzione della ferrovia sono sottoposti a vincolo fino a tre anni dopo la data di apertura al pubblico esercizio dei singoli tronchi della ferrovia medesima, per la esecuzione delle opere di sottomurazione e rinforzo».».

— La legge 16 marzo 1976, n. 86 «Disposizioni per l'ammodernamento e il potenziamento della ferrovia Alifana», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 aprile 1976, n. 7.

— Il testo dell'art. 5, comma 2, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che reca «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa», è il seguente:

«2. Entro duecentosettanta giorni dalla data di approvazione dei programmi di interventi, i soggetti interessati trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la progettazione definitiva, indicando contestualmente se intendono procedere secondo quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1999, n. 472, delle opere e degli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del comma 1, ai fini degli adempimenti approvativi di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, e all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753. La commissione di cui all'art. 10 della legge 2 agosto 1952, n. 1221, come integrata ai sensi del citato art. 2 della legge n. 1042 del 1969, è, nel caso specifico, ulteriormente integrata da un rappresentante della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno e da un rappresentante del Ministro per i problemi delle aree urbane.».

— Il testo dell'art. 13 della legge 8 giugno 1978, n. 297 «Provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio in favore delle ferrovie Nord Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 giugno 1978, n. 17, è il seguente:

«Art. 13 *(Comitato tecnico interministeriale)*. — Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, è istituito un comitato tecnico interministeriale la cui composizione sarà stabilita dal regolamento di esecuzione di cui all'art. 14.

Il comitato di cui al comma precedente adotterà le sue deliberazioni sentite le regioni interessate.

L'onere per il funzionamento del suddetto comitato farà carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1980, n. 191, che reca «Regolamento di esecuzione della legge 8 giugno 1978, n. 297, recante provvidenze per sovvenzioni annue di esercizio a favore delle ferrovie Nord-Milano, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 maggio 1980, n. 137.

— Il testo dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 608 «Regolamento recante norme sul riordino degli organi collegiali dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 ottobre 1994, n. 255, è il seguente:

«Art. 4 *(Riduzione del numero dei componenti)*. — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il numero dei componenti degli organi collegiali elencati nell'allegata tabella C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, è ridotto in modo che, per ogni amministrazione o ente o categoria non sia ammesso più di un rappresentante salvo che, in casi eccezionali, la presenza di più rappresentanti della singola amministrazione, ente o categoria sia giustificata dalla conformazione dell'interesse di cui essi siano portatori e, comunque, entro i limiti strettamente necessari al funzionamento dell'organo.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1977, n. 67 «Modificazioni e integrazioni alla composizione della commissione per le funicolari aeree e terrestri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 marzo 1977, n. 77.

— La legge 1° marzo 2005, n. 32, reca «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose» ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 marzo 2005, n. 57.

— Il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, reca «Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori» ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, che reca «Interventi urgenti in materia di trasporti», è il seguente:

«Art. 4 *(Trasporti rapidi di massa)*. — 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede al coordinamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e di quelli di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, al fine di assicurare l'unitaria definizione dei trasporti rapidi di massa.

2. Al fine di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione si avvale di una commissione di alta vigilanza. La commissione è nominata con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che provvede altresì a fissarne le modalità per il funzionamento, ed è composta dai seguenti membri:

a) un magistrato amministrativo o un avvocato dello Stato con funzioni di presidente;

b) tre dirigenti generali del Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

c) un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane;

d) quattro esperti in materia di trasporti, dei quali uno designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato dall'Unione delle province d'Italia e uno scelto dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

3. La commissione si avvale di una segreteria tecnica costituita da quattro componenti nominati dal Ministro dei trasporti e della navigazione.

4. La commissione deve ultimare l'esame dei progetti presentati alla data di entrata in vigore del presente decreto utilizzando la metodologia già predisposta dal soppresso Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET), entro quattro

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La commissione sostituisce quella costituita con decreto del Ministro dei trasporti del 20 luglio 1989 per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori di cui all'art. 3, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, e la commissione di cui all'art. 6 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, che conseguentemente sono soppresse.

5. I compensi complessivi corrisposti ai membri della commissione non possono superare l'ammontare di lire 300 milioni annue.».

— Il testo dell'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, che reca «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», è il seguente:

«Art. 1 *(Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici)*. — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici» (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'àmbito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. II Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto «Rete unitaria della pubblica amministrazione», di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e i riferimenti al decreto-legge n. 223 del 2006, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 3:

— Per il testo vigente dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si vedano le note alle premesse.

07G0108

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DIRETTIVA 30 aprile 2007.

Applicazione dei commi 519, 520, 529 e 940 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007), in materia di stabilizzazione e proroga dei contratti a tempo determinato, nonché di riserve in favore di soggetti con incarichi di collaborazione. (Direttiva n. 7).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo

Al Consiglio di Stato - Ufficio del Segretario generale

Alla Corte dei conti - Ufficio del Segretario generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio del Segretario generale

Alle Agenzie

All'ARAN

Agli Enti pubblici non economici (tramite i Ministeri vigilanti)

Agli Enti pubblici (ex art. 70 del decreto legislativo n. 165/2001)

Agli Enti di ricerca (tramite i Ministeri vigilanti)

Alle Istituzioni universitarie (tramite il Ministero dell'Università e della ricerca)

Alle Camere di commercio industria agricoltura e artigianato (tramite il Ministero dello sviluppo economico)

e per conoscenza

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Alla Conferenza dei rettori delle università italiane

All'Unioncamere

PREMESSA

La legge finanziaria per l'anno 2007 ha previsto la possibilità, per le pubbliche amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale, utilizzato con contratti di natura temporanea, ma con riferimento a fabbisogni permanenti dell'amministrazione. Si tratta del primo atto di un processo che interesserà tutto il fenomeno del precariato presente nelle pubbliche amministrazioni e che dovrà trovare soluzione nell'arco della legislatura così come previsto dall'Intesa sul lavoro pubblico e sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche del 6 aprile 2007 attraverso l'applicazione delle disposizioni contenute nei commi 417, 418, 558, 565, 566 e 1156, lettera *f)* della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I processi di stabilizzazione potranno essere effettuati nei limiti della disponibilità finanziaria stabilita nella medesima legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni.

1. *Articolo unico, comma 519, della legge finanziaria: stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle amministrazioni dello Stato e negli enti pubblici non economici.*

Il comma 519 destina, per l'anno 2007, il 20% del fondo di cui al comma 96, dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come incrementato dal comma 513 della legge, alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale, assunto a tempo determinato, in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi alla data di entrata in vigore della legge medesima, o che maturi tre anni, anche dopo l'entrata in vigore della legge, in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006, oppure non più in servizio ma che abbia maturato il requisito dei tre anni di servizi, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore all'entrata in vigore della legge.

Le amministrazioni che attingono al fondo sopra richiamato sono quelle individuate dall'art. 1, comma 95, della legge n. 311 del 2004 e, dunque, le sole amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Le amministrazioni pubbliche non richiamate espressamente nel comma 519 (cioè quelle amministrazioni non direttamente destinatarie dei commi 95 e 96 dell'art. 1, della legge n. 311/2004), in quanto sottoposte a specifiche disposizioni in materia di assunzioni, quali ad esempio i commi 101, 102 e 105 della legge n. 311 del 2004 (A.C.I., consigli nazionali degli ordini, federazioni, università o camere di commercio), adeguano i propri ordinamenti a quanto previsto dal medesimo comma 519 in termini di requisiti e modalità di assunzione, tenendo conto delle relative peculiarità e nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle specifiche disposizioni in materia di assunzioni e di tetti di spesa. Nell'ambito della propria potestà regolamentare le amministrazioni non richiamate dal comma 519 disciplineranno la proroga dei contratti in essere con il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge finanziaria sino alla conclusione delle procedure di stabilizzazione.

In particolare si ricorda, relativamente alle università, che le procedure di stabilizzazione riguardano il solo personale di cui al comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo 165/2001. Le università procederanno alla stabilizzazione del proprio personale nell'ambito e nei limiti delle programmazioni di cui al comma 105 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel rispetto delle procedure e dei vincoli ivi previsti.

Con il medesimo fondo di cui al comma 95, dell'art. 1 della legge n. 311/2004, a norma del comma 940, si provvederà alla stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso il Parco nazionale del Gran Sasso dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella, per un ammontare pari a 2.000.000 di euro a decorrere dal 2007. La stabilizzazione avviene nei limiti del finanziamento, secondo le norme sul reclutamento, e limitatamente a tale comma 940 anche in soprannumero, relativamente al personale in possesso dei requisiti indicati nel comma 519.

Inoltre gli enti parco richiamati stipulano nuovi contratti a tempo determinato subordinato, a decorrere dal 1° gennaio 2007, al personale che già vi presta attività professionale, fino alla definitiva stabilizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008.

2. *Presupposti per la stabilizzazione.*

Le amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al comma 519 citato, nel procedere alla stabilizzazione del personale che presenterà apposita domanda, faranno riferimento alle indicazioni che seguono.

In primo luogo occorre chiarire che il legislatore è intervenuto con la finalità di sanare situazioni che si protraggono da lungo tempo e che hanno disatteso le norme che regolano il sistema di provvista di personale nelle pubbliche amministrazioni e creato diffuse aspettative nei dipendenti così assunti, anche in violazione dell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Infatti, come già diffusamente sottolineato nella Circolare n. 3 del 2006 del Ministro per la funzione pubblica, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato corrisponde alla necessità di fare fronte ad esigenze temporanee delle amministrazioni, mentre nelle situazioni oggetto della stabilizzazione prevista dalla legge finanziaria per l'anno 2007 di fatto si sono utilizzate tipologie di lavoro temporaneo per esigenze permanenti dell'amministrazione e non esternalizzate.

Inoltre, occorre ricordare che sebbene la natura delle disposizioni di cui si tratta possa essere considerata derogatoria rispetto alle normali procedure di assunzione, in quanto finalizzata a sanare le situazioni sopra descritte, occorre necessariamente inquadrare la loro applicazione nel sistema delle norme vigenti in materia.

Ciò comporta la necessità che sia accertata la vacanza in organico rispetto alla qualifica da assumere, la quale dovrà risultare dalla dotazione organica vigente e dalla programmazione del fabbisogno appositamente aggiornata a norma dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, anche tenuto conto dei processi di riorganizzazione in corso in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi da 404 a 416, e da 440 a 445 della legge n. 296 del 2006, per le amministrazioni ivi indicate. Le dotazioni organiche verranno modificate, qualora necessario, per consentire le trasformazioni dei rapporti di lavoro in coerenza con la programmazione triennale dei fabbisogni di personale esclusivamente ad invarianza della spesa teorica complessiva anche nell'ambito dei processi avviati con i commi 404 e seguenti e 440 e seguenti della legge finanziaria per il 2007 e nel rispetto comunque di quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 165/2001.

Le autorizzazioni alle assunzioni in questione vengono concesse con le modalità di cui all'art. 39, comma 3-*ter*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Dovrà, inoltre, essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione. È possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo titoli di studio diversi.

Infine, come peraltro espressamente previsto dal comma 519, dovrà essere rispettato il principio posto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, dell'accesso tramite procedure selettive, con la conseguenza che qualora occorra procedere alla stabilizzazione di personale che non abbia sostenuto «procedure selettive di tipo concorsuale», la stabilizzazione per tale personale sarà subordinata al superamento di tali procedure che saranno a tal fine disposte dalle amministrazioni che dovranno assumere definitivamente i dipendenti interessati.

Considerata la finalità delle disposizioni, di cui al comma 519, le quali, come ricordato, intervengono a sanare una situazione di fatto creatasi in conseguenza di un utilizzo improprio delle tipologie di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni e trattandosi di assunzione riservata e non aperta, si ritiene che si debba prescindere, al riguardo, dal principio del previo esperimento delle procedure di mobilità e dalla procedura di cui all'art. 34-*bis* del decreto legislativo n. 165 del 2001, cui si deve dar corso obbligatoriamente quando si bandiscono concorsi pubblici che garantiscono l'adeguato accesso dall'esterno in ossequio ai principi sanciti dalla costante giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema.

3. *Requisiti per accedere alle procedure di stabilizzazione.*

La stabilizzazione riguarda il solo personale non dirigenziale, che abbia maturato o maturerà il requisito di tre anni di servizio complessivi, e, nel darvi corso, le amministrazioni seguiranno il seguente ordine di priorità.

Saranno stabilizzati in primo luogo i dipendenti che hanno maturato il requisito dei tre anni di servizio nella medesima amministrazione.

In secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse amministrazioni. In tal caso la stabilizzazione avviene con l'ultima amministrazione nella quale si è prestato servizio e nell'ambito dell'ultima qualifica rivestita per la quale si dovrà sostenere apposita procedura selettiva qualora il personale in questione non sia stato assunto mediante prova selettiva di natura concorsuale.

L'amministrazione che procede alla stabilizzazione può fare utilmente riferimento a procedure selettive svolte presso altre amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il contratto a tempo indeterminato. Diversamente occorrerà procedere ad una nuova selezione.

Infine, coloro che abbiano stipulato un contratto anteriormente alla data del 29 settembre 2006, e che, pertanto, debbono ancora maturare il requisito dei tre anni di servizio, saranno stabilizzati successivamente alla scadenza del triennio. È questo il caso dei contratti a tempo determinato stipulati dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Anche per tale personale occorrerà predisporre procedure selettive.

Possono accedere alle procedure di stabilizzazione anche coloro che siano stati assunti a tempo determinato mediante procedure «previste per legge», sempre nel rispetto del requisito dei tre anni di servizio. Rientrano in questa categoria, tra l'altro, coloro i quali sono soggetti alla normativa di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, cioè le assunzioni obbligatorie mediante avvio degli iscritti nelle liste di collocamento con chiamata numerica e nominativa ai sensi della normativa vigente, nonché il personale reclutato mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo.

Per coloro che sono stati assunti con procedure non concorsuali sarà necessario disporre apposite prove selettive.

In generale sono da ritenersi esclusi dall'intero processo di stabilizzazione, del personale con rapporti di lavoro flessibile i contratti di lavoro a tempo determinato afferenti gli uffici di diretta collaborazione dell'autorità politica. Questi ultimi sono, infatti, caratterizzati, per loro stessa natura, dalla temporaneità, in quanto legati da un particolare rapporto fiduciario con il vertice politico e, pertanto, sono destinati naturalmente a concludersi con la scadenza del mandato o le dimissioni di questo.

Sono, altresì, da ritenersi esclusi i lavoratori in somministrazione utilizzati da pubbliche amministrazioni in quanto il contratto di lavoro, in forza del quale gli stessi effettuano temporaneamente la prestazione lavorativa presso un soggetto terzo, viene stipulato con l'agenzia di somministrazione della quale i medesimi sono dipendenti.

4. *Le procedure di stabilizzazione.*

Le amministrazioni, nell'ambito della propria autonomia regolamentare e nel rispetto delle relazioni sindacali, definiranno le proprie procedure di stabilizzazione in coerenza con i principi sanciti dall'art. 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, con particolare riferimento a quanto stabilito nel comma 3, del medesimo articolo, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale.

Ciò comporta la necessità che le amministrazioni provvedano a pubblicizzare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso anche nel caso in cui si non si debba dare corso alle richiamate prove selettive di natura concorsuale in quanto le medesime siano state già espletate precedentemente all'assunzione a tempo determinato del personale che si stabilizza.

Nell'avviso saranno indicati i requisiti ed i criteri necessari per poter presentare le relative domande di stabilizzazione, nonché le sedi presso le quali sarà effettuata l'assunzione in riferimento alle risultanze della programmazione triennale dei fabbisogni. È, inoltre, opportuno che i dipendenti che aspirano alla stabilizzazione dichiarino, nella domanda che presenteranno a tal fine, di non avere presentato analoga domanda presso altra amministrazione, considerato che l'amministrazione presso la quale presta servizio continua ad avvalersene nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione.

Le amministrazioni quindi predisporranno graduatorie distinte per categoria e profili sulla base dell'anzianità di servizio al fine di dare soluzione, innanzitutto, ai fenomeni di precariato che si sono succeduti e stratificati da lungo tempo. Nell'ambito della propria autonomia organizzativa e regolamentare potranno essere previsti ulteriori titoli, anche riferiti all'esperienza professionale in possesso, al fine di predisporre le graduatorie per la trasformazione. A tali graduatorie non si applicano le disposizioni sulla validità e proroga previste per le graduatorie predisposte a seguito di concorsi pubblici, trattandosi di procedura speciale che mira ad assicurare anche nel tempo la trasformazione del rapporto di lavoro.

Successivamente alla pubblicazione dell'avviso, le amministrazioni comunicheranno i dati relativi al numero dei dipendenti da assumere a tempo indeterminato ed alle domande ricevute al Dipartimento della funzione pubblica, ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - IGOP, con i necessari riferimenti alla programmazione triennale dei fabbisogni ed alle dotazioni organiche vigenti sulla base di apposite note circolari che verranno prossimamente emanate.

Infine si ricorda che il comma 519 dispone la proroga *ex lege* dei contratti relativi al personale destinatario della stabilizzazione fino alla stipula del contratto a tempo indeterminato. Detta proroga opera direttamente per le amministrazioni dello Stato, mentre per gli altri enti, non ricompresi nel comma 519, occorrerà che i medesimi adeguino a tale scopo i propri regolamenti.

5. *Le disposizioni relative ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.*

Il comma 529 prevede che per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato, secondo le disposizioni vigenti, riserveranno una percentuale del sessanta per cento del totale dei posti programmati a soggetti con i quali abbiano stipulato uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Tale disposizione trova applicazione nei confronti delle amministrazioni di cui al comma 520 e 523, nonché delle amministrazioni che recepiscono la disposizione nei propri regolamenti. Per gli enti di ricerca il comma 529 si applica anche con riferimento ai soggetti

titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, per i quali detti enti regolamenteranno le specifiche riserve.

Requisito necessario per accedere alla riserva di posti è costituito dalla durata complessiva del contratto che deve essere di un anno raggiunta alla data del 29 settembre 2006 nell'ambito del settore in cui si vuole ricoprire il fabbisogno di personale a tempo determinato.

La legge finanziaria si riferisce ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa che sono stati stipulati dalle amministrazioni al di fuori delle previsione dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel testo vigente prima della modifica apportata dal decreto legge n. 223 del 2006, come convertito dalla legge n. 248 del 2006, attraverso i quali si è fatto fronte alle ordinarie esigenze di servizio, in carenza dei presupposti di straordinarietà dell'esigenza e di provata competenza che giustificavano, allora come oggi, il ricorso alle collaborazioni esterne.

Pertanto, anche questa previsione trova la sua ragione nella volontà di sanare i comportamenti delle amministrazioni non in linea con le norme vigenti in tema di organizzazione e di reclutamento.

6. *Enti di ricerca.*

Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di ricerca e ai sensi del comma 520 dell'art. 1, legge n. 296/2006, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo. Tale fondo è destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al comma 519, nonché all'assunzione dei vincitori di concorso nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti.

Per l'anno 2007 è previsto uno stanziamento pari a 20 milioni di euro, mentre dall'anno 2008 lo stanziamento ammonta a 30 milioni di euro annui.

All'utilizzo di tale fondo si provvede con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Ciò comporta che possono aspirare alla stabilizzazione presso i predetti enti coloro che siano stati assunti con un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per le qualifiche ed i profili ivi indicati ed impiegato effettivamente in attività di ricerca, quindi con esclusione, relativamente a tale fondo, del personale assunto con qualifiche e profili non attinenti all'attività di ricerca ed utilizzato in funzioni amministrative di supporto non finalizzate all'attività di ricerca. Tale personale amministrativo potrà essere stabilizzato secondo i requisiti e le modalità di cui al comma 519.

Gli enti di ricerca, nell'ambito delle nuove programmazioni triennali dei fabbisogni, individueranno i nuovi fabbisogni che, ove mancanti, potranno portare ad un aggiornamento della dotazione organica, quantitativa e qualitativa, esclusivamente ad invarianza di spesa totale, trasformando i posti vacanti per la spesa equivalente, in considerazione della priorità riservata dal legislatore alla stabilizzazione dei contratti di lavoro a termine.

Per quanto concerne i requisiti necessari per la stabilizzazione si rinvia a quanto evidenziato nel paragrafo 3 della presente direttiva.

7. *Indirizzi in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibili.*

Da ultimo si richiama l'attenzione delle amministrazioni sulla necessità di rispettare le disposizioni vigenti in tema di ricorso alle forme di lavoro flessibile in generale, e di contratti a tempo determinato in particolare, contenute nell'art. 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di recente modificato dal decreto legge n. 4 del 2006. Tale articolo dispone che i datori di lavoro pubblici possono ricorrere, in particolare, ai contratti a tempo determinato solo per esigenze «temporanee ed eccezionali e previo esperimento di procedure inerenti assegnazione di personale anche temporanea».

Le disposizioni contenute nella legge finanziaria per l'anno 2007 sono finalizzate a sanare situazioni non in linea con le normative sopra richiamate, e con la normativa previgente, in quanto molte amministrazioni hanno stipulato diversi contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, peraltro spesso con i medesimi lavoratori, per far fronte ad esigenze durature che potevano essere soddisfatte, ad esempio, con processi di riqualificazione o riconversione.

Le scelte organizzative compiute in violazione delle disposizioni dell'art. 36 citato non corrispondono ai principi di buon andamento cui deve uniformarsi l'azione amministrativa e comportano un danno all'amministrazione non solo in termini di costi ma anche di immagine, in quanto generano aspettative nei lavoratori assunti con contratti a tempo determinato che difficilmente possono avere riscontro, considerata la necessità di contenere i costi della pubblica amministrazione affermata costantemente dalle leggi finanziarie. Si ricordano pertanto anche i limiti di spesa di cui al comma 187 dell'art. 1 della legge n. 266/2005, così come modificato dal comma 538 dell'art. 1 della legge n. 296/2006 e le responsabilità in materia del personale dirigente che instaura detti rapporti di lavoro in violazione delle norme richiamate. Le amministrazioni dovranno operare esclusivamente attraverso le competenze presenti al proprio interno anche attraverso l'adozione di moduli organizzativi flessibili.

Gli organi di controllo interno vigilano sulla corretta applicazione della normativa richiamata nel presente paragrafo e segnalano alle sezioni competenti della Corte dei conti la violazione delle norme in materia di ricorso ai contratti di lavoro flessibile.

Roma, 30 aprile 2007

Il Ministro per le riforme e le innovazioni nelle pubbliche amministrazioni
NICOLAIS

Registrata alla Corte dei conti il 19 giugno 2007
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 15

07A06385

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 dicembre 2006.

Determinazione del contributo, per l'anno 2007, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti, previsto dall'articolo 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli art. 3 e 17 della legge 9 luglio 1990, n. 185, concernente nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito di materiali di armamento;

Visto il decreto interministeriale 3 febbraio 2006, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2006, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2007 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento, sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, istituito dall'art. 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, è stabilita in euro 258,23.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata Capo XVI, Cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 3, comma 1, della legge 9 luglio 1990, n. 185.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 dicembre 2006

Il Ministro della difesa
PARISI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

07A06342

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 luglio 2007.

Modifica del decreto 20 marzo 2007, concernente l'approvazione degli indicatori di normalità, di cui all'articolo 14 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevede, da parte degli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, l'elaborazione di appositi studi di settore in relazione ai vari settori economici;

Visto il medesimo art. 62-*bis* del citato decreto-legge n. 331 del 1993, che prevede che gli studi di settore siano approvati con decreto del Ministro delle finanze;

Visto l'art. 62-*sexies* del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, che disciplina l'attività di accertamento fondata sugli studi di settore;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha trasferito le funzioni dei Ministeri del bilancio, del tesoro e della programmazione economica e delle finanze al Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 57 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, che ha istituito le Agenzie fiscali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, recante disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore;

Visto l'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente le modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento;

Visto l'art. 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente il regime fiscale delle attività marginali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

Visto l'art. 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 2006, con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006 - Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro

n. 7, foglio n. 397, concernente l'attribuzione all'On. prof. Vincenzo Visco del titolo di Vice ministro presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale del 20 marzo 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 31 marzo 2007, concernente l'approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta;

Considerata la necessità di chiarire gli effetti derivanti dalla applicazione degli indicatori di normalità economica approvati con il predetto decreto del 20 marzo 2007;

Decreta

Art. 1.

1. All'art. 4 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, concernente l'approvazione di specifici indicatori di normalità economica, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

«1-*bis*. Gli accertamenti di cui all'art. 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, non possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento di cui al comma 1, ricavi o compensi in misura non inferiore al livello minimo risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, al livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.

1-*ter*. Ai fini dell'applicazione dell'art. 10, comma 4-*bis*, della legge 8 maggio 1998, n. 146, il livello della congruità coincide con il livello minimo di ricavi o compensi risultante dalla applicazione degli studi di settore che tengono conto degli indicatori di normalità economica approvati con il presente decreto o, se di ammontare più elevato, con il livello puntuale di riferimento risultante dalla applicazione degli studi di settore senza tenere conto degli indicatori medesimi.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il vice Ministro: VISCO

07A06340

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 28 maggio 2007.

Delega di attribuzioni, per taluni atti di competenza del Ministro dello sviluppo economico, al Sottosegretario di Stato, on. Marco Stradiotto.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disposizioni in materia di «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 10, relativo alle funzioni dei sottosegretari ed ai loro compiti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disposizioni in materia di «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante disposizioni in materia di «Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive»;

Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 2006 con il quale l'on Pier Luigi Bersani è stato nominato Ministro dello sviluppo economico, di seguito denominato Ministro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 2007 con il quale sono state accettate le dimissioni del sen. Paolo Giaretta da Sottosegretario di Stato ed è stato nominato Sottosegretario di Stato presso il Ministero dello sviluppo economico l'on. Marco Stradiotto;

Ritenuta l'opportunità di conferire all'on. Marco Stradiotto deleghe nelle materie di competenza del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Marco Stradiotto è delegata, nel rispetto dell'indirizzo politico del Ministro, a trattazione degli affari, che ai sensi delle norme vigenti non siano attribuiti alla specifica competenza dei dirigenti, nell'ambito delle materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi.

2. Sono delegate al Sottosegretario di Stato on. Marco Stradiotto la materia dei distretti industriali e le relative politiche di settore.

3. Sono inoltre delegate al Sottosegretario di Stato on. Marco Stradiotto le questioni inerenti la valorizzazione, la tutela ed il rilancio del «Made in Italy», nonché la materia concernente la semplificazione procedimentale e normativa.

Art. 2.

1. Al Sottosegretario di Stato on. Marco Stradiotto sono delegate, nell'ambito delle competenze per le materie ad esso assegnate, le richieste di parere al Consiglio di Stato nei procedimenti relativi ai ricorsi straordinari al Capo dello Stato, le risposte alle interrogazioni in rappresentanza del Ministro, nonché la firma dei decreti di variazione di bilancio concernenti i capitoli dei relativi Centri di costo. Tali atti sono inviati alla sua firma per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro.

2. Con appositi provvedimenti il Ministro potrà delegare al Sottosegretario di Stato on. Marco Stradiotto, di volta in volta, la Presidenza delle Commissioni e dei Comitati operanti nell'ambito delle materie delegate nonché l'esercizio di attività inerenti i rapporti internazionali ed i rapporti con organi costituzionali o ausiliari del Governo.

3. Il Sottosegretario di Stato on. Marco Stradiotto è incaricato, altresì, di seguire i lavori parlamentari sia nelle assemblee sia nelle commissioni per le materie attinenti le competenze delegate, riferendone al Ministro.

Art. 3.

1. In caso di assenza o impedimento del Sottosegretario incaricato, il Ministro potrà delegare ad uno dei Sottosegretari presenti la competenza di quello assente.

Art. 4.

1. Nell'ambito della trattazione degli atti delegati nei precedenti articoli, salvo quanto specificato all'art. 2, comma 1, del presente decreto, sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

1. L'Ufficio di Gabinetto coordina i rapporti tra le direzioni generali ed i sottosegretari nell'ambito delle funzioni delegate.

Roma, 28 maggio 2007

Il Ministro: BERSANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2007
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, foglio n. 209

07A06389

DECRETO 5 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Zero Tre - Cooperativa Sociale a r.l.», in Olbia.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004 con il quale la società cooperativa «Zero Tre - Cooperativa Sociale a r.l.», con sede in Olbia (Sassari), è stata posta il liquidazione coatta amministrativa e il rag. Elio Moretti ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 4 maggio 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Cristina Casula nata a Cagliari il 23 ottobre 1969, con studio in Cagliari, via Sonnino, n. 152, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del rag. Elio Moretti, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05813

DECRETO 6 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «S. Pasquale - Società cooperativa agricola a r.l. - Soc. Coop. a r.l.», in Bernalda.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze della relazione ministeriale di mancata revisione in data 30 settembre 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La coop. «S. Pasquale - Società cooperativa agricola a r.l. - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Bernalda (Matera) (codice fiscale n. 00559180773) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Dante Tirico, nato a Rionero in V. (Potenza) il 12 agosto 1963, con studio in Rionero in V. (Potenza), Largo Oberdan, n. 26 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05809

DECRETO 6 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Agrisud Terribili - Soc. coop. a r.l.», in Acri.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale n. 110/2006 con il quale la società «Agrisud Terribili Soc. Coop. a r.l.», con sede in Acri (Cosenza) è stata posta il liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Laura Pisani Cerra ne era stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota in data 22 giugno 2006 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Gerardo Ciconte, nato a S. Giovanni in Fiore (Cosenza) l'8 maggio 1956, con studio in Roges di Rende (Cosenza), via Crati, 30/C, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Laura Pisani Cerra, dimissionaria.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05810

DECRETO 6 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Agricola Agribella - Soc. Coop. a r.l.», in Sannicandro Garganico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 2005 con il quale la società cooperativa «Cooperativa Agricola Agribella - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Sannicandro Garganico (Foggia), è stata posta il liquidazione coatta amministrativa e il dott. Arturo Del Vecchio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 31 ottobre 2005 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Anna Cosima Marra, nata a Galatone (Lecce) il 27 settembre 1959, con studio in Galatone (Lecce), via Chiesa n. 3, è nominata commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Arturo Del Vecchio, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05811

DECRETO 6 giugno 2007.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «La Rinascita a r.l.», in Pianoro.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 2006, n. 111/2006 con il quale la società cooperativa «La Rinascita a r.l.», con sede in Pianoro (Bologna), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'avv. Fabio Filocamo ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 28 febbraio 2007 con la quale il nominato commissario ha rassegnato le dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Marco Tognacci, nato a Forlì il 24 settembre 1959, con studio in Rimini, via Flaminia, n. 229/N, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione dell'avv. Fabio Filocamo, dimissionario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 6 giugno 2007

Il Ministro: BERSANI

07A05812

DECRETO 2 luglio 2007.

Estensione all'autorizzazione, all'IMQ S.p.a., ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO PRODUTTIVO
E DELLA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 94/9/CE relativa agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE;

Visto l'art. 8, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, che prevede le procedure di autorizzazione degli organismi di certificazione;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999, che detta i requisiti per l'autorizzazione degli organismi ad espletare le procedure per la valutazione di conformità di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 22 novembre 2001, concernente la determinazione delle tariffe ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista l'attestazione di versamento effettuata dall'IMQ S.p.a. della somma di € 6847,80 sul capitolo 3600, capo 18, come disposto dal decreto sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 23 marzo 2004 di autorizzazione all'IMQ S.p.a. ad espletare le procedure di conformità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, di attuazione della direttiva 94/9/CE, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Vista l'istanza del 14 maggio 2007, protocollo n. FT-00123/07, prot. MISE n. 28955 del 18 maggio 2007 con il quale l'IMQ S.p.a. con sede a Milano, via Quintiliano 43, ha richiesto l'estensione all'autorizzazione di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004;

Vista la convenzione con il quale l'IMQ S.p.a. ha stipulato con l'Institut National de L'Environnement Industriel et Des Risques - Ineris, organismo notificato per la direttiva 94/9/CE ATEX n. 0080, con sede a Verneuil-en-Halatte (Francia), un contratto per il servizio di fornitura prove prestato ai sensi della direttiva 94/9/CE relative al modo di protezione «d»;

Considerato che i risultati degli esami documentali ed ispettivi soddisfano i requisiti richiesti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 marzo 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'IMQ S.p.a. è autorizzato a svolgere i compiti relativi alle procedure per la valutazione di conformità riguardanti gli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ai sensi della direttiva 94/9/CE come segue:

gruppo di apparecchi I, categoria M 1;

gruppo di apparecchi II, categoria 1.

materiale elettrico;

materiale non elettrico;

componenti;

dispositivi di sicurezza, controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma.

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato IV - Garanzia qualità della produzione;

Allegato V - Verifica su prodotto;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto

gruppo di apparecchi I, categoria M2;

gruppo di apparecchi II, categoria 2 e 3.

materiale elettrico;

materiale non elettrico;

componenti;

dispositivi di sicurezza, controllo e di regolazione;

sistemi di protezione con funzione autonoma.

Allegato III - Esame CE del tipo;

Allegato VI - Conformità al tipo.

Art. 8.1 (b) II - Controllo di fabbricazione interno-Ricevimento del fascicolo tecnico.

Allegato VII - Garanzia qualità prodotti;

Allegato IX - Verifica su unico prodotto.

Art. 2.

L'IMQ S.p.a. è tenuto ad inviare al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico, ogni sei mesi, su supporto informatico, l'elenco delle certificazione emesse ai sensi della presente autorizzazione.

Art. 3.

1. La presente autorizzazione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha validità pari all'autorizzazione del decreto ministeriale 23 marzo 2004.

2. Entro il periodo di validità dell'autorizzazione il Ministero dello sviluppo economico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione disponendo appositi controlli.

3. Qualsiasi variazione dello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti di cui al comma precedente, deve essere tempestivamente comunicato al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F2.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2007

Il direttore generale: BIANCHI

07A06255

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 marzo 2007.

Recepimento della direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007 di modifica dell'allegato II alla direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218;

Visto il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 25 agosto 1989, n. 198, e successive modificazioni;

Visto l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, recante il regolamento d'attuazione della direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;

Considerato che la direttiva 2007/10/CE della Commissione del 21 febbraio 2007 ha modificato l'allegato II della direttiva 92/119/CEE del Consiglio del 17 dicembre 1992, inerente le misure da intraprendere all'interno delle zone di protezione a seguito di focolai di malattia vescicolare dei suini;

Considerata la necessità di autorizzare lo spostamento degli animali dalle zone di protezione, qualora i divieti di movimentazione siano in vigore da oltre trenta giorni, in ragione della grave situazione in atto in alcune province, conseguente all'accertamento di focolai malattia vescicolare dei suini;

Considerato altresì urgente consentire l'utilizzo e l'identificazione delle carni fresche di suini provenienti da aziende situate in zona di protezione, conformemente a quanto disposto dal succitato provvedimento comunitario, in corso di pubblicazione;

Ritenuto pertanto necessario modificare l'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato II «Misure specifiche in materia di lotta ed eradicazione di talune malattie» del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, è sostituito dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2007

Il Ministro: TURCO

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 142

ALLEGATO

(previsto dall'articolo 16, comma 1)

MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI LOTTA ED ERADICAZIONE DI TALUNE MALATTIE

CAPITOLO I

Malattia vescicolare dei suini

Oltre alle disposizioni generali previste dal presente regolamento per la malattia vescicolare dei suini si applicano le disposizioni specifiche indicate in appresso.

1. *Descrizione della malattia.*

Malattia dei suini clinicamente non distinguibile dall'afta epizootica. Essa provoca vescicole sul grugno, sulle labbra, sulla lingua e sulla cute dello spazio interungueale. La gravità della malattia è assai variabile; essa può infettare gli animali di un allevamento senza che si manifestino lesioni cliniche. Il virus può sopravvivere a lungo al di fuori del corpo, anche nelle carni fresche, è estremamente resistente ai normali disinfettanti e ha la proprietà di essere persistente, è stabile in presenza di un pH compreso tra 2,5 e 12, per cui si rendono necessarie una pulizia e una disinfezione molto approfondite.

2. *Il periodo di incubazione.*

Il periodo massimo di incubazione è pari a 28 giorni.

3. *Metodi diagnostici per la conferma della diagnosi differenziale della malattia vescicolare dei suini.*

I metodi dettagliati di raccolta dei materiali per la diagnosi, le diagnosi di laboratorio, l'identificazione degli anticorpi e la valutazione dei risultati delle prove di laboratorio sono definiti con procedura comunitaria.

4. *Conferma della presenza di malattia vescicolare dei suini.*

In deroga all'articolo 1, comma 3, lettera *f*), la presenza della malattia è confermata:

a) nelle aziende in cui il virus della malattia vescicolare dei suini è stato isolato nei suini stessi o nell'ambiente;

b) nelle aziende in cui sono presenti suini risultanti sieropositivi al test della malattia vescicolare dei suini nella misura in cui detti suini o altri dell'azienda presentano lesioni caratteristiche di tale malattia;

c) nelle aziende in cui dei suini presentino sintomi clinici o siano sieropositivi, purché esista un legame epidemiologico diretto con un focolaio confermato;

d) in altri allevamenti in cui siano stati individuati suini sieropositivi. In quest'ultimo caso il veterinario ufficiale effettuerà esami complementari, in particolare procedendo a nuovi test per campionatura con un intervallo di almeno 28 giorni tra i prelievi di campioni, prima di confermare la presenza della malattia. Le disposizioni di cui all'art. 3 restano applicabili fino al completamento di detti esami complementari. Se gli ulteriori esami non rilevano sintomi della malattia e la sieropositività persiste, il veterinario ufficiale provvede affinché i suini sottoposti ad esame siano abbattuti e distrutti sotto il suo controllo o macellati sotto il controllo di un veterinario ufficiale in un determinato macello, situato in territorio nazionale.

Il veterinario ufficiale provvede affinché, fin dal loro arrivo nel macello, i suini in questione siano mantenuti e macellati separatamente dagli altri suini e che le loro carni siano riservate esclusivamente al mercato nazionale.

5. *Laboratori di diagnosi.*

GERMANIA: BUNDESFORSCHUNGSANSTALT FUR VIRUSKRANKHEIREN DER TIERE,
PAUL-EHRLICH-STRA(BETA)E, 7400 TUBINGEN;

BELGIO: INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES VETERINAIRES,
GROESELENBERG 99, 1180 BRUXELLES;

DANIMARCA:STRATENS VETERINARE INSTITUT FOR VIRUSFORSKNING LINDHOLM;

SPAGNA: LABORATORIO DE ALTA SEGURIDAD BIOLOGICA (INIA), 28130 MADRID;

FRANCIA: LABORATOIRE CENTRAL DE RECHERCHE VETERINAIRE MAISONS-ALFORT;

GRECIA: INSTITOYTO LOIMVDVN KAI PARASITIKVN NOSHMATVN, NEAPOLEVW È AYIA PARASKEYH'.

IRLANDA: INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH, PIRBRIGHT, WOKING, SURREY;

ITALIA: ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA, BRESCIA;

LUSSEMBURGO: INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES VETERINAIRES, ROESELENBERG 99, 1180 BRUXELLES;

PAESI BASSI: CENTRAAL DIERGENEESKUNDIG INSTITUUT, LELYSTAD;

PORTOGALLO: LABORATORIO NACIONAL DE INVESTIGACAO VETERINARIA, LISBOA;
REGNO UNITO: INSTITUTE FOR ANIMAL HEALTH, PIRBRIGHT,WOKING,

SURREY.

6. *Laboratorio comunitario di riferimento.*

AFRC Institute for Animal Health,

Pirbright Laboratory,

Ash Road,

Pirbright,

Woking,

Surrey, GU24ONF,

Regno Unito.

7. Zona di protezione.

1. Le dimensioni della zona di protezione sono definite nell'art. 9.

2. Per la malattia vescicolare dei suini le misure previste nell'art. 10 sono sostituite dalle seguenti:

a) censimento ed identificazione di tutte le aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili all'interno della zona;

b) visite periodiche alle aziende che detengono animali appartenenti alle specie sensibili e esame clinico degli animali in questione, compresa, ove occorra, la raccolta di campioni da sottoporre ad esami di laboratorio: va tenuto inoltre un registro delle visite e dei risultati degli esami; la frequenza delle visite è in funzione della gravità della epizoozia nelle aziende che presentano i maggiori rischi;

c) divieto di circolazione e di trasporto degli animali appartenenti alle specie sensibili sulle strade pubbliche o private, ad eccezione delle strade di accesso alle aziende; l'autorità competente può tuttavia derogare a tale divieto in caso di transito di animali trasportati su strada o per ferrovia a condizione che non siano effettuate operazioni di scarico o soste;

d) il Ministero della sanità, a seguito di disposizioni comunitarie, può derogare a queste disposizioni per quanto riguarda i suini da macello provenienti dall'esterno della zona di protezione e diretti verso un macello situato in detta zona;

e) i mezzi e le attrezzature utilizzati nella zona di protezione per il trasporto di suini o di altri animali o di materiale che potrebbe essere contaminato, in particolare alimenti, letame o liquami, non possono uscire da un'azienda ubicata nella zona di protezione, dalla zona di protezione stessa, né da un macello, se non sono stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure stabilite dal veterinario ufficiale che prevede in particolare prima di ogni uscita dalla zona, ad ispezionare i mezzi per il trasporto dei suini;

f) i suini non possono uscire dall'azienda in cui si trovano durante i 21 giorni successivi al completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione preliminari dell'azienda infetta; trascorsi i 21 giorni, può essere autorizzata l'uscita dei suini dall'azienda:

1) per essere trasportati direttamente in un macello designato dall'autorità competente, ubicato di preferenza nella zona di protezione o nella zona di sorveglianza, a condizione che:

i suini dell'azienda siano stati sottoposti a un esame clinico;

i suini destinati al macello siano stati sottoposti ad un esame clinico;

i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati qualsiasi altro mezzo autorizzato;

il trasporto sia effettuato con mezzi sigillati a cura del veterinario ufficiale.

Il veterinario ufficiale responsabile del macello deve essere informato dell'intenzione dell'invio dei suini. Una volta arrivati al macello, i suini devono essere isolati e macellati separatamente dagli altri suini. I mezzi e le attrezzature utilizzati per il trasporto dei suini sono puliti e disinfettati prima di uscire dal macello.

Durante le visite ante e post-mortem il veterinario ufficiale del macello prende in considerazione eventuali sintomi connessi alla presenza del virus della malattia vescicolare dei suini e dispone che dai suini macellati siano prelevati campioni di sangue statisticamente rappresentativi. In caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini, si applicano le misure di cui al punto 9.3;

2) in circostanze eccezionali, per essere trasportati direttamente in altri locali ubicati nella zona di protezione a condizione che:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati sottoposti a ispezione;

i suini da trasportare siano stati sottoposti ad un esame clinico con risultato negativo;

i suini siano stati contrassegnati individualmente con un marchio auricolare o identificati con qualsiasi altro mezzo autorizzato;

g) la carne proveniente dai suini citati alla lettera f) punto 1):

1) non entrerà in commercio intra-comunitario o internazionale e recherà il marchio sanitario per carni fresche previsto dall'Allegato II alla Direttiva 2002/99/CE del Consiglio;

2) sarà ottenuta, tagliata, trasportata e conservata separata dalla carne destinata al commercio intra-comunitario ed internazionale e sarà utilizzata in modo tale da evitare che venga introdotta in prodotti a base di carne destinati al commercio intra-comunitario ed internazionale, a meno che non sia trattata secondo quanto disposto dall'Allegato III alla Direttiva 2002/99/CE del Consiglio;

h) 1) in deroga alla lettera g), per quanto concerne la carne dei suini citati alla lettera f) punto 1), il Ministero della Salute può decidere di utilizzare un altro marchio di identificazione piuttosto che il marchio speciale di identificazione definito nell'Allegato II alla Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, a condizione che sia distinguibile in maniera chiara dagli altri marchi di identificazione da applicare alla carne di suino secondo quanto stabilito dal Regolamento (CE) N° 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio** o dal Regolamento CE) N° 2076/2005 della Commissione.

Il Ministero della Salute in caso di utilizzazione di un segno di identificazione informerà la Commissione nel quadro del Comitato Permanente sulla Catena Alimentare e la Sanità Animale.

2) il marchio di identificazione deve essere leggibile ed indelebile, i caratteri di facile lettura e esposti in maniera chiara. Il marchio di identificazione deve avere la seguente forma e contenere le seguenti indicazioni:

XY

1234

XY indica il codice paese previsto dal punto 6 della Parte B della Sezione I dell'Allegato II al Regolamento (CE) N° 853/2004.
1234 indica il numero di autorizzazione dell'azienda citato al punto 7 della Parte B della Sezione I dell'Allegato II al Regolamento (CE) N° 853/2004.

3. L'applicazione delle misure nella zona di protezione è mantenuta perlomeno fino al momento in cui:

a) siano state completate tutte le operazioni di cui all'art. 14;

b) i suini presenti in tutte le aziende siano stati sottoposti ad un esame clinico che abbia permesso di stabilire che non presentano alcun sintomo di malattia che possa indicare la presenza della malattia vescicolare dei suini e ad un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. Il programma di screening sierologico tiene conto della trasmissione della malattia vescicolare dei suini e delle condizioni in cui i suini sono custoditi.

Gli esami e la campionatura non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e di disinfezione nell'azienda infetta.

4. Alla scadenza del periodo di cui al punto 7.3, le norme applicate alla zona di sorveglianza si applicano anche alla zona di protezione.

5. Nel caso in cui i divieti previsti al punto 7.2 lettera f) siano in vigore per più di 30 giorni a causa del verificarsi di altri casi della malattia e, di conseguenza, insorgano problemi per la custodia degli animali, l'autorità competente può, su domanda del proprietario contenente le motivazioni di tale domanda e a condizione che il veterinario ufficiale abbia verificato i fatti, autorizzare lo spostamento degli animali da un azienda all'interno della zona di protezione.
Il punto 7.2 lettera f) e lettera h) sarà applicato mutatis mutandis.

8. *Zona di sorveglianza.*

1. Le dimensioni della zona di sorveglianza sono quelle definite nell'art. 9.

2. Nel caso della malattia vescicolare dei suini, le misure di cui all'articolo 11 sono sostituite dalle seguenti:

a) identificazione di tutte le aziende che detengono animali di specie sensibili;

b) divieto di qualsiasi movimento di suini diverso da un trasporto diretto verso il macello a partire da un'azienda della zona di sorveglianza, qualora i suini siano stati introdotti nella stessa azienda nel corso dei 21 giorni precedenti; una registrazione di tutti i movimenti dei suini dovrà essere conservata dal proprietario degli animali o dalla persona che se ne occupa;

c) il trasporto dei suini al di fuori della zona di sorveglianza può essere autorizzato in provenienza dalla singola azienda purché:

tutti i suini presenti nell'azienda siano stati ispezionati 48 ore prima del trasporto;

sia stato effettuato, 48 ore prima del trasporto, un esame clinico, con risultato negativo, dei suini da trasportare;

un esame sierologico di un campione statistico dei suini da trasportare che non abbia rivelato la presenza di anticorpi contro il virus della malattia vescicolare dei suini sia stato effettuato nei 14 giorni che precedono il trasporto: tuttavia per quanto concerne i suini da macellazione l'esame sierologico può essere effettuato sulla base di campioni di sangue prelevati nel macello di destinazione designato dall'autorità competente; in caso di risultati positivi che confermino la presenza della malattia vescicolare dei suini si applicano le misure di cui al punto 9.3;

ciascun suino sia stato individualmente munito di un marchio auricolare o identificato con altro mezzo autorizzato;

i camion, nonché gli altri mezzi ed altre attrezzature utilizzati per il trasporto di detti suini, siano stati puliti e disinfettati dopo ciascun trasporto;

d) i camion, nonché gli altri mezzi ed attrezzature utilizzati per il trasporto di suini o di animali, oppure di materiali che potrebbero essere contaminati o che sono utilizzati all'interno della zona di sorveglianza non possono lasciare detta zona senza essere stati puliti e disinfettati conformemente alle procedure previste dall'autorità competente.

3. Le dimensioni della zona di sorveglianza possono essere modificate conformemente alle disposizioni di cui all'art. 9, comma 3.

Le misure relative alla zona di sorveglianza si applicano almeno sino a quando: siano state condotte a termine tutte le operazioni previste dall'art. 14, e tutte le misure prescritte per la zona di protezione.

9. *Misure generali comuni.*

Oltre alle misure di cui ai punti 7 e 8, si applicano le seguenti disposizioni:

1. Qualora la presenza della malattia vescicolare dei suini sia ufficialmente confermata, oltre alle misure di cui all'art. 3, comma 2, e all'art. 4, le carni di suini macellati durante il periodo intercorrente fra la probabile introduzione della malattia nell'azienda e l'attuazione di misure ufficiale sono, per quanto possibile, reperite e distrutte sotto controllo ufficiale in modo da eliminare qualsiasi rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini.

2. Qualora il veterinario ufficiale abbia motivi per sospettare che i suini di un'azienda siano stati contaminati a seguito di movimenti di persone, animali o veicoli o in altro modo, i suini dell'azienda restano soggetti alle restrizioni in materia di movimenti di cui all'articolo 8, almeno fino al momento in cui siano stati effettuati nell'azienda:

a) un esame clinico dei suini con risultato negativo;

b) un esame sierologico di un campione statistico di suini che non abbia rivelato la presenza di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini come indicato al punto 7.3. *b*).

Gli esami di cui alle lettere *a*) e *b*) non possono essere effettuati prima che scadano i 28 giorni successivi all'eventuale contaminazione dei locali a seguito di movimenti di persone, animali, veicoli o altri agenti.

3. In caso di conferma della presenza della malattia vescicolare dei suini in un macello, il veterinario ufficiale del macello provvede affinché:

a) tutti i suini presenti nel macello siano abbattuti immediatamente;

b) le carcasse e le frattaglie dei suini infetti e contaminati siano distrutte sotto controllo ufficiale, i modo da evitare il rischio di propagazione del virus della malattia vescicolare dei suini;

c) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici e delle attrezzature, veicoli inclusi, siano effettuate sotto il suo controllo, conformemente alle istruzioni eventualmente previste;

d) sia effettuata un'indagine epidemiologica, conformemente all'art. 7;

e) non siano reintrodotti suini destinati al macello per un periodo di almeno 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e di disinfezione di cui alla lettera *c*).

10. *Pulizia e disinfezione delle aziende infette.*

Oltre alle disposizioni previste dall'art. 14 il proprietario o allevatore applica le seguenti misure:

1) Procedura per la pulizia preliminare e la disinfezione:

a) non appena le carcasse dei suini sono state rimosse per essere distrutte, le parti dei locali di stabulazione dei suini e qualsiasi altra parte di locali contaminati durante l'abbattimento devono essere irrorate con disinfettanti autorizzati, nella concentrazione prescritta per la malattia vescicolare dei suini. Il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie per almeno 24 ore;

b) qualsiasi eventuale residuo di tessuti o sangue risultante dalla macellazione, che deve sempre essere effettuata su superficie stagna, è accuratamente raccolto ed eliminato con le carcasse.

2) Procedure di pulizia e disinfezione intermedie:

a) tutto il letame, le lettiere e gli alimenti contaminati devono essere rimossi dagli edifici, accatastati e irrorati con un disinfettante autorizzato. I liquami devono essere trattati secondo un metodo atto a distruggere il virus;

b) tutti gli accessori mobili devono essere ritirati dai locali per essere puliti e disinfettati a parte;

c) il grasso e il sudiciume devono essere eliminati da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante; le superfici dovranno essere successivamente lavate con getti d'acqua a forte pressione;

d) si deve quindi procedere ad una nuova applicazione di disinfettante, irrorando tutte le superfici;

e) i locali stagni devono essere disinfettati mediante fumigazione;

f) le riparazioni del suolo, dei muri e di altre parti danneggiate devono essere concordate a seguito di un'ispezione di un veterinario ufficiale e realizzate immediatamente;

g) una volta terminate, le riparazioni devono essere sottoposte a controllo per verificare la corretta esecuzione delle stesse;

h) tutte le parti dei locali completamente sgombre da materie combustibili possono subire un trattamento termico mediante lanciafiamme;

i) tutte le superfici devono essere irrorate con un disinfettante alcalino il cui pH sia superiore a 12,5 o con qualsiasi altro disinfettante autorizzato. Il disinfettante deve essere eliminato con acqua dopo 48 ore.

3) Procedura finale di pulizia e disinfezione:

il trattamento mediante lanciafiamme o disinfettante alcalino di cui al punto 2 deve essere ripetuto dopo 14 giorni.

11. *Ripopolamento delle aziende infette.*

Oltre alle misure di cui all'art. 4, comma 4, il proprietario o allevatore si attiene alle seguenti disposizioni:

1) Il ripopolamento non deve avere inizio prima che sia trascorso un termine di 4 settimane dalla prima disinfezione completa dei locali, ovvero dalla procedura finale di pulizia e disinfezione.

2) La reintroduzione dei suini tiene conto del tipo di allevamento praticato nell'azienda in questione e deve essere conforme alle seguenti disposizioni:

a) se si tratta di aziende che praticano l'allevamento all'aperto il ripopolamento ha inizio con introduzione di un numero limitato di suinetti di controllo sottoposti, con risultato negativo, ad un test per l'individuazione di anticorpi del virus della malattia vescicolare dei suini. I suinetti di controllo sono ripartiti, conformemente alle prescrizioni del veterinario ufficiale, su tutta la superficie dell'azienda infetta, sono sottoposti ad esame clinico 28 giorni dopo l'introduzione nell'azienda e subiscono un esame sierologico per campionatura. Se nessun suinetto presenta sintomi clinici della malattia vescicolare dei suini o ha sviluppato anticorpi del virus della malattia, si può procedere al pieno ripopolamento;

b) per tutti gli altri tipi di allevamento, la reintroduzione dei suini si effettua conformemente alla lettera *a*) oppure mediante ripopolamento totale, a condizione che:

tutti i suini arrivino entro un periodo di 8 giorni, provengono da aziende ubicate al di fuori delle zone soggette a restrizioni a causa della malattia vescicolare dei suini e siano sieronegativi;

nessun suino esca dall'azienda per un periodo di 60 giorni dall'arrivo degli ultimi suini;

i suini reintrodotti nell'allevamento formino oggetto di un esame clinico e sierologico conformemente alle disposizioni stabilite dall'autorità competente; detti esami possono essere effettuati non prima di 28 giorni.

07A06390

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 aprile 2007.

Approvazione del regolamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto italiano di medicina sociale.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 10 febbraio 1961, n. 66, concernente la riorganizzazione giuridica dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2001 concernente: «Approvazione dello Statuto dell'Istituto italiano di medicina sociale»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante: «Codice in materia di protezione dei dati sensibili», e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 giugno 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 170 del 23 luglio 2005;

Vista l'autorizzazione n. 7/2005 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2006;

Visto il parere favorevole reso in data 14 dicembre 2006 dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 154, comma 1, lettera *g)*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sullo schema di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Vista la delibera n. 32 del 21 dicembre 2006 adottata dal Presidente dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Visto l'art. 6, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, che proroga il termine per l'approvazione al 28 febbraio 2007;

Considerato che occorre adottare un atto per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dell'Istituto italiano di medicina sociale;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il regolamento relativo ai tipi di dati sensibili e giudiziari che possono essere trattati e di operazioni eseguibili presso l'Istituto italiano di medicina sociale contenuto nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 aprile 2007

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro della salute
TURCO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOA SCHIOPPA

Regolamento dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale per il trattamento dati sensibili e Giudiziari

ART. 1 - AMBITO

Il presente Regolamento, in attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 20, comma 2 e art. 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196), identifica le tipologie di dati sensibili e giudiziari, nonché le operazioni eseguibili per lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Istituto Italiano di Medicina Sociale di seguito denominato IIMS.

ART. 2 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 20, comma 2, e 21, comma 2, del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, riproduce nelle schede allegate, che formano parte integrante del Regolamento, i tipi di dati sensibili e giudiziari per i quali è consentito il relativo trattamento da parte dell'IIMS, nonché le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi ed espressamente elencate nella Parte II del D.lgs. n. 196/2003 (artt. 68, 95, 98, 71 e 112).

2. Ai sensi dell'art. 22, del D.lgs. n. 196/2003, in relazione alla identificazione effettuata, è consentito il trattamento dei soli dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere le attività istituzionali, previa verifica della loro pertinenza e completezza, ferma restando l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs. n. 196/2003. Qualora l'IIMS, nell'espletamento della propria attività istituzionale, venga a conoscenza, ad opera dell'interessato o, comunque, non a richiesta dell'Ente, di dati sensibili o giudiziari non indispensabili allo svolgimento dei fini istituzionali sopra citati, tali dati, ai sensi degli artt. 11 e 22 del D.lgs. n. 196/2003, non potranno essere utilizzati in alcun modo, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

3. Le operazioni di raffronto e comunicazione individuate nel presente regolamento sono ammesse soltanto se indispensabili allo svolgimento degli obblighi o compiti di volta in volta indicati, per il perseguimento delle rilevanti finalità di interesse pubblico specificate e nel rispetto delle disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, nonché degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti. I raffronti effettuati utilizzando banche di dati di diversi titolari del trattamento, sono ammesse esclusivamente previa verifica della loro stretta indispensabilità nei singoli casi e nel rispetto dei limiti e con le modalità stabiliti dalle disposizioni legislative che le prevedono (art. 22 del D.lgs. n. 196/2003).

4. A tal fine, ed in relazione alle finalità di rilevante interesse pubblico previste dal D.lgs. 196/2003, sono state identificate due macro categorie recanti le seguenti denominazioni dei trattamenti:

A - Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (dirigenza amministrativa, ricercatori e tecnologi, tecnici, amministrativi) e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;

B - Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza

C - Attività di ricerca scientifica.

5. Per ciascuna di queste categorie di trattamento è stata redatta una scheda che specifica:

A - denominazione del trattamento;

B - indicazione del trattamento, descrizione riassuntiva del contesto;

C - principali fonti normative legittimanti il trattamento. In relazione a tali fonti ogni successiva modifica o integrazione legislativa sarà automaticamente da intendersi come recepita, sempre che non modifichi i tipi di dati trattati e le operazioni effettuate in relazione alle specifiche finalità perseguite;

D - finalità di rilevante interesse pubblico perseguite dal trattamento;

E - tipi di dati trattati;

F - operazioni eseguibili, distinguendo fra il trattamento "ordinario" dei dati (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) e particolari forme di trattamento (interconnessione e raffronto di dati, comunicazione e diffusione).

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giovanni Maria Pirone

SCHEDA A

Denominazione del trattamento
Gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente (dirigenza amministrativa, ricercatori e tecnologi, tecnici, amministrativi) e dei soggetti che intrattengono altri rapporti di lavoro diversi da quello subordinato

Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: – dati inerenti lo stato di salute per esigenze di: gestione del personale, idoneità al servizio, assunzioni del personale appartenente alle c.d. categorie protette, maternità, igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, equo indennizzo, causa di servizio, svolgimento di pratiche assicurative e previdenziali obbligatori e contrattuali, trattamenti assistenziali, denunce di infortunio e/o sinistro, fruizione di particolari esenzioni o permessi lavorativi per il personale dipendente, collegati a particolari condizioni di salute dei dipendenti o dei loro familiari; – dati inerenti lo stato di salute dei dipendenti e dei loro familiari acquisiti ai fini dell'assistenza fiscale e dell'erogazione dei benefici socio assistenziali contrattualmente previsti; – dati idonei a rilevare l'adesione a sindacati o ad organizzazioni di carattere sindacale per gli adempimenti connessi al versamento delle quote di iscrizione o all'esercizio dei diritti sindacali; – dati idonei a rilevare le opinioni politiche o le convinzioni religiose o l'adesione a partiti politici, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale per esigenze connesse alle elezioni ed al riconoscimento di permessi (anche per particolari festività e bandi di concorso), aspettative; – dati sensibili e giudiziari che rilevano nell'ambito di procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente; – dati di idonei a rivelare l'origine etnica per la concessione dei benefici previsti dalla normativa in tema di ex combattenti ed assimilati (ad es. partigiani, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra, profughi), qualora l'interessato ne faccia richiesta. E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati. I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti il rapporto di lavoro, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono trattati dagli Uffici e dalle Strutture competenti dell'IIMS, sia su base cartacea che su base informatica.

Principali fonti normative
Codice Civile (artt. 2094-2134); **Codice di procedura civile** (artt. 409 e ss.); **R.D. 1038/1933** (*Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti);* **L. 96/1955** (*Provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali e dei loro familiari superstiti*); **D.P.R. 3/1957** (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*); **D.P.R. 361/1957** (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*); **L. 69/1992** (*Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 119 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 361/1957, in materia di trattamento dei lavoratori investiti di funzioni presso i seggi elettorali*); **D.P.R. 1124/1965** (*Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*); **L. 336/1970** (*Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati*); **L. 300/1970** (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)*; **L. 6 Dicembre 1971 n. 1034** (*Istituzione dei Tribunali amministrativi regionali*); **D.P.R. 1092/1973** (*Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato*);**L. 14 aprile 1982, n. 164** e successive modifiche (*Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso*); **L. 8 marzo 1989, n. 101** (*Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane*); **L. 205/1990** *(Disposizioni in materia di giustizia amministrativa);* **L. 104/1992** (*Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate*); **L. 537/1993** (*Interventi correttivi di finanza pubblica*); **D.P.R. 487/1994** *(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*); **D.Lgs. 626/1994** (*Igiene e sicurezza sul lavoro*); **L. 335/1995** (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*); **D.Lgs. 564/1996** (*Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione*); **L. 59/1997** (*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)*; **D.M. 187/1997** *(Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria*); **D.P.R. 260/1998** (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59*); **L. 230/1998** (*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*); **L. 488/1999** (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge Finanziaria 2000*); **L. 68/1999** (*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*; **D.lgs. 445/2000** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*; **D.Lgs. 165/2001** (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni*); **D.Lgs. 151/2001**

(Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della L. 8 Marzo 2000, n. 53); **D.M. 31 gennaio 2001** (*Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260)*; **C.C.N.L.** vigenti del **comparto Ricerca; Statuto dell'IIMS**; **Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità** ed altri **Regolamenti dell'IIMS** vigenti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Il trattamento di dati sensibili è effettuato nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. n. 196/2003

- "applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni" (art. 68, comma 1);
- "instaurazione e gestione da parte dei soggetti pubblici di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario a tempo parziale o temporaneo, e altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato" (art. 112)

Caratteristiche del trattamento

❑cartaceo |X|

❑informatico |X|

Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati

❑origine etnica

❑convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|

❑convinzioni politiche, sindacali |X|

❑stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso a fini assicurativi |X|

❑vita sessuale soltanto in relazione ad un eventuale rettificazione di attribuzione di sesso |X|

❑dati di carattere giudiziario |X

|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

❑ Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|

❑ Elaborazione |X| Registrazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X| Cancellazione |X| Estrazione |X| Blocco |X| Selezione |X| Utilizzo |X|

❑ Conservazione |X| Distruzione |X|

Particolari forme di elaborazione
❑ Raffronti di dati: |X| con altri soggetti pubblici o privati: Amministrazioni certificanti in sede di controllo delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini del DPR 445/2000; ❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X| – agli enti previdenziali e all'INAIL, per l'assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi; – alle Aziende USL competenti, per il controllo sulle assenze per malattie dei dipendenti; – in qualità di sostituto d'imposta, all'agenzia delle entrate per l'adempimento degli obblighi fiscali; -all'amministrazione di destinazione o presso cui i lavoratori abbiano prestato servizio in precedenza per la gestione delle assenze del personale in comando o distacco; – alle società assicuratrici, per la gestione del rischio nelle polizze sanitarie in attuazione di specifici obblighi contrattuali o qualora l'interessato ne abbia fatto richiesta; – alla Autorità di Pubblica sicurezza, per la segnalazione di infortuni sul lavoro; – al Dipartimento della Funzione pubblica, per la rilevazione annuale dei permessi sindacali e delle cariche elettive e per l'esercizio delle libertà sindacali; – alle organizzazioni sindacali, per la gestione dei permessi e delle trattenute sindacali, relativamente agli interessati che hanno conferito una specifica delega; – agli enti preposti alla vigilanza in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per le finalità di cui al D.Lgs. 626/1994; – agli organi preposti agli accertamenti per la verifica dell'effettiva dipendenza della malattia da cause di servizio e dell'equo indennizzo; – agli uffici competenti in materia di collocamento obbligatorio ai sensi delle leggi 113/1985 e 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni; – all'Aran, per la verifica della rappresentatività sindacale con indicazione numerica del personale amministrativo iscritto alle organizzazioni sindacali, per ogni sede istituzionale.

SCHEDA B

Denominazione del trattamento
Gestione del contenzioso giudiziale, stragiudiziale e attività di consulenza
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: Dati sensibili e giudiziari riguardanti ogni fattispecie oggetto composizione delle controversie in cui sia parte l'Istituto, con particolare riferimento alla in materia di gestione dei rapporti di lavoro anche in sede di arbitrato e conciliazione, ed in materia di contratti per appalti e prestazioni di beni e servizi E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati. I dati sensibili e giudiziari sopra descritti inerenti la gestione del contenzioso e l'attività di consulenza, raccolti sia presso gli interessati che presso i terzi, vengono acquisiti dagli Uffici preposti e inviati agli Uffici e/o alle Strutture competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.
Principali fonti normative
Codice Civile; **Codice di Procedura Civile; Codice Penale; Codice di Procedura Penale; R.D. 642/1907** (*Regolamento per la procedura innanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato*); **R.D. 1054/1924** (*Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato*); **R.D. 1038/1933** (*Approvazione del Regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti);* **D.P.R. 3/1957** (*Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato*); **L. 300/1970** (*Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);* **L. 1034/1971** (*Istituzione dei Tribunali Amministrativi Regionali*); **L. 689/81** *(Modifiche al sistema penale);* **D.lgs. 285/1992** *(Codice della Strada);* **D.lgs. 546/1992** *(Disposizioni sul Processo Tributario);* **D.P.R. 487/1994** *(Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni*); **L. 335/1995** (*Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare*); **D.M. 187/1997** *(Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della L. 8 Agosto 1995 n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria*); **D.P.R. 260/1998** (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, a norma dell'art. 20, comma 8, della L. 15.03.1997 n. 59*); **L. 205/2000** (*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*); **D.lgs. 445/2000** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);* **L. 241/1990** *(Nuove norme sul procedimento amministrativo);* **D.lgs. 165/2001** (*Norme generali sull'ordinamento del*

lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni); **D.P.R. 461/2001** *(Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie*); **D.M. 31 gennaio 2001** (*Procedimento di riscossione dei crediti conseguenti a decisioni di condanna della Corte dei Conti a carico dei responsabili per danno erariale in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 260);* **C.C.N.L.** vigenti del **comparto ricerca università; Regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità** ed altri **Regolamenti di Istituto** vigenti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Sono contenute nei seguenti articoli del Codice:

- **ART. 71** *"attività sanzionatorie e di tutela";*
- **ART. 112** *"gestione di rapporti di lavoro".*

Caratteristiche del trattamento

- cartaceo |X|
- informatico |X|

Tipi di dati SENSIBILI e/o GIUDIZIARI trattati

- origine razziale |X| etnica |X|
- convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|
- convinzioni politiche, sindacali |X|
- stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie in corso |X|
- vita sessuale |X|
- dati di carattere giudiziario |X|

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

- Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|
- Elaborazione |X| Registrazione |X| Organizzazione |X| Consultazione |X| Modifica |X| Cancellazione |X| Estrazione |X| Blocco |X| Selezione |X| Utilizzo |X|

- ❑ Conservazione |X| Distruzione |X|

Particolari forme di elaborazione

- ❑ Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: |X|
  - Avvocatura distrettuale e generale dello Stato, ai fini della gestione del contenzioso penale, civile ed amministrativo;
  - Autorità Giudiziaria di qualsiasi ordine e grado, arbitri, Amministrazioni interessate ai fini della gestione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, Organi di Polizia giudiziaria, Uffici Provinciali del Lavoro ai fini del tentativo obbligatorio di conciliazione;
  - Liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte quando dovuto;
  - Compagnie di assicurazione, in caso di polizze assicurative che prevedano tali comunicazioni.

SCHEDA C

Denominazione del trattamento
Attività di ricerca scientifica e formazione
Indicazione del trattamento e descrizione riassuntiva del contesto
Sono di seguito descritte le principali caratteristiche: Attività di ricerca scientifica – Dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere e lo stato di salute trattati nell'ambito delle attività di ricerca relative a fenomeni sociali rilevanti per quanto attinente l'ambito sanitario, la prevenzione delle malattie sociali e la tutela della salute nei luoghi di lavoro. Attività di formazione – Dati idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti alle attività di formazione (corsisti, borsisti, assegnisti, ecc) sempre che sia indispensabile per aderire a richieste degli interessati o riconoscere i loro benefici; E' di seguito descritto sinteticamente il flusso informativo dei dati. I dati sensibili e giudiziari inerenti l'attività di ricerca scientifica, contenuti in documenti cartacei, informatici e/o in video-registrazioni, raccolti sia presso gli interessati che presso terzi, possono essere trattati dalle strutture di ricerca e dai ricercatori, di volta in volta designati incaricati o responsabili, sia su base cartacea che su base informatica, mediante le operazioni nel prosieguo meglio descritte. Potranno essere desunti dati sensibili anche dal trattamento delle immagini e/o dalle dichiarazioni raccolte nel corso di eventuali video-conferenze, video-registrazioni o interviste che rappresentano possibili modalità di raccolta dei dati a scopo di ricerca, previa informativa all'interessato sugli scopi dell'iniziativa e sulla volontarietà della partecipazione alla ricerca, avendo cura di specificare nel progetto di ricerca i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite in concreto. I dati sensibili attinenti alla salute dei partecipanti ad attività di formazione vengono acquisiti dagli uffici preposti e inviati agli uffici competenti, che operano il trattamento di tali dati sia su base cartacea che su base informatica.
Principali fonti normative
L. 449/1997 (*Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*); **D.M. 11.2.1998** (*Determinazione dell'importo e dei criteri per il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca*); **D.M. 21.5.1998 n. 242**; **Codice di deontologia e buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici del 16.6.2004; L. 845/1978** *(Legge quadro sulla Formazione Professionale;* ***L. 419 /1999*** *Riordinamento del sistema degli Enti Pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della L.*

15 marzo 1997, n. 59); **D.lgs. 445/2000** (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)*; **L. 53/2003** (*Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione);* **Normativa previdenziale; Normativa fiscale di riferimento; Statuto dell'IIMS**; **Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità** ed altri **Regolamenti di dell'IIMS** vigenti.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite

Il trattamento di dati sensibili è effettuato nel perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico contenute nei seguenti articoli del D.Lgs. n. 196/2003

- "trattamenti per scopi scientifici" (art. 98, comma 1);
- "istruzione e formazione in ambito scolastico, professionale, superiore o universitario, con particolare riferimento a quelle svolte anche in forma integrata" (art. 95)

Caratteristiche del trattamento

❑cartaceo |X

❑informatico |X|

Tipi di dati SENSIBILI e GIUDIZIARI

❑stato di salute: patologie attuali, patologie pregresse, dati sulla salute relativi anche ai familiari, terapie |X|

❑convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere |X|

❑origine razziale |X| etnica |X

Operazioni eseguibili

Trattamento "ordinario" dei dati

❑Raccolta: presso gli interessati |X| presso terzi |X|

❑Registrazione |X| Organizzazione |X| Conservazione |X| Consultazione |X| Elaborazione* |X| Modificazione |X| Selezione |X| Estrazione |X| Utilizzo |X| Blocco |X| Cancellazione |X| Distruzione |X|

*L'operazione di elaborazione comprende le cautele destinate a rendere anonimo successivamente alla raccolta il dato sensibile e/o giudiziario oggetto di trattamento ai fini della ricerca, a meno che l'abbinamento al materiale di ricerca dei dati identificativi dell'interessato sia temporaneo ed essenziale per il risultato della ricerca, e sia motivato, altresì, per iscritto nel progetto di ricerca. I risultati della ricerca non possono essere diffusi se non in forma anonima.

Particolari forme di elaborazione
❑ Comunicazione ai seguenti soggetti: |X – Altre istituzioni scientifiche e organismi pubblici e privati aventi finalità di ricerca, esclusivamente nell'ambito di progetti congiunti. – Altre istituzioni scientifiche e organismi pubblici e privati, aventi finalità di ricerca e non partecipanti a progetti congiunti, limitatamente ad informazioni prive di dati identificativi e per scopi scientifici chiaramente determinati per iscritto nella richiesta dei dati. In tali casi, si applicano le ulteriori garanzie previste dagli artt. 8 e 9 del Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e scientifici. – Soggetti pubblici e privati ai quali viene affidato il servizio di formazione soltanto nel caso in cui tale servizio sia rivolto a soggetti che si dichiarino portatori di determinate disabilità, sempre che sia indispensabile nelle medesime iniziative per aderire a richieste degli interessati o riconoscere loro benefici.

07A06206

DECRETO 4 luglio 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva della regione Lazio.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la nota prot. n. 35769 del 13 marzo 2007 del presidente della regione Lazio con la quale il presidente designa la dott.ssa Alida Castelli quale consigliera regionale di parità effettiva;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Alida Castelli, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione regionale di concertazione per il lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della regione Lazio;

Decreta:

La dott.ssa Alida Castelli è nominata consigliera di parità effettiva della regione Lazio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti
e pari opportunità
POLLASTRINI

CURRICULUM VITAE
Alida Castelli

DATI PERSONALI
Nome: Alida CASTELLI

ITER DI STUDI
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BOLOGNA Laurea in Pedagogia (110/110 e lode) **1975**

COMPETENZE E PROFILO PERSONALE
Consulente, esperta in Pari Opportunità, azioni positive, interventi contro le discriminazioni dirette ed indirette nel mercato del lavoro e politiche di genere.

INCARICHI ISTITUZIONALI **1980-1989**
COMMISSIONE FOSCHI
Membro della commissione sui problemi della famiglia presso il Ministero del Lavoro
COMMISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' TRA UOMO E DONNA
Membro della commissione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cura, insieme ad altre, la ricerca e la sperimentazione di un "modello" di azione positiva pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con il titolo "Donne e nuove tecnologie"

CONSIGLIERA REGIONALE DI PARITÀ (supplente) Regione Lazio. **Novembre 2003**
Nel ruolo di consigliera di parita', per difficolta' politiche ha privilegiato il suo contributo alla Rete Nazionale delle Consigliere partecipando attivamente a tutti i suoi lavori ed in particolare nell'anno 2004 – 2006 al Gruppo "Fondi strutturali, programmi comunitari e sviluppo locale". Attualmente e' referente nazionale del gruppo.

CONSULENZE **1983-2003**
Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati
Commissione Lavoro e Commissione Ambiente presso la Camera dei Deputati
Animatrice di pari Opportunità – Prov. di Benevento Mis 3.14 POR Regione Campania, in tale veste promuove lo sviluppo dello sportello COF (Centro per l'occupabilita' femminile)

ESPERIENZE PROFESSIONALI **1987-2006**
Fonda ed è Segretaria Generale e legale rappresentante di **CRASFORM ONLUS** - certificato secondo le ISO 9001:2000 –Progettazione organizzazione e gestione di attività di formazione e di ricerca qualificazione aggiornamento ed intervento culturale con specializzazione nell'ambito delle pari opportunità e politiche di genere *Nel 1996 il Crasform ha ottenuto il riconoscimento dell'U.E. nell'Anno Europeo della Formazione Permanente per la rilevanza delle iniziative condotte*

Progetta e dirige i seguenti progetti negli anni 2000-2006.

Misure POR Campania 2000-2006
- Misura 3.8 "*realizzazione di percorsi di formazione permanente e di educazione degli adulti*" avviso n. 38 del 9/08/04 **Progetto: "Scrittura autobiografica e storia orale" Ambito EDA-** approvato con D.D. 192del 28/07/05 cod.uff. 425
- Misura 3.14 "*Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro*" Avviso n. 48 del 14/10/2002 :
  1. Progetto ***"Rete per lo sviluppo e la valorizzazione dell'approccio di genere sul territorio del Matese"*** approvato con DD n. 3581 del 18/12/03
  2. Progetto: ***"Interventi di Valorizzazione delle risorse culturali e sviluppo dell'occupabilità femminile nel territorio del P.I.T. Paestum –Velia"*** approvato con DD 3581 del 18/12/03

In entrambi i progetti dirige e si occupa della formazione del personale delle amministrazioni comunali e degli eletti per realizzare il ***"laboraratorio-cantiere"*** per le politiche del mainstreaming di genere, per lo sviluppo delle pari ooportunita' e per la realizzazione dei Piani per le azioni Positive nelle pubbliche amministrazioni secondo la legge 196/2000

- Misura 3.10 consulente per Sudgest e RSO per il progetto: ***"La Regione che cambia: progetto multiazione di sviluppo organizzativo e delle competenze dell'Amministrazione Regionale"*** e consulente dell'Agenzia Sannio Europa, per il progetto ***"Un modello di formazione integrata e co-operativa nelle Pubbliche Amministrazioni Locali"*** della Provincia di Benevento. In entrambi i progetti si occupa dell'inclusione della differenza di genere nelle azioni rivolte al personale femminile.

Iniziativa Comunitaria EQUAL 2 **Progetto: "Donne Media – Istituzioni " IT G2 Cam-019**.
All'interno del progetto realizza in particolare le azioni di promozione della desegregazione scolastica e professionale e per la "condivisione" del lavoro di cura rivolto ai giovani di entrambi i sessi delle scuole secondarie superiori della Provincia di Salerno e di Benevento.

Progetto "Donne e bambini migranti un programma di protezione ed assistenza nel Comune di Salerno" Legge 286/98 ex art. 18 finanziato con il Bando avviso n. 5 del 2/01/04 ha svolto un ruolo di consulente per il Comune di Salerno .

Progetto "Promuovere e sostenere lo sviluppo di condizioni di contesto favorevoli all'occupabilità delle donne" Finanziato dalla Provincia di Pescara Studio di fattibilità e modello di animazione e gestione per lo sviluppo dell'occupabilità delle donne.

All'interno dei finanziamenti previsti dalla legge**"125/91"** (per la realizzazione di azioni positive) progetta, dirige e realizza i seguenti progetti:
"Donne…in cantiere" per l'inserimento nel lavoro di donne con basso titolo di studio in settori dove sono sottorappresentate.
"Azione Positiva: la valorizzazione delle competenze femminili- impatto di genere, un modello per valutare"
e **" Femminile plurale: un'azione positiva per le donne del Comune di Caserta". 2001.**

All'interno di **DEUCE: 4° programma d'azione dellaU.E. per le pari opportunità,** insieme al capofila Ministero del lavoro delle Fiandre – Belgio servizio fondi strutturali ed i partner Olanda, Svezia e Grecia) ricerca e raccoglie informazioni e buone pratiche sulla differenza salariale di genere.

Progetto "Donne Immigrate : un percorso per l'auto organizzazione" finanziato dal Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l'Immigrazione e dal Comune di Roma Commissione delle Elette. Obiettivo: formare le donne immigrate impegnate nell'associazionismo per renderle consapevoli di tutti gli strumenti regionali nazionali e comunitari ,un vero e proprio processo di empowerment.

Negli anni precedenti al 2000 ha progettato, diretto e realizzato i seguenti progetti:

- **Adapt-VOLA-"** Avvio di nuove imprenditorialità e tutoraggio per le nuove imprese". **Regione Emilia Romagna 2000.**
- un progetto pilota nell'ambito del programma **Leonardo "ALBA-Mejora de la empleabilidad de mujeres paradas sin titulacion vinculando formacion basica y professional"** 1999-2000
- un progetto pilota finanziato dal FSE e dal Ministero del Lavoro: ***"Partecipazione, gestione, lavoro: un progetto per le inquiline"***: destinato a 90 donne disoccupate degli immobili di edilizia residenziale pubblica per esperte di gestione, partecipazione e di manutenzione a Roma, L'Aquila, Pavia. 1999-2000.
- un progetto **P.O.M. "Esplorare nei mestieri maschili"** 1998 1999.
- un progetto **NOW Multiregionale** :"Parità, Occupazione, Ecologia - Creazione d'impresa nel settore edile con specializzazione nelle eco-tecnologie e bioarchitettura" -105 destinatarie 1996-1998.
  Il progetto è stato selezionato da EUROPS quale migliore inItalia tra i progetti multiregionali
- Un dossier sull'iter e l'applicazione della Legge 125/91: ***"Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro",*** - Regione Marche

CURRICULUM VITAE 15/05/06
Alida Castelli

- **Ricerca:** *sull'applicazione della Legge 125/91 (art.9 e 2) nelle imprese con più di 100 dipendenti e nelle Pubbliche Amministrazioni della Regione Marche*

Ha realizzato inoltre negli anni precedenti:
Ricerca: **"Un'azione positiva"** Provincia di Cosenza.
Ricerca:" **I numeri delle donne"** – *analisi sui dati del censimento relativi alla popolazione femminile in Abruzzo* – Regione Abruzzo.
Seminari per la conoscenza e l'applicazione della legge 125/91 "Azioni positive per la realizzazione della parità tra uomo e donna nel lavoro"
Committenti: Commissione Pari Opportunità- dipendenti RAI-TV; Commissione Pari Opportunità-Regione Marche; Commissione Pari Opportunità- Comune di Venezia; Commissione Pari Opportunità-Provincia Autonoma di Bolzano
Inoltre dal 1987 realizza tra gli altri i seguenti **corsi:**
"Parità e pari opportunità" - 1987
Committente: Regione Sardegna Destinatari: dipendenti della Regione Sardegna
Corsi FSE: *"Operatrici di parità"* -
Committente: Regione Sardegna, Basilicata, Marche, Calabria, Trentino Alto Adige, Abruzzo, Veneto.
Destinatari: giovani laureate o diplomate disoccupate -

PUBBLICAZIONI

"Donne e nuove tecnologie" con M. Bellisario, P. Toia, L. Pomodoro. Ed. Presidenza del consiglio dei ministri 1985
"Bussines creation by women" con esperte dei Paesi membri Ed European commission Employmen& Social affairs. 1998
Dal 2005 conduce mensilmente una rubrica denominata "Note ai margini" sulla rivista "Noi donne" sviluppando di volta in volta interventi sui temi della discriminazioni e delle azioni positive per le donne.

CONOSCENZA LINGUE
Italiano: madre lingua - **Tedesco:** fluente - **Inglese:** scolastico
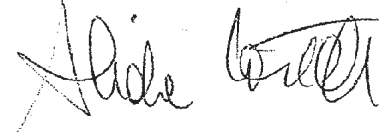
CONOSCENZA INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei principali programmi Word, Excel, Microsoft Project, applicazioni Internet, posta elettronica, Power Point

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della L.675/96 e s.m.i

Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi della L.675/96 e s.m.i
Dichiaro altresì di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni non veritiere, sono passibile di sanzioni penali ai sensi del DPR 445/000 oltre alla revoca dei benefici eventualmente percepiti

Alida Castelli

07A06277

DECRETO 4 luglio 2007.

Nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Avellino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEI DIRITTI
E PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 13, comma 1 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la deliberazione n. 35 del 2 febbraio 2007 con la quale la giunta provinciale dell'Amministrazione provinciale di Avellino designa la dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo consigliera di parità effettiva;

Visto l'esposto «avverso la designazione della consigliera di parità effettiva effettuata dalla provincia di Avellino» presentato dai componenti la Commissione provinciale per l'impiego C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e C.I.S.A.L. Avellino, presentato in data 26 febbraio 2007;

Visto il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fornito con nota prot. 107436/16/43/6 del 16 aprile 2007 che correla il rinnovo allo specifico ruolo di consigliere/a di parità effettivo/a o supplente;

Vista la nota del Ministero del lavoro prot. n. 13/IV/8425 del 22 marzo 2007 con la quale si richiede alla provincia di Avellino di fornire le contro deduzioni all'esposto suddetto;

Preso atto delle contro deduzioni fornite con nota prot. 27122 del 27 aprile 2007 e con nota prot. 29087 del 7 maggio 2007 dalla provincia di Avellino in risposta a quanto richiesto dal competente ufficio del Ministero del lavoro in merito all'esposto presentato dai componenti la Commissione provinciale per l'impiego C.I.S.L., U.I.L., U.G.L. e C.I.S.A.L. Avellino;

Visto il *curriculum vitae* della dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante;

Considerato che la predetta designazione risulta corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 198/2006 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale per l'impiego;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina della consigliera di parità effettiva della provincia di Avellino;

Decreta:

La dott.ssa Domenica Marianna Lomazzo è nominata consigliera di parità effettiva della provincia di Avellino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2007

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
DAMIANO

Il Ministro dei diritti
e pari opportunità
POLLASTRINI

CURRICULUM VITAE

Informazioni personali:

Nome/Cognome Domenica Marianna Lomazzo

Istruzione e Formazione
Nome e tipo di istruzione o formazione:
- **Laurea in Lingue e Letterature Straniere**: Specializzazione: Inglese, Russo, conseguita, il 20.03.1984, presso la Facoltà di Magistero.
Tesi di laurea **Mrs Dalloway di Virginia Woolf.**

- **Facoltà di giurisprudenza,** presso l'Università degli Studi di Salerno.
Esami sostenuti: Diritto privato, diritto del lavoro, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto ecclesiastico, istituzione diritto privato romano, storia del diritto romano, filosofia del diritto, filosofia della politica, storia delle dottrine politiche, diritto penale, diritto civile, diritto internazionale, storia del diritto italiano, diritto processuale civile, procedura penale.

- **Ispettore di cooperative**, conseguito, il 27.05.1994, presso l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi L. Luzzati Roma, rilasciato dalla Direzione Generale della Cooperazione Div. III del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Corsi formazione:
- **Ispettore di cooperative**, conseguito nel 1994, presso l'Istituto Italiano di Studi Cooperativi L. Luzzati Roma;

- **Specializzazione Ispettori di Società Cooperative**, conseguito nel 1995, presso l'Istituto Luzzati Roma;

- **Formazione e sviluppo organizzativo delle competenze dell'Amministrazione provinciale di Avellino e delle Autonomie locali**;organizzato dalla provincia di Avellino;

- **Intervistatore** dall'11.07 al 15.07.1983,organizzati dall'Ufficio Provinciale del lavoro di Avellino;

- **Terminalista** dal 25.05 al 16.06.1982,organizzato dall'Ufficio Provinciale del lavoro di Avellino;

- Progetto PASS – MS Windows S – MS Word 97 MSEXCEL 97 C/o BULL di Avellino;

- Formazione e sviluppo nell'ambito del **P.O.R. Campania 2000/2006, misura 3.10;**

- **Formazione e sviluppo organizzativo delle** competenze dell'Amministrazione provinciale di Avellino e delle autonomie locali di Avellino, conseguito il 15.03.2004, organizzato dalla Provincia di Avellino, CE.S.CO.T. Regione Campania.

Esperienze lavorative:

- Docente lingua Inglese presso Scuola Media di Volturara Irpina (AV);

- Titolare reggente Sezione di Collocamento di Volturara Irpina dal 06.09.1979 al 1989;

- Dal 01.03.1989 al 01.04.1991 ha operato in qualità di addetta presso il recapito decentrato di Atripalda;

- Dal 02.04.1991 al 25.11.1999 – Spazio informativo c/o Centro per l'Impiego di Avellino;

- Ispettore di Cooperative su incarico della Direzione Provinciale del Lavoro di Avellino;

- Dal 26.11.1999 al 20.08.2004 Capo unità operativa "Sportello Donna" presso il Centro per l'Impiego di Avellino;

- Docente c/o Università degli Studi di Fisciano (Salerno) nell'anno 2005 - Facoltà di Scienze Politiche nell'ambito del Progetto PON – Donne, Politica e Istituzioni – "percorsi formativi per la promozione delle pari opportunità nei centri decisionali della politica" modulo 4 – "Le autonomie degli enti territoriali";

- Partecipazione al progetto "Procedure di mobilità previste dagli artt. 4, 5 e 24 della legge 223/91 – realizzato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro nell'anno 1993;

- Partecipazione al progetto "Servizi preselezione con estensione ai soggetti appartenenti alle fasce deboli e gestione delle liste di mobilità" realizzato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Avellino nell'anno 1995;

- Partecipazione al progetto "Informatizzazione dei servizi" realizzato dall'Ufficio Provinciale del Lavoro di Avellino negli anni 1996/1997;

- Consigliera di Parità.

Cariche ed incarichi istituzionali ricoperti:

- Consigliere comunale c/o Comune di Volturara Irpina dal 1988 al 1993;

- Assessore con delega ai Lavori pubblici ex Legge 219/81 e- L.R. 42/82 - Agricoltura Servizi sociali presso Comune di Volturara Irpinia dal 1988 al 1993;

- Consigliere Comunità Montana Terminio Cervialto dal 30.11.1991 al 31.12.1993;

- Consigliera di Parità della Provincia di Avellino.

- Componente comitato tecnico consultivo Regionale per le aree naturali protette ex Legge regionale 33/93 su proposta del Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Avellino e designazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania dal 1996 al 1999;

- Componente Commissione MOA (Agricoltura) del Comune di Montemarano dal 1979 al 1989;

- Componente Consiglio Nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori del Partito Democratici di Sinistra;

- Componente della Commissione provinciale del Lavoro della Provincia di Avellino ex art. 12 della Legge n° 14/98;

- Componente della Consulta per le pari opportunità della Provincia di Avellino;

- Componente della rete nazionale delle Consigliere di Parità;

- Componente Direzione Regionale del partito dei Democratici di Sinistra;

- Componente dell'Esecutivo Regionale Donne del partito dei Democratici di Sinistra;

- Componente Segreteria Provinciale del partito dei Democratici di Sinistra;

- Componente dell'Esecutivo Provinciale delle donne dei Democratici di Sinistra;

- Componente della Direzione Provinciale dei Democratici di Sinistra;

- Responsabile sindacale aziendale C.G.I.L. presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Avellino nell'anno 1995;

- Componente Direttivo della funzione pubblica C.G.I.L. di Avellino nell'anno 2001;

- Componente sottocommissione art. 13, comma 4 – Politiche Attive per l'impiego e Sistema Informatico Lavoro -;

- Componente del gruppo di lavoro 3 – Fondi Strutturali, programmi comunitari, sviluppo locale, gruppo costituito e deliberato nell'ambito della rete nazionale delle consigliere di parità, in data 10.01.2003 – Ministero del Lavoro;

- Componente "Intergruppo Monitoraggio" costituito e deliberato nell'ambito della rete nazionale delle consigliere di parità, in data 16.05.2006 – Ministero del Lavoro;

- Componente gruppo di lavoro "Evoluzione Mercato del Lavoro e Nuove tipologie contrattuali".dalla sua costituzione nell'ambito della rete nazionale delle Consigliere di parità,Ministero del Lavoro, a tutt'oggi;

Partecipazione in qualità di relatrice:
- Al convegno **"La donna italiana nella nuova Europa"** organizzato dalla FIDAPA di Solfora in data 28.04.2000;

- Al seminario di studio **"Legislazione Pari Opportunità"** organizzato dal Comitato per le Pari Opportunità dell'ASL AV2 in data 30.04.2003;

- Al convegno Arco Latino **"Pari Opportunità e cittadinanza europea"** organizzato dalla Provincia di Avellino in data 28/29 novembre 2003;

- Alla presentazione dei **COF istituiti nell'ambito della Misura 3.14** nelle città di Avellino, Lioni, Cervinara, Quindici, in data 23.11.2003;

- Al convegno organizzato nell'ambito della festa **dell'8 marzo 2003** dalle donne non vedenti della provincia di Avellino;

- Agli incontri con i segretari politici regionali organizzati dalle associazioni di genere della Provincia di Avellino;

- All'incontro con la commissione Pari Opportunità del Comune di Solfora, in data 22.12.2003;

- Al seminario di presentazione della **misura C.3 fondi P.O.R.** rivolto alle funzionarie degli enti locali della Provincia di Avellino, in data 28.10.2003;

- Al convegno **"Donne creano Impresa"** organizzato dalla cooperativa sociale "La Goccia" a conclusione del progetto "l'Operatrice Socio Educativa ed i nuovi servizi per l'Infanzia" finanziato dal Ministero del Lavoro legge 125/91, in data 22.03.2004;

- Al seminario conclusivo del progetto **"F.L.O.R.A."** finanziato dal Ministero del Lavoro legge 125/91, in data 03.06.2004;

- Forum sulle politiche di Pari Opportunità **"Verso un patto per l'equità"** organizzato dalla regione Campania, Napoli in data 25/26.03.2004;

- Al seminario **"Conciliazione tempi di vita e di lavoro"** organizzato dal Comitato P.O. ASL AV 2, Avellino in data 26.11.2004;

- Al convegno di presentazione del progetto finanziato con i fondi P.O.R. Campania, misura 3.14 **"Le Donne del Borgo Terminio Cervialto, un cantiere per l'occupazione femminile nel turismo"**, in data 13.12.2004;

- All'incontro **"Discriminazioni e mondo del lavoro"** organizzato nell'ambito del progetto PON "Crea Impresa" dall'Istituto Tecnico Commerciale Statale G. Fortunato" di Avellino, in data 22.10.2004;

- All'incontro conclusivo **"Progetto PON"** realizzato dall'Istituto Tecnico Commerciale G. Fortunato di Avellino, in data 06.12.2004;

- Al convegno sull'**Immigrazione** organizzato dal Dipartimento di Formazione Regionale in Avellino;

- Al convegno di presentazione del progetto **"Irpinia terra del sud"** organizzato dal Comune di Montefusco (AV), in data 05.06.2004;

- Al seminario conclusivo di presentazione del bilancio delle **attività dei COF** istituiti nell'ambito della misura 3.14 nelle città Lioni, Cervinara, Quindici (AV);

- Alla conferenza **"Etica e Politica: il ruolo delle donne amministratrici"** organizzata dall'assessorato alla cultura del Comune di Sant'Angelo all'Esca (AV), in data 04.03.2005;

- All'incontro dibattito **"I Diritti delle donne sono diritti umani"** organizzato dalla Città di Mirabella Eclano (AV), in data 06.03.2005;

- Al convegno **"Donne e sviluppo turistico del territorio.** Il distretto turistico enogastronomico Taurasi Valle del Calore, come modello di sviluppo sostenibile e le sue possibili ricadute sull'occupazione femminile" organizzato dall'associazione Forum delle donne di Venticano in collaborazione con l'Amministrazione comunale di Venticano (AV), in data 19.03.2005;

- Al seminario conclusivo del progetto **"Parità con quale opportunità"** organizzato dall'Istituto Professionale "Giorni" di Avellino, in data 21.03.2005;

- Alla tavola rotonda **"Esperienze a confronto di imprenditorialità femminile nel settore vitivinicolo"** organizzato dalla giunta Regionale della Campania A.G.C. Sviluppo Attività settore primario, in Atripalda (AV), in data 06.052005;

- All'incontro dibattito **"Pari Opportunità nel governo del territorio, più donne, più qualità, più sviluppo?"** in Quadrelle (AV), in data 12.05.2005;

- Alla tavola rotonda **"Raccolta Differenziata: Opinioni a confronto"** organizzata dalla Cooperativa Welcome in collaborazione con la Comunità Montana dell'Ufita in Grottaminarda, in data 08.10.2005;

- Al seminario **"Donne e Politica"** organizzato dalla Facoltà di Sociologia dell'Università degli Studi di Salerno;

- Al convegno **"Il T.U.E.L. nell'ottica delle risorse umane e del revisore contabile dei conti anche in prospettiva di genere"** organizzato dalla Federazione Italiana Donne Dottore Commercialiste in Avellino;

- Al progetto "Iniziative di orientamento e rimotivazione allo studio per favorire nell'ambito della misura 7 azione 7.3 FSE organizzato dall'Istituto Secondario Superiore "F. De Sanctis" di Sant'Angelo dei Lombardi (AV);

- Al seminario "**La partecipazione delle donne del Borgo**" organizzato dall'Università degli Studi di Napoli nell'ambito del progetto finanziato con la misura 3.14 in Montemarano (AV), in data 11.10.2005;

- Ai seminari relativi al progetto "**Formarsi per formare**" realizzati dall'Istituto Magistrale "P.E. Imbriani" di Avellino, in data 11.11.2005;

- Al convegno di presentazione della seconda fase di attuazione del protocollo sperimentale d'intesa – **Misura 3.14 – POR Campania 2000/2006** organizzato dal COF di Lioni (AV), in data 22.02.2006;

- Al convegno di presentazione della procedura relativa alla concessione delle agevolazioni di cui al regime di aiuto a favore dell'imprenditoria femminile di Lioni (AV), in data 15.07.2007;

- Alla tavola rotonda "**La promozione dello sviluppo locale in un'ottica di genere: criticità e punti di forza delle donne**" organizzato centro interdipartimentale di ricerca L.U.P.T. Università degli Studi Federico II" Napoli – Comunità Montana Terminio Cervialto, Nusco (AV), in data 28.04.2006;

- All'incontro "**fase diffusione promozione servizi COF**" organizzato dal Centro per l'occupabilità femminile di Avellino, in data 21.06.2006;

- Alla tavola rotonda "**Scenari di sviluppo per i centri per l'occupabilità femminile in Campania**" organizzato dal COF di Avellino, in data 20.07.2006;

- Al convegno "**Pari Opportunità – Le donne attraverso il tempo**" organizzato in collaborazione del comune di Frigento (AV), in data 18.08.2006;

- Al seminario "**Il concetto di conciliazione tra vita e lavoro – gli strumenti normativi a sostegno della genitorialità**" organizzato dal COF di Avellino nell'ambito della misura 3.14, fondi POR in Avellino, in data 20.11.2006;

- All'incontro "**1946/2006, 60 anni di voto alle donne: una conquista che continua…" organizzato dalla Commissione Pari Opportunità – Università degli Studi di Salerno, in data 22.12.2003;**

- Al seminario "**la flessibilità e i CC.NN.LL**". organizzato dal Comitato P.O. ASL AV2 in Avellino, in data 27.11.2006;

- Alla tavola rotonda "**Qualità ed incisività degli strumenti per la formazione continua**" organizzato dal COF di Avellino, in data 14.12.2006;

- Alla presentazione del progetto "**ZAFIA**" organizzato dal laboratorio per l'occupabilità femminile, dal Comune di Mugnano del Cardinale, in data 21.12.2006.

Pubblicazioni ideate e curate:

- "**Donne e Lavoro" - Percorsi tra assenze e libertà femminili**, febbraio 2005;

- "**Discriminazioni nel mondo del Lavoro**", luglio 2005;

- "**Donne, Lavoro, Diritti, Servizi**", gennaio 2006;

- "**Guida art. 9 Legge 53/2000**", settembre 2005;

- "**Il lavoro femminile nel contesto socio-economico della Provincia di Avellino**", settembre 2006;

- Brochure: "**Discriminazioni in ragione del sesso";**

- Brochure: "**Ruolo e compiti della Consigliera di Parità**";

- Contributo Brochure illustrativa "**Compiti COF di Avellino**";

Ha collaborato con **contributo scientifico – "Itinerari formativi e lavorativi nella Provincia di Avellino"** a cura della Provincia di Avellino e Centro per l'impiego di Avellino;

Collaborazioni a pubblicazioni:
- Ha collaborato ai Quaderni dei Gruppi di lavoro "Evoluzione mercato del lavoro" (L. 30/03 e D.Lgs 276/03) – Attività 2004/2005 a cura del gruppo di lavoro – Ministero del lavoro;

- Ha collaborato alla rivista bimestrale della provincia di Avellino:
- Articoli:

1) "**Le Azioni Positive e i Diritti delle Donne**", in gennaio/febbraio 2005;
2) "**Discriminazione nel mondo del Lavoro**", in settembre/ottobre 2005.

Ha ideato e realizzato i progetti:
- In collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza i Seminari di Studio "*Discriminazioni nel mondo del lavoro*" rivolto alle avvocate ed avvocati della Provincia di Avellino;

- In collaborazione con l'Università degli la Facoltà di Salerno, Facoltà di Economia e Commercio i Seminari di studio "*Diffusione della cultura sulle pari opportunità*" rivolto agli operatori dei Centri per l'impiego della Provincia di Avellino;

- In collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza i Seminari di Studio "*Le Pari Opportunità nel mondo del Lavoro*" rivolto agli organismi di parità, P.A., comitati PO. Istituzioni, donne della provincia di Avellino;

- In collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Giurisprudenza i Seminari di Studio "*Gender Budgting – La Costruzione dei bilanci pubblici secondo la prospettiva di genere*" rivolto ai segretari comunali, funzionari degli enti locali, amministratori degli enti locali, istituzioni in genere, organismi di parità.

Ha partecipato apportando un contributo teorico:

- Al convegno nazionale "Mercato del Lavoro, Conciliazione, Governance – Lo sviluppo dell'occupazione femminile" organizzato dal Sottosegretario di Stato – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel febbraio 2002;

- Alla conferenza nazionale "La strategia europea, nazionale e regionale per le politiche occupazionali, l'inclusione sociale e gli interventi per le risorse umane" organizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in Benevento, in data 10/11.07.2002;

- Al convegno "Centri per l'impiego/Obbligo formativo" organizzato dall'Amministrazione Provinciale di Avellino, in data 29.10.2002;

- Agli incontri degli organismi di parità della regione Campania nei giorni 15.07.2003 e 20.10.2003;

- Agli incontri della Rete delle Consigliere della Regione Campania;

- Agli incontri organizzati dall'assessorato per le Pari Opportunità della Regione Campania trattanti gli argomenti: Misura 3.14, modifica art. 51 della Costituzione;

- Agli incontri della rete partenariale per le pari opportunità della Regione Campania;

- Alla rete delle Consigliere di Parità in Roma;

- Al primo incontro di studio delle Consigliere di Parità organizzato dall'ufficio Nazionale della Consigliera di Parità in collaborazione dell'ISFOL – Lamezia Terme – Napoli – Tivoli a partire dal 20.05.2004;

- Al seminario "Consigliere di Parità" organizzato dall'ISFOL in Napoli, in data 24.09.2004;

- Alle riunioni del gruppo di lavoro n° 8 "Nuove tipologie lavorative" di cui è componente;

- Al dibattito "La donna sommersa" organizzato dall'ARCIDONNA in Napoli, in data 19.03.2004;

- Alla presentazione del rapporto Art. 9 Legge 125/91 – Rapporti delle Aziende organizzato dalla Consigliera di parità Regionale in Napoli, in data 24.02.2004;

- Ai tavoli di lavoro promossi dall'assessorato al lavoro della Regione Campania in Napoli;

- Agli incontri della rete partnariale per le Pari Opportunità promossi dalle animatrici per le Pari Opportunità della Provincia di Avellino;

- Agli incontri sull'imprenditoria femminile Legge 215/92 organizzati dal Comitato per l'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Avellino;

- Al primo forum sulle Politiche di Pari Opportunità "Che genere di sviluppo, Uguaglianza e Pari Opportunità nel Governo del territorio" organizzato dall'Assessorato alle Pari Opportunità della Regione Campania in Napoli, in data 25/26.03.2004;

- All'audizione promossa dalla Presidente della VI Commissione Regionale della Campania su "La Legge regionale per la dignità e la cittadinanza sociale" in Napoli, nel dicembre 2005;

- All'incontro promosso dall'assessore provinciale alle politiche sociali su "La Legge per la Dignità e la Cittadinanza Sociale" in Avellino, nel dicembre 2005;

- Al Forum "Lo Stato Sociale in Irpinia" organizzato dalla Giunta Regionale della Campania, Assessorato Istruzione e Formazione, Lavoro e Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Problemi Immigrazione in Avellino, in data 01.12.2005;

- Al convegno "Scelte difficili in contesti estranei: l'IVG tra le donne immigrate" nell'ambito del progetto MIRA, Regione Campania in Avellino, in data 24.01.2006.

Ha ideato ed organizzato ,curandone la relazione introduttiva:
- Il convegno sulla "**Legislazione per le Pari Opportunità – Stato di Attuazione**", in data 04.06.2003, presso la sede della Provincia di Avellino;

- Incontri con i segretari provinciali dell'O.O.S.S., con l'assessore al lavoro ed il Presidente della Provincia di Avellino volti alla diffusione della brochure sui **casi di discriminazioni** prodotta dall'Ufficio della Consigliera di parità della Provincia di Avellino, in data 25.07.2003;

- Ha promosso, unitamente alle animatrici di Parità della Provincia di Avellino, le associazioni di genere, le referenti per le Pari Opportunità delle O.O.S.S. e datoriali di Avellino una serie di conferenze stampa con l'obiettivo di pubblicizzare i **compiti e le attività e le iniziative della Consigliera di parità;**

- Il "**Forum delle amministratrici della Provincia di Avellino**", in data 22.12.2003;

- Un'incontro **con i/le referenti per le Pari opportunità degli enti locali della Provincia** di Avellino, in data 15.12.2003;

- Il convegno di presentazione dei Seminari Informativi "**Discriminazione e mondo del lavoro**" in collaborazione con il Dipartimento di Storia e Teoria del diritto della Facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Salerno, nel maggio 2004;

- Il convegno di presentazione dei Seminari Informativi "**Diffusione della cultura sulle Pari Opportunità per gli operatori dei centri per l'impiego**" in collaborazione con il Dipartimento di Studi e Ricerche aziendali della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Salerno;

- Il primo Forum delle amministratrici della Provincia di Avellino "**Le Pari Opportunità in tutti i settori della società da quello economico a quello politico in Avellino, in data** 08.03.2004;

- La tavola rotonda "**Pari Opportunità nel mondo del lavoro: analisi, strategie, prospettive**" in collaborazione con il Dipartimento di Studi e Ricerche aziendali della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Salerno in Avellino, in data 30.09.2004;

- Il convegno conclusivo dei seminari di studio su "**Discriminazioni e mondo del lavoro**" in data 29.06.2004;

- Il convegno di presentazione del libro "**Donne e Lavoro – Percorsi tra assenze** e **libertà femminile**" in collaborazione con la Presidenza della Provincia di Avellino, l'associazione di genere CENTRODONNA, ed il Forum delle amministratrici della Provincia di Avellino, in data 08.03.2005;

- Il dibattito "**Le idee delle donne Irpine, per la promozione e la valorizzazione della risorsa femminile nel mondo del lavoro**" in Avellino, in data 08.03.2005;

Il convegno di presentazione del libro "**Discriminazione nel mondo del lavoro**" in Avellino, in data 14.07.2005;

- Il convegno di presentazione dei seminari di studio "**Le Pari Opportunità nel mondo del lavoro**" realizzato in collaborazione con la Facoltà di Giurisprudenza di Salerno in Avellino, in data 07.09.2005;

- Il convegno conclusivo dei seminari di studio "**Le Pari Opportunità nel mondo del lavoro**" in collaborazione con le refenti Pari opportunità CGIL, CISL, UIL, UGL, in data 09.10.2005;

- L'incontro "**Le proposte della Consulta della Regione" in collaborazione con la Consulta regionale Femminile** in Avellino, in data 29.11.2005;

- Il convegno di presentazione del sito Web della Consigliera di Parità "**Comunicazione istituzionale e strumenti Web dell'Ufficio della Consigliera di parità**" in Avellino, in data 10.07.2006;

- Presentazione dell'indagine "**Il Lavoro Femminile nel contesto socio-economico della Provincia di Avellino**" in Avellino, in data 23.10.2006;

- Il convegno di presentazione dei seminari informativi "**Gender Budgeting** – La **costruzione dei bilanci degli enti locali secondo le prospettive di genere**" in collaborazione con l'Università degli Studi di Salerno in Avellino, in data 15.11.2006.

Ha partecipato ai tavoli di concertazione e programmazione e partnariato:
- "Borgo Terminio Cervialto" promosso dalla Comunità Montana Terminio Cervialto, in data 23.01.2003 e 24.07.2003;

- Workshop per il P.I. Filiera enogastronomia – Partenariato promosso dall'assessorato all'agricoltura della Provincia di Avellino, in data 21.03.2003;

- Al protocollo sperimentale d'intesa siglato con la regione Campania per l'attuazione della misura 3.14 e promosso dalla Provincia di Avellino;

- "Patto del calore" promosso dalla Provincia di Avellino;

- "Promozione e Marketing turistico" POR Campania 2000/2006 promosso dalla Provincia di Avellino;

- POR 2000/2006 Mis. 4.24 ambito 4 promosso dalla Provincia di Avellino;

- POR 2000/2006 Mis. 4.24 ambito 3 promosso dalla Provincia di Avellino;

- POR 2000/2006 Mis. 4.24 ambito 2 promosso dalla Provincia di Avellino;

- POR 2000/2006 Mis. 4.24 ambito 1 promosso dalla Provincia di Avellino;

- Ha partecipato quale relatrice e promosso innumerevoli altri incontri pubblici relativi alla promozione delle politiche di pari opportunità nel mondo del lavoro e di promozione di politiche attive del lavoro.

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

Avellino, lì 24.1.07
Distinti Saluti

Dr. ssa .Domenica Marianna Lomazzo

07A06278

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 3 luglio 2007.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria - Anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)* ;

Viste le direttive dell'Unione europea nn. 1026 e 1027 del 18 dicembre 1978;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000, con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche e, in particolare quella relativa al corso di laurea in medicina veterinaria, classe 47/S;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2007-2008;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;

Vista la rilevazione del fabbisogno relativo alla professione di veterinario per l'anno accademico 2007-2008, di cui all'Accordo Stato-regioni in data 31 maggio 2007;

Viste le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Ritenuto di condividere le ponderate considerazioni espresse dal citato Tavolo da cui deriva la opportunità di definire l'offerta formativa degli atenei correlandola alla richiamata rilevazione attraverso una progressiva riduzione su base pluriennale a partire dal prossimo anno accademico, tenendo anche conto della qualità formativa così come richiesta dalle direttive dell'Unione europea nn.1026 e 1027 del 18 dicembre 1978 e della conseguente approvazione da parte dell'European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE);

Ritenuto, in tal caso, che la definizione in riduzione dell'offerta formativa non si estenda a quegli atenei che hanno ottenuto dal predetto Organismo un riconoscimento di qualità a livello europeo e, al contrario riguardi, nella misura fissata per il prossimo anno accademico del dieci per cento, quegli Atenei che non presentano adeguati requisiti funzionali e strutturali e nella misura del cinque per cento le rimanenti sedi;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2007-2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S e di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina veterinaria afferente alla classe 47/S è determinato in n. 1.481. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati n. 1.342 posti ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 139 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alla tabella allegata al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria - Classe 47/S anno accademico 2007-2008

Università	*Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	135
Bologna	150
Camerino	76
Catanzaro	22
Messina	90
Milano	180
Napoli "Federico II"	114
Padova	70
Parma	77
Perugia	90
Pisa	90
Sassari	43
Teramo	85
Torino	120
Totale	**1.342**

07A06387

DECRETO 3 luglio 2007.

Determinazione del numero di posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria - Anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale in data 28 novembre 2000, con il quale sono state determinate le classi delle lauree specialistiche;

Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme in materia di autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007, con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti della prova di ammissione al corso di laurea specialistica in odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2007-2008;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189 e in particolare, l'art. 26;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005, con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008 riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta formativa potenziale deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la rilevazione del fabbisogno relativo alla professione di odontoiatra per l'anno accademico 2007- 2008, di cui all'Accordo Stato-Regioni in data 31 maggio 2007;

Viste le considerazioni condivise dal Tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della Salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i Presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini dei veterinari italiani;

Ritenuto di condividere che la formazione professionale degli odontoiatri richieda esercitazioni specifiche e che, allo scopo, debba risultare indispensabile l'effettivo utilizzo da parte degli studenti di dotazione tecnica (poltrone attrezzate, c.d. riuniti), atta a garantire una formazione di qualità e il cui rapporto ottimale si ritiene debba essere di almeno un «riunito» per ogni studente;

Ritenuto, conseguentemente di stabilire in riduzione l'offerta potenziale formativa presso le sedi che non risultino dotate delle strutture corrispondenti al rapporto di cui sopra;

Ritenuto, altresì, di condividere anche con il Ministero della salute la opportunità di definire l'offerta formativa degli atenei correlandola alla richiamata rilevazione attraverso una progressiva riduzione su base pluriennale che per il prossimo anno accademico viene stabilita nella misura del 5 per cento;

Ritenuto di dover determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S;

Ritenuto di dover disporre la ripartizione dei posti stessi tra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, i posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in odontoiatria e protesi dentaria afferente alla classe 52/S sono determinati in numero di 848.

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 sono destinati n. 782 posti, ripartiti fra le Università secondo la tabella allegata che costituisce parte integrante del presente decreto, e agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati n. 66 posti secondo la riserva contenuta nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea specialistica/magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria /Classe 52/S anno accademico 2007-2008

Università	*Comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.*
Bari	35
Bologna	28
Brescia	17
Cagliari	19
Catania	22
Catanzaro	10
Chieti	42
Ferrara	13
Firenze	22
Foggia	10
Genova	28
L'Aquila	25
Messina	24
Milano	52
Milano "Bicocca"	19
Milano Cattolica "S.Cuore"	24
Modena e Reggio Emilia	14
Napoli "Federico II"	21
Napoli Seconda Università	23
Padova	28
Palermo	15
Parma	10
Pavia	19
Perugia	4
Pisa	14
Politecnica delle Marche	24
Roma "La Sapienza" I Facoltà	57
Roma - "Tor Vergata"	31
Sassari	19
Siena	24
Torino	38
Trieste	15
Varese Insubria	19
Verona	17
Totale	**782**

07A06388

DECRETO 5 luglio 2007.

Determinazione del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, e per gli studenti non comunitari residenti all'estero - Anno accademico 2007/2008.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri», convertito in legge 17 luglio 2006, n. 233;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 2001 con il quale si è provveduto alla determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie;

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2007 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea programmati a livello nazionale per l'anno accademico 2007-2008;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5, così come sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione»;

Viste le disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 con le quali sono state regolamentate le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per il triennio 2005-2007;

Visto il contingente riservato agli studenti stranieri per l'anno accademico 2007-2008, riferito alle predette disposizioni;

Vista l'offerta potenziale formativa deliberata dagli organi accademici con espresso riferimento ai parametri di cui all'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264;

Vista la rilevazione del fabbisogno delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2007-2008, di cui all'Accordo Stato-regioni in data 31 maggio 2007;

Viste le considerazioni espresse dal tavolo tecnico istituito con decreto 3 maggio 2007 in vista della programmazione dei corsi universitari per il prossimo anno accademico, di cui fanno parte i rappresentanti del Ministero della salute, della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, del Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario, dell'Osservatorio delle professioni sanitarie, i presidenti delle conferenze dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e di medicina veterinaria, della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e della Federazione degli ordini veterinari italiani;

Ritenuto di accogliere i criteri di cui alle richiamate considerazioni circa la necessità di correlare l'offerta potenziale formativa per ciascuna figura professionale, al fabbisogno sanitario a livello nazionale, valutandone anche la situazione occupazionale in genere;

Ritenuto, conseguentemente, di accogliere l'offerta potenziale formativa definita da ciascuna università qualora risulti complessivamente, al di sotto dell'esigenza del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto invece di definire in riduzione l'offerta potenziale formativa qualora risulti a livello nazionale, al di sopra delle esigenze sia del servizio sanitario sia delle prospettive occupazionali delle singole figure professionali;

Ritenuto in quest'ultima ipotesi di operare con riferimento alle esigenze delle singole regioni e province autonome e di coordinare a questo scopo la programmazione degli atenei che operano in ambito regionale;

Ritenuto altresì di tener conto delle eventuali esigenze di regioni limitrofe non soddisfatte nel proprio ambito territoriale;

Ritenuto, pertanto, di determinare per l'anno accademico 2007/2008 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di laurea delle professioni sanitarie;

Considerato di dover disporre la ripartizione degli stessi fra le università;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2007/2008, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie è determinato per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, come di seguito indicato per ciascuna classe di afferenza e tipologia di corso:

Classe SNT/1:

c.d.l. in infermieristica	n. 14.484
c.d.l. in ostetricia	n. 1.067
c.d.l. in infermieristica pediatrica	n. 314

Classe SNT/2:

c.d.l. in podologia	n. 195
c.d.l. in fisioterapia	n. 2.332
c.d.l. in logopedia	n. 518
c.d.l. in ortottica ed assistenza oftalmologica	n. 240
c.d.l. in terapia della neuro e psicomotricità della età evolutiva	n. 376
c.d.l. in tecnica della riabilitazione psichiatrica	n. 399
c.d.l. in terapia occupazionale	n. 246
c.d.l. in educazione professionale	n. 720

Classe SNT/3:

c.d.l. in tecniche audiometriche	n. 126
c.d.l. in tecniche di laboratorio biomedico	n. 1.250
c.d.l. in tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia	n. 1.476
c.d.l. in tecniche di neurofisiopatologia	n. 181
c.d.l. in tecniche ortopediche	n. 132
c.d.l. in tecniche audioprotesiche	n. 292
c.d.l. in tecniche in fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare	n. 193
c.d.l. in igiene dentale	n. 692
c.d.l. in dietistica	n. 301

Classe SNT/4:

c.d.l. in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro	n. 905
c.d.l. in assistenza sanitaria	n. 297

2. In particolare, agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, sono destinati i posti secondo la ripartizione di cui alle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente decreto, mentre agli studenti stranieri residenti all'estero sono destinati i posti secondo la riserva contenuta, per singolo corso di laurea, nel contingente di cui alle disposizioni ministeriali in data 21 marzo 2005 citate in premesse.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia in base alla graduatoria di merito nei limiti dei corrispondenti posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

2. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti non comunitari residenti all'estero in base ad apposita graduatoria di merito nel limite del contingente ad essi riservato definito nelle ricordate disposizioni in data 21 marzo 2005.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il Ministro: MUSSI

ALLEGATO

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/1		
	Professioni sanitarie Infermieristiche e professione sanitaria Ostetrica		
	INFERMIERISTICA	**OSTETRICIA**	**INFERMIERISTICA PEDIATRICA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	460	24	
Bologna	558	30	
Brescia	400	25	
Cagliari	120	10	
Catania	100	20	
Catanzaro "Magna Graecia"	696	21	
Chieti	225	20	
Ferrara	205	20	
Firenze	450	40	
Foggia	87	32	
Genova	350	25	10
L'Aquila	225	20	
Messina	500	25	50
Milano	640	45	20
Milano Bicocca	300	35	
Milano S.Raffaele	70		
Milano Cattolica "S. Cuore"	515	11	
Modena e Reg. Emilia	315	36	
del Molise	70	20	
Napoli Federico II	300	50	50
Napoli Seconda Università	340	50	30
Padova	545	27	
Palermo	170	25	
Parma	210	28	
Pavia	200	15	
Perugia	202	25	
Pisa	300	20	30
Politecnica delle Marche	375	30	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	1.449	50	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	150	24	9
Roma "Tor Vergata"	900	40	20
Roma Campus Bio Medico	70		
Sassari	100	10	
Siena	230	10	
Torino	720	25	30
Trieste	80	15	
Udine	160	20	
Varese " Insubria"	125	15	
Vercelli Piemonte Orientale	400	25	23
Verona	663	20	
Totale	**13.975**	**983**	**302**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2			
	Professioni sanitarie della Riabilitazione			
	PODOLOGIA	**FISIOTERAPIA**	**LOGOPEDIA**	**ORTOTTICA ED ASSISTENZA OFTALMOLOGICA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		203	20	10
Bologna	20	54	7	6
Brescia		72		
Cagliari		20		
Catania		30	8	6
Catanzaro "Magna Graecia"		46	16	
Chieti		65		8
Ferrara		52	9	5
Firenze	10	60	7	10
Foggia		28	25	
Genova	15	120	15	10
L'Aquila		100		8
Messina		53	10	8
Milano	20	65	20	15
Milano Bicocca		36		
Milano S.Raffaele		26		
Milano Cattolica "S. Cuore"		57	45	10
Modena e Reggio Emilia		35	7	
del Molise				
Napoli Federico II		80	20	20
Napoli Seconda Università	20	100	60	10
Padova		92	12	10
Palermo	14	35	25	10
Parma		35	7	10
Pavia		26		15
Perugia	23	25	24	
Pisa	15	29	8	
Politecnica delle Marche		30		
Roma "La Sapienza" I Facoltà		196	35	12
Roma "La Sapienza" II Facoltà	24	20		
Roma "Tor Vergata"	20	104	25	16
Roma Campus Bio Medico				
Sassari		25	20	
Siena		22	20	6
Torino		50	25	5
Trieste		30		
Udine		30		
Varese " Insubria"		29		
Vercelli Piemonte Orientale		45		
Verona		65	12	
Totale	**181**	**2.190**	**482**	**210**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/2			
	Professioni sanitarie della Riabilitazione			
	TERAPIA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA' DELL'ETA' EVOLUTIVA	**TECNICA DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA**	**TERAPIA OCCUPAZIONALE**	**EDUCAZIONE PROFESSIONALE**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		45		60
Bologna				38
Brescia		8		60
Cagliari				
Catania		20		
Catanzaro "Magna Graecia"		11		
Chieti			30	
Ferrara		7		30
Firenze	15			30
Foggia				25
Genova		15		15
L'Aquila		25		
Messina	10	10		
Milano	25	20	20	40
Milano Bicocca	25			
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"	22	18	50	
Modena e Reggio Emilia		14		
del Molise		25		
Napoli Federico II				
Napoli Seconda Università	55	20		
Padova	12		14	58
Palermo	23	25		
Parma				
Pavia	15	12	15	
Perugia				
Pisa	20	12	30	
Politecnica delle Marche				40
Roma "La Sapienza" I Facoltà	70	12	60	
Roma "La Sapienza" II Facoltà			14	
Roma "Tor Vergata"	50	16		50
Roma Campus				
Sassari		10		
Siena				
Torino	10	20		150
Trieste				
Udine				50
Varese " Insubria"				50
Vercelli Piemonte Orientale				
Verona		22		
Totale	**352**	**367**	**233**	**696**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3			
	Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-diagnostica)			
	TECNICHE AUDIOMETRICHE	**TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO**	**TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA**	**TECNICHE DI NEUROFISIOPATOLOGIA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	5	25	45	5
Bologna		25	40	12
Brescia		35	35	
Cagliari		15	20	
Catania	8	20	10	10
Catanzaro "Magna Graecia"	4	26	26	
Chieti		30	25	
Ferrara	5	16	40	
Firenze	5	25	55	5
Foggia		35	38	
Genova		20	35	10
L'Aquila		30	30	
Messina	8	25	10	10
Milano	10	50	45	12
Milano Bicocca		25	30	
Milano S.Raffaele				
Milano Cattolica "S. Cuore"		45	75	5
Modena e Reggio Emilia		20	55	
del Molise				
Napoli Federico II	14	50	55	20
Napoli Seconda Università		45	55	
Padova	4	18	73	7
Palermo		30	40	
Parma	5	20	23	
Pavia		15	35	10
Perugia		25	25	
Pisa	5	30	30	5
Politecnica delle Marche			25	
Roma "La Sapienza" I Fac.	10	185	160	15
Roma "La Sapienza" II Fac.		29	29	5
Roma "Tor Vergata"	8	45	35	5
Roma Campus				
Sassari				
Siena	5	30	15	5
Torino	5	57	65	10
Trieste		15	15	
Udine		15	30	5
Varese " Insubria"		15	15	
Vercelli Piemonte Orientale		28	25	
Verona		45	43	
Totale	**101**	**1.164**	**1.407**	**156**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/3				
	Professioni sanitarie Tecniche (area tecnico-assistenziali)				
	TECNICHE ORTOPEDICHE	**TECNICHE AUDIOPROTESICHE**	**TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE**	**IGIENE DENTALE**	**DIETISTICA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla egge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari		10	10	72	15
Bologna	15			25	6
Brescia				15	10
Cagliari				15	
Catania		8	10	6	5
Catanzaro "Magna Graecia"			11	26	
Chieti			10		10
Ferrara		15		12	6
Firenze	10	5		10	8
Foggia					15
Genova	10		10	25	15
L'Aquila				20	10
Messina		8		10	5
Milano		25	10	40	19
Milano Bicocca				20	
Milano S.Raffaele				25	
Milano Cattolica "S. Cuore"	8		25	30	15
Modena e Reggio Emilia			11	12	6
del Molise					15
Napoli Federico II	10	10	25	10	30
Napoli Seconda Università		10		15	
Padova		28		29	13
Palermo				12	5
Parma		10			
Pavia	10		10	10	13
Perugia					5
Pisa		20	5	15	8
Politecnica delle Marche				20	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	20	12	5	48	12
Roma "La Sapienza" II Facoltà	20		5		
Roma "Tor Vergata"	20	10	5	24	12
Roma Campus Biomedico					8
Sassari				10	
Siena		80	5	8	8
Torino		5		15	15
Trieste				20	
Udine					
Varese " Insubria"			5	13	
Vercelli Piemonte Orientale				15	
Verona		13	12	12	
Totale	**123**	**269**	**174**	**639**	**289**

ATENEI	Determinazione del numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie afferenti alla classe SNT/4	
	Professioni tecniche della Prevenzione	
	TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL'AMBIENTE E NEI LUOGHI DI LAVORO	**ASSISTENZA SANITARIA**
	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.	Comunitari e non comunitari di cui alla legge 30 luglio 2002 n. 189, art. 26.
Bari	40	20
Bologna	30	
Brescia	20	50
Cagliari		15
Catania		
Catanzaro "Magna Graecia"		
Chieti	21	30
Ferrara		
Firenze	35	20
Foggia		
Genova	15	10
L'Aquila	20	
Messina	30	
Milano	25	25
Milano Bicocca		
Milano S.Raffaele		
Milano Cattolica "S. Cuore"	40	10
Modena e Reggio Emilia		
del Molise	25	
Napoli Federico II	25	
Napoli Seconda Università	45	
Padova	27	25
Palermo	25	
Parma	29	
Pavia	20	
Perugia	25	25
Pisa	40	
Politecnica delle Marche	40	
Roma "La Sapienza" I Facoltà	85	30
Roma "La Sapienza" II Facoltà	24	
Roma "Tor Vergata"	20	
Roma Campus		
Sassari	30	
Siena	25	25
Torino	33	
Trieste	30	
Udine		
Varese " Insubria"		
Vercelli Piemonte Orientale		
Verona	25	
Totale	**849**	**285**

07A06386

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro, durante la giornata del 12 giugno 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, dalle ore 9,45 alle ore 12,30, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Catanzaro sono rimasti chiusi al pubblico, dalle ore 9,45 alle ore 12,30 del 12 giugno 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catanzaro, in data 29 giugno 2007 ha preso atto della temporanea chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06338

PROVVEDIMENTO 4 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia, durante la giornata del 12 giugno 2007, a seguito della chiusura al pubblico degli sportelli, per assemblea del personale.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che a seguito di assemblea del personale, gli sportelli dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico presso l'ACI di Vibo Valentia sono rimasti chiusi al pubblico, durante la giornata del 12 giugno 2007.

La Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Catanzaro, in data 3 luglio 2007 ha preso atto della temporanea chiusura degli sportelli di cui trattasi.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni del direttore regionale:

1) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

2) regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

b) Disposizioni normative relative all'atto adottato:

1) decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

2) legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 4 luglio 2007

Il direttore regionale f.f.: PERRI

07A06339

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, per assemblea del personale il giorno 7 giugno 2007 dalle ore 11,30 alle ore 12,30 e il giorno 8 giugno 2007 dalle ore 11 alle ore 12. Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Arezzo, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 luglio 2007

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

07A06393

PROVVEDIMENTO 5 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno il giorno 7 giugno 2007, per assemblea del personale.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Livorno, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura Generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 luglio 2007

Il direttore regionale reggente: BASTIANACCI

07A06394

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 5 luglio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dei servizi all'Ufficio provinciale di Viterbo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL LAZIO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recanti norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima

dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'Ufficio occorre verificare che, lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota inviata in data 26 giugno 2007, prot. n. 5412, con la quale è stata comunicata che per il giorni 31 maggio, 1º giugno e 7 giugno, c'è stato un mancato funzionamento del sistema operativo creando problemi all'ufficio e al rapporto con l'utenza nell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio provinciale di Viterbo;

Vista la nota n. 317 E/G del 23 agosto 2004 inviata all'Ufficio del garante del contribuente ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. R/16123, che individua nella direzione regionale, la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 prot. 17500/2003 del 26 febbraio 2003, con la quale l'Agenzia del territorio dispone l'attivazione delle direzioni regionali e la cessazione delle direzioni compartimentali;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare e mancato funzionamento dell'Ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Determina:

Il periodo di mancato funzionamento dei servizi all'Ufficio provinciale di Viterbo del sotto indicato Ufficio è accertato come segue:

per giorno 31 maggio, 1º giugno, 4 giugno e 7 giugno 2007, malfunzionamento del sistema operativo e sospensione delle attività connesse ai servizi dell'Ufficio provinciale di Viterbo; regione Lazio: Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2007

Il direttore regionale: MOLINARI

07A06341

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 luglio 2007.

Rettifica alla determinazione n. 152 del 31 maggio 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita del medicinale «Lucentis». (Determinazione n. 537/07).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione n. 152 del 31 maggio 2007, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale LUCENTIS, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 130 del 7 giugno 2007;

Considerata la documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica:

All'art. 2 (classificazione ai fini della rimborsabilità), dove è scritto:

confezione 10 mg/ml soluzione iniettabile 0,3 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) 1 flaconcino con un ago filtro 1 ago per iniezione ed 1 siringa;

A.I.C. n. 037608015/E (in base 10) 13VQLH (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»,

leggasi:

confezione 10 mg/ml soluzione iniettabile 0,3 ml soluzione iniettabile in flaconcino (vetro) 1 flaconcino con un ago filtro 1 ago per iniezione ed 1 siringa;

A.I.C. n. 037608015/E (in base 10) 13VQLH (in base 32);

classe di rimborsabilità «C» per sfavorevole rapporto costo/beneficio.

Roma, 3 luglio 2007

Il direttore generale: MARTINI

07A06282

GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PROVVEDIMENTO 14 giugno 2007.

Trattamento dei dati sensibili per l'accesso di medici in zone a traffico limitato.

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componente e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Visto il codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196);

Visto il codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni);

Vista la disciplina rilevante in materia di installazione e esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato (decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;

Relatore il dott. Mauro Paissan;

Premesso:

1. QUESTIONI PROSPETTATE.

Sono pervenute a questa Autorità alcune segnalazioni di medici che ipotizzano una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che deriverebbe dalle modalità seguite e dagli elementi richiesti (in particolare, dai comuni) per verificare il rispetto delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare da parte dei medici che effettuano visite domiciliari nelle zone a traffico limitato (ztl).

In particolare, è stato chiesto di verificare se rispettino la disciplina in materia di protezione dei dati personali:

a) la richiesta da parte di comuni rivolta a medici privi di un permesso per accedere ad una ztl di comunicare, per ogni accesso e, generalmente, entro settantadue ore dalla visita medica domiciliare, generalità e altre informazioni che identificano la persona visitata (quali, ad esempio, il codice regionale o la ricevuta fiscale, a seconda che si tratti di «paziente ASL» o di persona visitata privatamente), oppure di produrre una dichiarazione resa dalla stessa persona visitata, anche sulla copia di un documento di identità valido, da cui risulti il tempo e il luogo della visita; ciò, unitamente all'indicazione del luogo, giorno e ora in cui si è verificato l'intervento medico, allo scopo di non applicare al professionista la sanzione per l'accesso non autorizzato alla ztl;

b) la correlata richiesta, proveniente in particolare da uffici territoriali di governo, di presentare documenti contenenti i predetti dati personali ai fini dell'accoglimento del ricorso presentato avverso la contestazione da parte di comuni della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl.

2. QUADRO DI RIFERIMENTO IN TEMA DI ZONE A TRAFFICO LIMITATO.

Nelle zone a traffico limitato, l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3, comma 1, n. 54, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada»).

Con deliberazione della giunta comunale, i comuni provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento può essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché a modifica o integrazione della predetta deliberazione (art. 7, comma 9, decreto legislativo n. 285/1992).

Impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato possono essere utilizzati per rilevare dati riguardanti il luogo, il tempo e i veicoli che accedono al centro storico o alle zone a traffico limitato. Gli impianti raccolgono dati sugli accessi rilevando immagini in caso di infrazione. La procedura sanzionatoria ha luogo in presenza di una violazione documentata con immagini. L'organo competente accerta l'identità del soggetto destinatario della notifica della violazione e redige il verbale di contestazione (art. 3, commi 1 e 2, decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recante «Regolamento recante norme per l'autorizzazione alla installazione e all'esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell'art. 7, comma 133-*bis*, legge 15 maggio 1997, n. 127»; art. 74, comma 4, del codice).

Il trasgressore può proporre ricorso al prefetto del luogo della violazione, da presentare all'ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore anche mediante invio con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale. Alternativamente al ricorso al prefetto può essere proposto ricorso al giudice di pace competente per territorio (articoli 203, comma 1 e 204-*bis*, comma 1, decreto legislativo n. 285/1992).

3. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Le questioni sollevate dalle menzionate segnalazioni riguardano in particolare la richiesta, rivolta da alcune amministrazioni comunali ai medici privi di un permesso per l'accesso ad una ztl, di comunicare dati personali relativi alle persone visitate a domicilio in tali aree, ovvero la correlata richiesta di presentare documenti contenenti i medesimi dati in sede di ricorso al prefetto o al giudice di pace.

Tali richieste hanno ad oggetto anche dati personali idonei a rivelare lo stato di salute delle persone visitate a domicilio, che sono ricompresi tra i dati «sensibili» e oggetto, quindi, di una speciale protezione (art. 4, comma 1, lettera *d)* del codice in materia di protezione dei dati personali).

Nei casi rappresentati al Garante è stata prospettata l'esigenza di consentire ai medici l'esercizio della propria attività senza essere sanzionati per l'accesso e la circolazione veicolare, in casi di urgenza, nella ztl. Nel contempo, è stata sottolineata la necessità di garantire il diritto degli interessati (visitati a domicilio in tali aree) a non subire violazioni ingiustificate della sfera di riservatezza pur a fronte del dovere degli organi comunali di applicare sanzioni in caso di accertata violazione.

La liceità del trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute comporta, anzitutto, il rispetto dei princìpi generali affermati dal codice i quali consentono ai soggetti pubblici di trattare solo i dati sensibili pertinenti, non eccedenti e indispensabili per svolgere attività istituzionali che non possano essere adempiute, caso per caso, mediante il trattamento di dati anonimi o di natura diversa (articoli 11 e 22, commi 3 e 5, del codice).

Il trattamento di tale categoria di dati personali può essere inoltre effettuato solo se ricorrono le specifiche garanzie presupposte dal codice il quale prevede che i soggetti pubblici debbano identificare e rendere pubblici i tipi di dati sensibili e giudiziari trattati e di operazioni eseguibili attraverso un atto di natura regolamentare adottato su conforme parere del Garante (articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 181, comma 1, lettera *a)* del codice).

3.1. *Dati sulla salute delle persone visitate a domicilio in aree ztl.*

3.1.1. Comunicazione di dati personali.

Con riferimento alla richiesta di cui al punto 1.*a)* del presente provvedimento, alla luce dello schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni (in conformità al quale ciascuna amministrazione comunale ha potuto adottare il proprio atto di natura regolamentare nel termine di legge del 28 febbraio 2007 (art. 6, comma 1, decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, con legge 26 febbraio 2007, n. 17) e sul quale questa Autorità, in data 21 settembre 2005, aveva espresso parere favorevole - doc. web. n. 1170239), il comune può, in generale, trattare lecitamente dati personali relativi allo stato di salute anche nell'ambito di procedure sanzionatorie, al fine di applicare le norme in materia di violazioni amministrative e di ricorsi (art. 71, comma 1, lettera *a)* del codice; scheda n. 25, schema tipo, in www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1174532).

Tuttavia, anche tali dati possono essere trattati solo previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilità rispetto alla finalità perseguita nel singolo caso (specie quando la raccolta non avvenga presso l'interessato) e nel rispetto delle altre disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati personali, ivi compresi gli ulteriori limiti stabiliti da leggi o regolamenti.

Allo stato degli elementi acquisiti deve ritenersi, in linea generale, che non sia né indispensabile, né proporzionata (rispetto alla finalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl e di applicazione delle relative sanzioni) una richiesta generalizzata ai medici, da parte dell'amministrazione comunale, di comunicare le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all'interno della ztl, idonee a rivelarne lo stato di salute (art. 22, comma 3, del codice).

Tale finalità di accertamento può essere perseguita egualmente attraverso altre modalità parimenti efficaci, ma rispettose del diritto alla protezione dei dati personali. In tale quadro, deve ad esempio ritenersi proporzionata la raccolta (come già prevista presso taluni comuni) di informazioni, quali la targa del veicolo del medico che ha effettuato la visita a domicilio nella ztl, la data e la fascia oraria di accesso e di uscita da tale area, l'indirizzo e il numero civico dove è stato prestato l'intervento, il numero di iscrizione all'ordine professionale.

3.1.2. Documenti presentati a sostegno di ricorsi.

Infine, con riferimento alla correlata richiesta di cui al punto 1.*b)* del presente provvedimento, si rileva che sono di rilevante interesse pubblico anche le finalità volte a far valere il diritto di difesa in sede amministrativa (art. 71, comma 1, lettera *b)* del codice).

Tuttavia, quando il trattamento concerne dati idonei a rivelare lo stato di salute, tale trattamento è consentito solo se il diritto da far valere o difendere è di rango almeno pari a quello dell'interessato, ovvero consiste in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile (art. 71, comma 2, del codice).

In tale quadro deve quindi ritenersi, in linea generale, non consentito agli uffici territoriali di governo sollecitare la produzione (o effettuare l'ulteriore trattamento) di documenti contenenti le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate, idonee a rivelarne lo stato di salute per far valere un diritto di difesa del medico a sostegno di un ricorso contro l'avvenuta contestazione o notificazione della violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nella ztl.

Tale diritto di difesa deve ritenersi, infatti, di rango non pari a quello degli interessati (persone visitate), in quanto subvalente in relazione alla concorrente necessità di tutelarne la riservatezza, la dignità e gli altri diritti e libertà fondamentali (cfr. provv. 9 luglio 2003, in www.garanteprivacy.it, doc. web. n. 29832).

4. CONCLUSIONI.

Sulla base di tali presupposti risulta pertanto necessario prescrivere alcune misure al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti.

Tutto ciò premesso il garante:

1. prescrive, ai sensi degli articoli 143, comma 1, lettera *b)* e 154, comma 1, lettera *c)* del codice:

a) ai comuni di non richiedere ai medici, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni in materia di accesso e circolazione veicolare, le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio all'interno di aree ztl (punti 1.*a)* e 3.1.1.);

b) ai medici di non presentare documenti contenenti le generalità e altre informazioni che identificano le persone visitate a domicilio, al fine di far valere il proprio diritto di difesa a sostegno di un ricorso avverso una contestazione di una violazione delle disposizioni in tema di limitazione del traffico veicolare nelle ztl, documenti che gli uffici territoriali di governo devono, pertanto, astenersi dal richiedere in attuazione delle presenti prescrizioni (punti 1.*b)* e 3.1.2.).

2. Dispone, ai sensi dell'art. 143, comma 2, del codice, che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 giugno 2007

Il presidente: PIZZETTI

Il relatore: PAISSAN

Il segretario generale: BUTTARELLI

07A06396

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Proroga per l'utilizzo delle scorte di alcuni prodotti fitosanitari II comunicato

Con decreto dirigenziale in data 9 luglio 2007 è stata autorizzata la proroga delle scorte dei prodotti fitosanitari delle imprese Isagro Italia S.p.A. e Isagro Italia S.r.l. di Milano, concernenti:

Zolfo bagnabile - n.r. 3213 del 1° agosto 1979;

Nemispor AS - n.r. 3214 del 1° agosto 1979;

Aviocaffaro PF - n.r. 4766 del 19 aprile 1982.

Le scorte potranno essere utilizzate, tramite mezzo aereo, per ulteriori quarantacinque giorni a decorrere dal 13 luglio 2007 anche nella Regione Veneto: provincia di Treviso.

L'impiego delle scorte dei prodotti di cui trattasi è consentito, sotto il diretto controllo e la vigilanza della Ausl competenti per territorio e del Settore fitosanitario regionale sulla coltura della vite.

07A06395

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 40988 del 28 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Fashiotrend S.p.A., con sede in Roma, unità di Roma, per il periodo dal 31 luglio 2006 al 29 ottobre 2006.

Con decreto n. 40989 del 28 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fidion S.r.l., con sede in Milano, unità di Acerra (Napoli) e Milano, per il periodo dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 40990 del 28 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Fri-El Acerra S.r.l., con sede in Bolzano * Bolzen, unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40991 del 28 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Simpe S.p.A., con sede in Acerra (Napoli), unità di Acerra (Napoli), per il periodo dal 1° febbraio 2007 al 31 luglio 2007.

Con decreto n. 40992 del 28 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale della Step S.p.A., con sede in Rottofreno (Piacenza), unità di Rottofreno (Piacenza), per il periodo dal 21 marzo 2007 al 20 marzo 2008.

Con decreto n. 40994 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della G.M.C. Società in accomandita semplice, con sede in Palermo, unità di Belpasso (Catania), Catania, Messina, Modica (Reggio Calabria), Palermo e Siracusa, per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 28 luglio 2007.

Con decreto n. 40995 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Costfer S.r.l., con sede in Paola (Cosenza), unità di Napoli e Paola (Cosenza), per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 40996 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Comprabene S.p.A., con sede in Dalmine (Bergamo), unità di Camposampiero (Padova), per il periodo dal 1° ottobre 2006 al 31 marzo 2007.

Con decreto n. 40997 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Elettrokit (ora Cablelettra sud) S.r.l., con sede in Benevento, unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 9 luglio 2006 al 6 gennaio 2007.

Con decreto n. 40998 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della S.M.C. (ora Cablelettra sud) S.r.l., con sede in Vigevano, unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 9 luglio 2006 al 6 gennaio 2007.

Con decreto n. 40999 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della F.E.M. Italiana (ora Cablelettra sud) S.r.l., con sede in Limatola (Benevento), unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 9 luglio 2006 al 6 gennaio 2007.

Con decreto n. 41000 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Elettrosistemi (ora Cablelettra sud) S.r.l., con sede in Vigevano (Pavia), unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 9 luglio 2006 al 6 gennaio 2007.

Con decreto n. 41001 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Elettrocablaggi (ora Cablelettra sud) S.r.l., con sede in Limatola (Benevento), unità di Limatola (Benevento), per il periodo dal 9 luglio 2006 al 6 gennaio 2007.

Con decreto n. 41002 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della L'Operosa S.c.a.r.l., con sede in Bologna, unità di Paola (Cosenza) e Vibo Valentia, per il periodo dal 1° giugno 2006 al 31 maggio 2007.

Con decreto n. 41003 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Eporlux S.p.A., con sede in Cascinette d'Ivrea (Torino), unità di Lecce, Bari, Barletta (Bari), Brindisi, Foggia, Taranto, Gioia del Colle (Bari), per il periodo dall'11 agosto 2005 al 10 agosto 2006.

Con decreto n. 41004 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Industria Spalmati Fiore S.r.l., con sede in Napoli, unità di Pignataro Maggiore (Caserta), per il periodo dal 20 maggio 2007 al 19 maggio 2008.

Con decreto n. 41005 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Marina Villa Igiea S.p.a., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 1° marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 41006 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Saturnia S.r.l., con sede in Roma, unità di Corchiano (Viterbo), per il periodo dal 1° aprile 2007 al 31 marzo 2008.

Con decreto n. 41007 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Europlastica Moda S.p.A., con sede in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), unità di Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno), per il periodo dal 12 febbraio 2007 all'11 febbraio 2008.

Con decreto n. 41008 del 31 maggio 2007 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Tecnologie Porcellane Mediterranee S.r.l., con sede in Rapino (Chieti), unità di Rapino (Chieti), per il periodo dal 3 gennaio 2007 al 2 gennaio 2008.

07A06202

Provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Con decreto n. 41010 del 31 maggio 2007 la società Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona, è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 6 febbraio 2007.

Con decreto n. 41011 del 31 maggio 2007 la società Azienda Servizi Integrati, con sede in San Donà di Piave (Venezia), è esonerata dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria in favore del personale dipendente a decorrere dal 23 febbraio 2003.

07A06203

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 41043 del 4 giugno 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 21 giugno 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Siracusa - imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada A18 Siracusa-Gela - lotto 3.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 41076 del 4 giugno 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 21 giugno 2006 al 20 settembre 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 41044 del 4 giugno 2007 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 7 ottobre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area: area del comune di Volla (Napoli) - imprese impegnate nei lavori di realizzazione del corpo stradale e delle opere d'arte per il completamento della nuova linea a monte del Vesuvio, fra le progressive di progetto km 1+975,22 binario pari e km 1+778 binario dispari (lato Napoli) alla progressiva di progetto km 5+047 circa (lato Salerno) del viadotto Volla - lotto C2+D - ex lotto B.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 41077 del 4 giugno 2007 è stata autorizzata la corresponsione dal 7 ottobre 2005 al 6 gennaio 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

07A06204-07A06205

Ripartizione tra le gestioni previdenziali interessate della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, nonché determinazione della contribuzione relativa all'indennità giornaliera di malattia per i lavoratori assunti con contratto di apprendistato - Attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge n. 296 del 2006.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2007, la contribuzione dovuta, con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2007, dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non artigiani, complessivamente rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ripartita tra le gestioni previdenziali interessate nei seguenti punti percentuali:

INPS:

Fpld 9,01;

Cuaf 0,11;

Malattia 0,53;

Maternità 0,05;

Inail 0.30.

A decorrere dal 1° gennaio 2007, la contribuzione dovuta per l'indennità giornaliera di malattia è stabilita nella misura di 0,53 punti percentuali.

07A06279

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Sertralina Doc Generici»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1277 dell'11 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: SERTRALINA DOC GENERICI nelle forme e confezioni: «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse; «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse; «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse; «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Titolare A.I.C.: Doc Generici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano, Italia, codice fiscale 11845960159.

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili - A.I.C. n. 036764013 (in base 10), 131YCF (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Apotex Inc, 50 Steinway Blvd, Etobicoke Ontario (Canada) (produzione e controlli); Lamp S. Prospero S.p.A., 41030 S. Prospero S/S. (Modena), via della Pace 25/A (confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti); S.I.I.T. S.r.l., 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano) via Ariosto 50/60 (confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti).

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato mg 55,950 (pari a sertralina mg 50);

eccipienti: cellulosa microcristallina 19,96 mg; metilcellulosa 3,30 mg; silice colloidale anidra 0,259 mg; magnesio stearato 0,599 mg; ipromellose 1,125 mg; idrossipropilcellulosa 0,375 mg; macrogol 8000 0,75 mg; titanio diossido (E 171) 0,727 mg; FD& C lacca alluminio (E 132) 0,023 mg).

Confezione: «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili - A.I.C. n. 036764025 (in base 10), 131YCT (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Apotex Inc, 50 Steinway Blvd, Etobicoke Ontario (Canada) (produzione e controlli); Lamp S. Prospero S.p.A., 41030 S. Prospero S/S. (Modena), via della Pace 25/A (confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti); S.I.I.T S.r.l., 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano) via Ariosto 50/60 confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato mg 55,950 (pari a sertralina mg 50);

eccipienti: cellulosa microcristallina 19,96 mg; metilcellulosa 3,30 mg; silice colloidale anidra 0,259 mg; magnesio stearato 0,599 mg; ipromellose 1,125 mg; idrossipropilcellulosa 0,375 mg; macrogol 8000 0,75 mg; titanio diossido (E 171) 0,727 mg; FD& C lacca alluminio (E 132) 0,023 mg.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili - A.I.C. n. 036764037 (in base 10), 131YD5 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Apotex Inc, 50 Steinway Blvd, Etobicoke Ontario (Canada) (produzione e controlli); Lamp S. Prospero S.p.A., 41030 S. Prospero S/S. (Modena), via della Pace 25/A (confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti); S.I.I.T. S.r.l., 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano) via Ariosto 50/60 confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato mg 111,90 (pari a sertralina mg 100;

eccipienti: cellulosa microcristallina 39,9 mg; metilcellulosa 6,60 mg; silice colloidale anidra 0,518 mg; magnesio stearato 1,198 mg; ipromellose 2,25 mg; idrossipropilcellulosa 0,750 mg; macrogol 8000 1,50 mg; titanio diossido (E 171) 1,350 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,150 mg.

Confezione: «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili - A.I.C. n. 036764049 (in base 10) 131YDK (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Apotex Inc, 50 Steinway Blvd, Etobicoke Ontario (Canada) (produzione e controlli); Lamp S. Prospero S.p.A., 41030 S. Prospero S/S. (Modena), via della Pace 25/A (confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti); S.I.I.T. S.r.l., 20090 Trezzano sul Naviglio (Milano) via Ariosto 50/60 confezionamento primario e secondario, controlli, rilascio dei lotti.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: sertralina cloridrato mg 111,90 (pari a sertralina mg 100);

eccipienti: cellulosa microcristallina 39,9 mg; metilcellulosa 6,60 mg; silice colloidale anidra 0,518 mg; magnesio stearato 1,198 mg; ipromellose 2,25 mg; idrossipropilcellulosa 0,750 mg; macrogol 8000 1,50 mg; titanio diossido (E 171) 1,350 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,150 mg.

Indicazioni terapeutiche: Sertralina Doc Generici è indicata nel trattamento della depressione nei pazienti adulti, inclusa la depressione associata a sintomi di ansia. Una volta ottenuta una risposta terapeutica soddisfacente, il proseguimento della terapia con la sertralina previene l'insorgenza di recidive o la comparsa a distanza di tempo di nuovi episodi depressivi. Sertralina Doc Generici è anche indicato nel trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi nei pazienti adulti, nei pazienti pediatrici (6-12 anni) e negli adolescenti (13-17 anni). Una volta ottenuta una risposta terapeutica iniziale, Sertralina Doc Generici garantisce efficacia, sicurezza e tollerabilità prolungate nel trattamento dei disturbi ossessivo-compulsivi per un periodo di almeno 2 anni.

Sertralina Doc Generici è indicata nel trattamento del disturbo da attacchi di panico con o senza agorafobia.

Sertralina Doc Generici è inoltre indicata nel trattamento della sindrome da stress post traumatico (PTSD).

Classificazione al fini della rimborsabilità.

Confezione: A.I.C. n. 036764013 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,54 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036764025 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 8,79 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 14,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036764037 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 7,57 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 12,50 euro.

Confezione: A.I.C. n. 036764049 - «100 compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili.

Classe di rimborsabilità: A.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 14,84 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 24,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 036764013 - «50 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036764025 - «50 mg compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036764037 - «100 mg compresse rivestite con film» 15 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica;

A.I.C. n. 036764049 - «100 compresse rivestite con film» 30 compresse divisibili - RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06285

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neoxinal Alcoolico»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1382 del 18 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NEOXINAL ALCOOLICO, anche nelle forme e confezioni: «0,5% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro; «0,5% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi da 250 ml; «0,5% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi da 500 ml.

Titolare A.I.C.: Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming, 7, 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, codice fiscale 00133360081.

Confezione: «0,5% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro - A.I.C. n. 037894019 (in base 10), 144FW3 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: clorexidina gluconato soluzione 2,5 g; alcol etilico 960 70 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «0,5% + 70% soluzione cutanea «24 flaconi da 250 ml - A.I.C. n. 037894021 (in base 10), 144FW5 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: clorexidina gluconato soluzione 2,5 g; alcol etilico 960 70 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 100 g.

Confezione: «0,5% + 70% soluzione cutanea «20 flaconi da 500 ml - A.I.C. n. 037894033 (in base 10), 144FWK (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: 3 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

principi attivi: clorexidina gluconato soluzione 2,5 g; alcol etilico 960 70 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni).

È utilizzabile per la preparazione del campo operatorio e per l'antisepsi delle mani.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 32812, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità.

Confezioni:

A.I.C. n. 037894019 - «0,5% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 60,06 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 99,12 euro.

Confezione: A.I.C. n. 037894021 - «0,5% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi da 250 ml.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 67,62 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 111,60 euro.

A.I.C. n. 037894033 - «0,5% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi da 500 ml.

Classe di rimborsabilità: H.

Prezzo ex factory (IVA esclusa): 62,42 euro.

Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 103,02 euro.

Classificazione ai fini della fornitura.

Confezioni:

A.I.C. n. 037894019 - «0,5% + 70% soluzione cutanea» 12 flaconi da 1 litro - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 037894021 - «0,5% + 70% soluzione cutanea» 24 flaconi da 250 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile;

A.I.C. n. 037894033 - «0,5% + 70% soluzione cutanea» 20 flaconi da 500 ml - OSP 1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06289

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Neomedil»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1400 del 19 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: NEOMEDIL, nelle forme e confezioni: «0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 1000 ml; «0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 500 ml; «0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 250 ml; «incolore 0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 1000 ml; «incolore 0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea 1 flacone da 500 ml; «incolore 0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea 1 flacone da 250 ml, rilasciata alla Società Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming, 7, 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, codice fiscale 00133360081, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «NEOMEDIL», nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 033115039 «0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 1000 ml; A.I.C. n. 033115027 «0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 500 ml; A.I.C. n. 033115015 «0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 250 ml; A.I.C. n. 033115066 «incolore 0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea» 1 flacone da 1000 ml; A.I.C. n. 033115054 «incolore 0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea 1 flacone da 500 ml; A.I.C. n. 033115041 «incolore 0,25 g/100 g + 70 g/100 g soluzione cutanea 1 flacone da 250 ml;

è ora autorizzata la denominazione «BENZAFARM» nelle forme e confezioni: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 1 litro soluzione bruna; «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 500 ml soluzione bruna; «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 250 ml soluzione bruna; «0,25% + 70% soluzione cutanea «1 flacone da 1 litro soluzione incolore; «0,25% + 70% soluzione cutanea» 1 flacone da 500 ml soluzione incolore; «0,25% + 70% soluzione cutanea» 1 flacone da 250 ml soluzione incolore.

Codice di identificazione delle confezioni:

alla confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 1 litro soluzione bruna è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037845017 (in base 10) 142Y0T (in base 32);

alla confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 500 ml soluzione bruna è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037845029 (in base 10) 142Y15 (in base 32);

alla confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 250 ml soluzione bruna è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037845031 (in base 10) 142Y17 (in base 32);

alla confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» 1 flacone da 1 litro soluzione incolore è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037845043 (in base 10) 142Y1M (in base 32);

alla confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» 1 flacone da 500 ml soluzione incolore è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037845056 (in base 10) 142Y20 (in base 32);

alla confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» 1 flacone da 250 ml soluzione incolore è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037845068 (in base 10) 142Y2D (in base 32).

Restano confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 1 litro soluzione bruna - A.I.C. n. 037845017 (in base 10) 142Y0T (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione bruna contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96 % 70 g.

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Colorante E110 0,33 g;

colorante E122 0,01 g; Colorante E131 0,00385 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,25% + 70 % soluzione cutanea» flacone da 500 ml soluzione bruna - A.I.C. n. 037845029 (in base 10) 142Y15 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione bruna contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g.

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Colorante E110 0,33 g;

colorante E122 0,01 g; Colorante E131 0,00385 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,25% + 70 % soluzione cutanea» flacone da 250 ml soluzione bruna - A.I.C. n. 037845031 (in base 10) 142Y17 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione bruna contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g;

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Colorante E110 0,33 g;

colorante E122 0,01 g; Colorante E131 0,00385 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 1 litro soluzione incolore - A.I.C. n. 037845043 (in base 10) 142Y1M (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione incolore contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g;

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 500 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 037845056 (in base 10) 142Y20 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione incolore contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g.

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis.*

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,25% + 70% soluzione cutanea» flacone da 250 ml soluzione incolore - A.I.C. n. 037845068 (in base 10) 142Y2D (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione incolore contengono:

principi attivi: Benzalconio cloruro 0,25 g; Alcool etilico 96% 70 g.

eccipienti: Olio essenziale di limone 0,20 g; Canfora 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Indicazioni terapeutiche:

per la soluzione incolore: pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni....). Antisepsi delle mani. Delimitazione e preparazione del campo operatorio;

per la soluzione bruna: pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni....). Delimitazione e preparazione del campo operatorio.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 033115, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri A.I.C.: 033115039, 033115027, 033115015, 033115066, 033115054, 033115041 e dalla denominazione in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal centottantunesimo successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06156

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Poviderm»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1401 del 19 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: POVIDERM nelle forme e confezioni: «alcolico» soluzione idroalcolica flacone 1000 ml; «alcolico» soluzione idroalcolica flacone 500 ml; «alcolico» soluzione idroalcolica flacone 250 ml; soluzione acquosa flacone 1000 ml; soluzione acquosa flacone 500 ml; soluzione acquosa flacone 250 ml; «10% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml, rilasciata alla Società Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming, 7, 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, codice fiscale 00133360081, sono apportate le seguenti modifiche:

denominazione: in sostituzione della denominazione «POVIDERM», nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 032813038 «alcolico» soluzione idroalcolica flacone 1000 ml; A.I.C. n. 032813026 «alcolico» soluzione idroalcolica flacone 500 ml; A.I.C. n. 032813014 «alcolico» soluzione idroalcolica flacone 250 ml; A.I.C. n. 032813065 soluzione acquosa flacone 1000 ml; A.I.C. n. 032813053 soluzione acquosa flacone 500 ml; A.I.C. n. 032813040 soluzione acquosa flacone 250 ml; A.I.C. n. 032813077 «10% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml;

è ora autorizzata la denominazione «FARMAIOD», nelle forme e confezioni: «1% soluzione cutanea» flacone da 1 litro; «1% soluzione cutanea» flacone da 500 ml; «1% soluzione cutanea» flacone da 250 ml; «10 % soluzione cutanea» flacone da 1 litro; «10 % soluzione cutanea» flacone da 500 ml; «10 % soluzione cutanea» flacone da 250 ml; «10 % soluzione cutanea» flacone da 100 ml.

Codice di identificazione delle confezioni:

alla confezione: «1% soluzione cutanea» flacone da 1 litro è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037842010 (in base 10) 142V2U (in base 32);

alla confezione: «1% soluzione cutanea» flacone da 500 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037842022 (in base 10) 142V36 (in base 32);

alla confezione: «1% soluzione cutanea» flacone da 250 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037842034 (in base 10) 142V3L (in base 32);

alla confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 1 litro è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037842046 (in base 10) 142V3Y (in base 32);

alla confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 500 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037842059 (in base 10) 142V4C (in base 32);

alla confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 250 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037842061 (in base 10) 142V4F (in base 32);

alla confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 100 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037842073 (in base 10) 142V4T (in base 32).

Restano confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «1% soluzione cutanea» flacone da 1 litro - A.I.C. n. 037842010 (in base 10) 142V2U (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00.

Eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis.*

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «1% soluzione cutanea» flacone da 500 ml - A.I.C. n. 037842022 (in base 10) 142V36 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00.

Eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità : C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «1% soluzione cutanea» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 037842034 (in base 10) 142V3L (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00.

Eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 1 litro - A.I.C. n. 037842046 (in base 10) 142V3Y (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00.

Eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: Medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 500 ml - A.I.C. n. 037842059 (in base 10) 142V4C (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00.

Eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 037842061 (in base 10) 142V4F (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00.

Eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «10% soluzione cutanea» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 037842073 (in base 10) 142V4T (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (VR), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Iodopovidone (10% di iodio disponibile) g 10,00.

Eccipienti: Alcool etossilato 0,30 g; Sodio fosfato bibasico 0,18 g; Acido citrico anidro 0,07 g; Glicerina 1,00 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Indicazioni terapeutiche: disinfezione della cute lesa; delimitazione del campo operatorio. Disinfezione della cute integra.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 032813, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri A.I.C. 032813014, 032813026, 032813038, 032813040, 032813053, 032813065, 032813077 e dalla denominazione in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06157

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Farvicett»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1402 del 19 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FARVICETT nelle forme e confezioni: «pronto» soluzione busta 25 ml; «forte» soluzione fustino 5000 ml; «forte» soluzione flacone 1000 ml; «forte» soluzione busta 20 ml, rilasciata alla Società Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming, 7, 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, codice fiscale 00133360081, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «FARVICETT» nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 032644041 «pronto» soluzione busta 25 ml; A.I.C. n. 032644015 «forte» soluzione fustino 5000 ml; A.I.C. n. 032644027 «forte» soluzione flacone 1000 ml; A.I.C. n. 032644039 «forte» soluzione busta 20 ml.

È ora autorizzata la denominazione «CETRIFARM» nelle forme e confezioni: «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» busta da 25 ml; « 1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea «fustino da 5 litri; «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» flacone da 1 litro; «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» busta da 20 m.

Codice di identificazione delle confezioni:

alla confezione: «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» busta da 25 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037846019 (in base 10) 142Z03 (in base 32);

alla confezione: «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» fustino da 5 litri è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037846021 (in base 10) 142Z05 (in base 32);

alla confezione: «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» flacone da 1 litro è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037846033 (in base 10) 142Z0K (in base 32);

alla confezione: «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» busta da 20 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037846045 (in base 10) 142Z0X (in base 32).

Restano confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «0,015% + 0,15% soluzione cutanea» busta da 25 ml - A.I.C. n. 037846019 (in base 10) 142Z03 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principi attivi: Clorexidina gluconato 0,015 g; Cetrimide 0,15 g.

Eccipienti: Alcool etilico 95% 0,06 g; Colorante E 104 0,00065 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» fustino da 5 litri - A.I.C. n. 037846021 (in base 10) 142Z05 (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principi attivi: Clorexidina gluconato 1,50 g; Cetrimide 15,00 g.

Eccipienti: Salicilato di metile 0,05 g; Alcool isopropilico 6,00 g; Essenza 2 g; Colorante E110 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» flacone da 1 litro - A.I.C. n. 037846033 (in base 10) 142Z0K (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principi attivi: Clorexidina gluconato 1,50 g; Cetrimide 15,00 g

Eccipienti: Salicilato di metile 0,05 g; Alcool isopropilico 6,00 g; Essenza 2 g; Colorante E110 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «1,5% + 15% concentrato per soluzione cutanea» busta da 20 ml - A.I.C. n. 037846045 (in base 10) 142Z0X (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principi attivi: Clorexidina gluconato 1,50 g; Cetrimide 15,00 g.

Eccipienti: Salicilato di metile 0,05 g; Alcool isopropilico 6,00 g; Essenza 2 g; Colorante E110 0,10 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute lesa (ferite, ustioni....); pulizia ed antisepsi esterna in ostetricia, ginecologia ed urologia; disinfezione della cute.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 032644, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri A.I.C.: n. 032644041, n. 032644015, n. 032644027, n. 032644039 e dalla denominazione in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal centottantunesimo successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06158

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Farmasept»

Estratto determinazione A.I.C./N n. 1403 del 19 giugno 2007

Descrizione del medicinale e attribuzione N. A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: FARMASEPT nelle forme e confezioni: «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 1 litro; «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 500 ml; «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 250 ml; «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml, rilasciata alla Società Nuova Farmec S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via W. Flemming, 7, 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, codice fiscale n. 00133360081, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione «FARMASEPT», nelle forme e confezioni: A.I.C. n. 035299041 «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 1 litro; A.I.C. n. 035299039 «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 500 ml; A.I.C. n. 035299027 «0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 250 ml; A.I.C. n. 035299054» 0,175% soluzione cutanea» 1 flacone 100 ml.

È ora autorizzata la denominazione «SEPTIDIL» nelle forme e confezioni: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 1 litro; «0,175% soluzione cutanea» flacone da 500 ml; «0,175% soluzione cutanea» flacone da 250 ml; «0,175% soluzione cutanea» flacone da 100 ml.

Codice di identificazione delle confezioni:

alla confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 1 litro è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037841018 (in base 10) 142U3U (in base 32);

alla confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 500 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037841020 (in base 10) 142U3W (in base 32);

alla confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 250 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037841032 (in base 10) 142U48 (in base 32);

alla confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 100 ml è ora attribuito il codice di identificazione: A.I.C. n. 037841044 (in base 10) 142U4N (in base 32).

Restano confermate le seguenti condizioni:

Confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 1 litro - A.I.C. n. 037841018 (in base 10) 142U3U (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Didecildimetilammonio cloruro soluzione 0,175 g.

Eccipienti: Alcool etilico 96° 5 g; Essenza di bergamene 0,025 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 500 ml - A.I.C. n. 037841020 (in base 10) 142U3W (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Dideciltdimetilammonio cloruro soluzione 0,175 g.

Eccipienti: Alcool etilico 96° 5 g; Essenza di bergamene 0,025 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 250 ml - A.I.C. n. 037841032 (in base 10) 142U48 (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Didecildimetilammonio cloruro soluzione 0,175 g.

Eccipienti: Alcool etilico 96° 5 g; Essenza di bergamene 0,025 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Confezione: «0,175% soluzione cutanea» flacone da 100 ml - A.I.C. n. 037841044 (in base 10) 142U4N (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione cutanea.

Validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e responsabile del rilascio dei lotti: Nuova Farmec S.r.l., 37026 Settimo di Pescantina (Verona), Italia, (tutte le fasi).

Composizione: 100 g di soluzione contengono:

Principio attivo: Didecildimetilammonio cloruro soluzione 0,175 g.

Eccipienti: Alcool etilico 96° 5 g; Essenza di bergamene 0,025 g; Acqua depurata quanto basta a 100 g.

Classificazione ai fini della rimborsabilità : C-*bis*.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Indicazioni terapeutiche: pulizia e disinfezione della cute anche lesa (ferite, ustioni); antisepsi delle mani. È utilizzabile per la preparazione del campo operatorio.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 035299, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri A.I.C. nn. 035299027, 035299039, 035299041, 035299054 e dalla denominazione in precedenza attribuiti, non possono più essere venduti a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06159

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Magnevist»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1199 del 4 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Schering A.G. con sede legale e domicilio in Mullerstrasse 178, 13342 Berlino (Germania).

Medicinale: MAGNEVIST.

Variazione A.I.C.: modifica dell'Autorizzazione alla produzione (Modifica officine).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. È autorizzata la modifica relativa alla sostituzione dell'officina:

Schering AG sita in Max-Dohm-Strasse 8-10, D-10589 Berlino (Germania)

con:

Schering AG sita in Muellerstrasse 170-178, D-13353 Berlino (Germania), per le fasi di riempimento delle siringhe preriempite e loro sterilizzazione finale relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 027074107 - «2 mmol/l soluzione iniettabile» 1 siringa pre-riempita 20 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06283

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ceftriaxone Hexal»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1261 del 5 giugno 2007

Medicinale: CEFTRIAXONE HEXAL.

Titolare A.I.C.: Hexal S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Agrate Brianza - Milano Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Andromeda, via Paracelso n. 16, cap. 20041 - codice fiscale 01312320680.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

L'autorizzazione del medicinale: CEFTRIAXONE HEXAL è modificata come di seguito indicata: in adeguamento alla lista degli standard terms edizione 2004 dell'EDQM è autorizzata la modifica della forma farmaceutica e della confezione:

da:

A.I.C. n. 035868013 - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n.. 035868025 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

a:

A.I.C. n. 035868013 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n.. 035868025 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» flacone + fiala solvente da 2 ml.

07A06284

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Clotrimazolo FG»

Estratto determinazione A.I.C./N/T n. 1333 del 18 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società FG S.r.l. (codice fiscale 01444240764) con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6, 85033 Episcopia - Potenza.

Medicinale: CLOTRIMAZOLO FG.

Confezione A.I.C. n. 036934014 - «1% crema tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7, 20124 Milano.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in CLOTRIMAZOLO DOC GENERICI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06286

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili B. Braun»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1355 del 18 giugno 2007

Titolare A.I.C.: B. Braun Melsungen AG, con sede legale e domicilio in Carl Braun Strasse, 1 - 34209 Melsungen (Germania).

Medicinale: ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI B. BRAUN.

Variazione A.I.C.: richiesta rettifica determinazione.

Alla determinazione A.I.C/N n. 677 del 20 marzo 2007, concernente l'autorizzazione del medicinale «Acqua per preparazioni iniettabili B. Braun», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 2007, è apportata la seguente modifica:

a pag. 54, seconda colonna, il paragrafo «validità prodotto integro» è rettificato:

da: 2 anni dalla data di fabbricazione;

a: 3 anni dalla data di fabbricazione, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 030898175 - «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 100 ml;

A.I.C. n. 030898187 - «solvente per uso parenterale» 20 flaconi 250 ml.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06287

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Polaramin»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1367 del 18 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via G. Ripamonti, 89, 20141 Milano - codice fiscale 00889060158.

Medicinale: POLARAMIN.

Variazione A.I.C.: 42.b Modifica delle condizioni di conservazione del prodotto finito o del prodotto diluito/ricostituito. Riduzione del periodo di Validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata. Si procede d'ufficio alla riduzione cautelativa del periodo di validità e all'imposizione delle condizioni di Conservazione, come di seguito riportato:

da: periodo di validità: 5 anni - condizioni di conservazione: (nessuna);

a: periodo di validità: 2 anni - condizioni di conservazione: Non conservare a T superiore ai 25 ºC.

La ditta dovrà procedere con il ritiro immediato dei lotti presenti sul mercato.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06288

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Epirubicina IC»

Estratto determinazione AIC/N/T n. 1390 del 19 giugno 2007

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IC Pharma S.r.l. (codice fiscale n. 07864061002) con sede legale e domicilio fiscale in viale Beethoven, 50, 00144 - Roma.

Medicinale: EPIRUBICINA IC.

Confezione:

A.I.C. n. 036689014 - «10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 5 ml;

A.I.C. n. 036689026 - «50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» flaconcino 25 ml;

A.I.C. n. 036689038 - «100 mg/50 ml soluzione per infusione» flaconcino 50 ml;

A.I.C. n. 036689040 - «200 mg/100 ml soluzione per infusione» flaconcino 100 ml.

È ora trasferita alla società: Ebewe Italia S.r.l. (codice fiscale n. 08139401007) con sede legale e domicilio fiscale in via SS. Pietro e Paolo, 50, 00144 - Roma.

Con conseguente variazione della denominazione del medicinale in EPIRUBICINA EBEWE.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06155

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Valium»

Estratto determinazione A.I.C./N/V n. 1410 del 20 giugno 2007

Titolare A.I.C.: Roche S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in 20131 Milano - Piazza Durante, 11, Italia, codice fiscale 00747170157.

Medicinale: VALIUM.

Variazione A.I.C.: riformulazione delle indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la riformulazione delle indicazioni terapeutiche. Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti:

per le forme farmaceutiche orali: «5mg capsule rigide» 20 capsule (A.I.C. n. 019995012); «2mg capsule rigide» 30 capsule (A.I.C. n. 019995024); «5mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 20 ml (A.I.C. n. 019995048): Ansia. Insonnia, spasmi muscolari di origine centrale e periferica. Le benzodiazepine sono indicate soltanto quando il disturbo è grave, disabilitante o sottopone il soggetto a grave disagio;

per la forma farmaceutica soluzione iniettabile: «10mg/2ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 2 ml (A.I.C. n. 019995036): stati di agitazione. Nel campo della neurologia e della psichiatria, la somministrazione intramuscolare o endovenosa di Valium è indicata soprattutto negli stati di eccitazione motoria di eziologia diversa e nei quadri clinici paranoidi-allucinatori. Stato di male epilettico. Spasmi muscolari. In caso di spasmi muscolari gravi, di origine centrale o periferica (reumatica) e di tetano, si ottiene una rapida spasmolisi con la prima somministrazione parenterale di Valium. Tetano. Convulsioni febbrili del bambino di età superiore a 2 anni.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantunesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

07A06290

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «O-Flam»

Con la determinazione di seguito specificata si integra la determinazione n. aRM - 94/2007-8036 del 1º giugno 2007 a favore della ditta MDM S.p.a., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 141 del 20 giugno 2007.

Con la determinazione n. aRM - 94/2007-8036 bis del 26 giugno 2007 è consentito alla ditta MDM S.p.a. lo smaltimento delle scorte, entro e non oltre centottanta giorni, del medicinale:

farmaco: O-FLAM;

confezione: A.I.C. n. 022843039;

descrizione: 30 confetti 200 mg.

07A06273

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Gemfibrozil»

Con la determinazione aRSM - 48/2007-1378 del 12 giugno 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: GEMFIBROZIL;

confezione: A.I.C. n. 032098028;

descrizione: «600 mg compresse» 30 compresse.

Ditta titolare A.I.C.: Ratiopharm GmbH Graf-Arco Strasse 3 - ULM D-89070.

07A06275

Revoca della sospensione del medicinale per uso umano «Euclorina»

Con la determinazione aRSM - 50/2007-15 del 12 giugno 2007 è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: EUCLORINA;

confezione: A.I.C. n. 032056044;

descrizione: «1% soluzione cutanea disinfettante» 1 flacone da 250 ml.

Ditta titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., Via Egidio Folli, 50 - Milano 20134.

07A06274

Revoca della sospensione di alcuni medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM-49/2007-218 del 12 giugno 2007; sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: NICHOLIN;

confezioni:

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 2 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 022409080;

«1000 mg/4 ml soluzione iniettabile» 1 fiala da 4 ml - A.I.C. n. 022409078;

«500 mg/4 ml soluzione iniettabile» 3 fiale da 4 ml - A.I.C. n. 022409054;

farmaco: NORMISON;

confezione: A.I.C. n. 025058076;

descrizione: «10 mg capsule molli» blister 20 capsule molli;

farmaco: MATRIX;

confezioni:

20 bustine 400 mg - A.I.C. n. 026324032;

20 capsule 200 mg - A.I.C. n. 026324020;

farmaco: AUREOMICINA;

confezione: A.I.C. n. 002039028;

descrizione: «250 mg capsule rigide» 16 capsule.

Ditta titolare A.I.C.: Wyeth Lederle S.p.a. Via Nettunense, 90 - Aprilia 04011 (Latina).

07A06276

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009

Il giorno 11 giugno 2007, alle ore 16,30, ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N.) e le confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'ARAN: avv. Massella Ducci Teri (presidente) (firmato);

per le Confederazioni sindacali:

C.G.I.L. - Firmato;

C.I.S.L. - Firmato;

U.I.L. - Firmato;

CISAL - Firmato;

CONFSAL - Firmato;

CGU - Firmato;

RDB CUB - Firmato;

USAE - Non Firmato;

CONFINTESA - Non firmato *(Con riserva).*

All'inizio della riunione le parti prendono atto dei seguenti errori materiali:

1) all'art. 10, comma 1, terzo linea le parole «di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 269 e successive modificazioni ed integrazioni» sono sostituite con le parole «di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288»;

2) all'art. 13, comma 5 le parole «di cui alla lettera *b)*» sono sostituite con le parole «di cui alla lettera *a)*».

Le parti prendono, altresì, atto dell'omissione materiale all'art. 9, comma 1, ottavo linea, dell'inciso relativo alle Unioni di Comuni, pertanto il testo viene così integrato: dopo le parole «dai consorzi, associazioni» sono aggiunte le parole «incluse le Unioni di Comuni».

Terminati tali adempimenti le parti, ad eccezione di Usae e Confintesa, sottoscrivono l'allegato contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparti di contrattazione per il quadriennio 2006-2009.

CONTRATTO COLLETTIVO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DEI COMPARTI DI CONTRATTAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2006-2009

Art. 1.
Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche indicate nell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I rapporti di lavoro dei dipendenti dei comparti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 2.
Determinazione dei comparti di contrattazione collettiva

1. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nei seguenti comparti di contrattazione collettiva:

a) comparto del personale delle agenzie fiscali;

b) comparto del personale degli enti pubblici non economici;

c) comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale;

d) comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

e) comparto del personale dei ministeri;

f) comparto del personale della presidenza del consiglio dei ministri;

g) comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;

h) comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

i) comparto del personale della scuola;

l) comparto del personale dell'università.

Art. 3.
Comparto del personale delle agenzie fiscali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *a)*, comprende il personale dipendente:

dall'Agenzia delle dogane;

dall'Agenzia delle entrate;

dall'Agenzia del territorio;

dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS).

Art. 4.
Comparto del personale degli enti pubblici non economici

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*, comprende il personale dipendente dai sottoindicati enti (ivi incluso quello di cui all'art. 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato per effetto dell'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni e integrazioni - ivi compreso l'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) - ad eccezione di quelli espressamente indicati nell'art. 6, nonché dagli ulteriori enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutela o vigilanza dello Stato;

Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e dall'Istituto di previdenza del settore marittimo (IPSEMA);

ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Agenzia per le ONLUS), istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 settembre 2000.

Art. 5.
Comparto del personale delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *c)* comprende il personale dipendente:

dalle accademie di belle arti;

dall'Accademia nazionale di danza;

dall'Accademia nazionale di arte drammatica;

dagli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA);

dai conservatori di musica e dagli istituti musicali pareggiati.

Art. 6.
Comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)* comprende il personale dipendente:

dagli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni;

dall'Istituto superiore di sanità (ISS);

dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

dall'Istituto italiano di medicina sociale (IIMS);

dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

dal Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);

dall'Istituto per le telecomunicazioni e l'elettronica «Giancarlo Vallauri» (MARITELERADAR) di Livorno sino alla data di costituzione del Centro di supporto e sperimentazione navale (CSSN) del Ministero della difesa ai sensi del decreto ministeriale 20 gennaio 1998, fatte salve le norme di raccordo di cui al successivo art. 13, comma 3, in caso di cambiamento di comparto;

dal Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste (AREA Science Park);

dall'Istituto nazionale di astrofisica (INAF);

dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT);

dall'Ente italiano montagna (EIM) istituito dall'art. 1, comma 1279, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e dall'Istituto nazionale della montagna (IMONT) ivi confluito, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 1280, della medesima legge;

dall'Istituto di studi ed analisi economica (ISAE);

dall'Istituto nazionale di oceanografia e geofisica sperimentale (OGS);

dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);

dal Centro per la formazione in economia e politica dello sviluppo rurale;

dall'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM);

dal Museo storico della fisica e centro di studi e ricerche «Enrico Fermi»;

dall'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA);

dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI);

dall'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica istituita dall'art. 1 comma 610 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE) cui l'Agenzia subentra, sino alla data della sua soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della medesima legge.

2. L'Enea rinnova il contratto collettivo nazionale di lavoro 2006-2009 in apposita sezione del Comparto del personale delle Istituzioni e degli Enti di ricerca e sperimentazione. Alla definizione della tabella di equiparazione e delle norme di raccordo tra gli istituti normativi dell'Enea e degli altri Enti del comparto, tra loro diversi, si provvederà in sede di contrattazione integrativa del medesimo Ente.

Art. 7.
Comparto del personale dei Ministeri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, comprende il personale dipendente:

dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

dalle agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell'art. 3 ed escluse l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica e l'APAT ricomprese nell'art. 6;

dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM);

dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), attualmente enti strumentali del Ministero della pubblica istruzione, cui subentrerà l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica ricompresa nell'art. 6, dalla data della loro soppressione ai sensi dell'art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 8.
Comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, comprende il personale dipendente:

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

dall'Agenzia per la formazione dei dirigenti e dipendenti delle Amministrazioni pubbliche - Scuola nazionale della pubblica amministrazione, istituita dall'art. 1 comma 580 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 9.
Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *g)*, comprende il personale dipendente:

dalle regioni a statuto ordinario;

dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario;

dagli ex istituti autonomi per le case popolari comunque denominati i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

dai comuni;

dalle province;

dalle comunità montane;

dalle comunità collinari;

dai consorzi, associazioni, incluse le unioni di comuni, e comprensori tra comuni, province, comunità montane e comunità collinari ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

dalle aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali;

dalle università agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali;

dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalle loro associazioni regionali cui esse partecipano ed i cui dipendenti siano disciplinati dai contratti collettivi relativi al rapporto di lavoro pubblico del comparto;

dalle autorità di bacino, ai sensi della legge 21 ottobre 1994, n. 584;

dall'agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione locale (SSPAL).

2. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è regolato nell'ambito del comparto delle regioni e delle autonomie locali.

3. Ferma rimanendo l'unicità del comparto delle regioni e delle autonomie locali, nell'ambito del contratto collettivo nazionale di lavoro sarà istituita una sezione contrattuale specifica delle regioni.

Art. 10.
Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *h)*, comprende il personale dipendente:

dalle aziende sanitarie ed ospedaliere del Servizio sanitario nazionale;

dagli istituti zooprofilattici sperimentali di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e successive modificazioni ed integrazioni;

dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

dall'Azienda ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino;

dall'Ospedale Galliera di Genova;

dalle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) che svolgono prevalentemente funzioni sanitarie;

dalle Residenze sanitarie assistite a prevalenza pubblica (RSA);

dalle Agenzie regionali per la protezione ambientale (ARPA);

dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, modificato ed integrato con legge 15 marzo 1997, n. 59 e decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

Art. 11.
Comparto del personale della scuola

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *i)*, comprende il personale dello Stato delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali, nonché di ogni altro tipo di scuola statale, escluso quello dei comparti di cui agli articoli 5 e 12.

Art. 12.
Comparto del personale delle università

1. Il comparto di contrattazione collettiva di cui all'art. 2, comma 1, lettera *l)* comprende - ad eccezione dei professori e ricercatori - il personale dipendente dalle seguenti amministrazioni (ivi incluso quello di cui all'art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165):

università, istituzioni universitarie e le aziende ospedaliere universitarie di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517;

Istituto universitario di scienze motorie (IUSM) di Roma.

Art. 13.
Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione dei comparti di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2, e dall'art. 41, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Al fine di evitare l'aumento dei comparti di contrattazione, nei contratti collettivi nazionali di lavoro le parti, ferma rimanendo l'unicità dei comparti di riferimento, potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni secondo le denominazioni adottate dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

3. In tutti i casi in cui, per effetto del presente contratto si realizzi il passaggio del personale da un comparto all'altro, ovvero ciò si verifichi nel corso dell'attuale quadriennio ai sensi del comma 1, con apposito contratto nazionale sarà definita la disciplina di raccordo per regolare il complessivo trattamento normativo ed economico di detto personale nel passaggio dal contratto collettivo nazionale di lavoro in essere a quello di nuova collocazione.

4. Per quanto attiene il CISAM di cui all'art. 7, in considerazione della non avvenuta applicazione del comma 5 dell'art. 14 del CCNQ del 18 dicembre 2002, l'Aran convocherà una specifica sessione di contrattazione per definire la disciplina di raccordo, che si dovrà concludere prima della definizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri.

5. Nei contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti del Servizio sanitario nazionale e dell'università, per le aziende ospedaliere di cui alla lettera *a)* dell'art. 2 del decreto legislativo del 21 dicembre 1999, n. 517, saranno previste, con carattere di reciprocità, norme di raccordo per quanto attiene la composizione della delegazione di parte pubblica e sindacale della contrattazione integrativa.

Art. 14.
Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono integralmente quelle contenute nel Contratto collettivo nazionale quadro di definizione dei comparti di contrattazione stipulato in data 18 dicembre 2002.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In considerazione dell'importanza di snellire ed accelerare il complesso delle procedure di contrattazione pubblica, le parti sottolineano l'opportunità di una riconduzione degli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 all'interno dei comparti di contrattazione di cui all'art. 40 dello stesso decreto, e ritengono che le obiettive specificità delle amministrazioni di cui trattasi possano trovare la giusta tutela nel contratto collettivo nazionale di lavoro di comparto e, in particolare, nelle sessioni di contrattazione integrativa.

Pertanto, i dichiaranti sollecitano l'adozione di uno o più coerenti provvedimenti modificatori del dettato dell'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Firmato ARAN - CGIL - CISL - UIL - CISAL - CONFSAL - CGU - RDB - CUB.

07A06300

Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze unitarie del personale dei comparti. Tempistica delle procedure elettorali.

In data 28 giugno 2007, alle ore 13, presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra:

L'ARAN: nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri (firmato);

e le seguenti confederazioni sindacali:

CGIL - Firmato;

CISL - Firmato;

UIL - Firmato;

CISAL - Firmato;

CONFSAL - Firmato;

CGU - Firmato;

CSE - Firmato;

RDB CUB - Firmato;

UGL - Firmato;

USAE - Firmato.

La riunione ha per oggetto la definizione del calendario e della tempistica per le elezioni per le rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti del pubblico impiego ai sensi dell'Accordo quadro del 7 agosto 1998.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente protocollo:

Art. 1.
Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 1 dell'Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998, parte II, nei giorni 19-22 novembre 2007 sono indette, su iniziativa delle confederazioni firmatarie del presente documento, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale dei seguenti comparti delle pubbliche amministrazioni:

comparto del personale delle agenzie fiscali;

comparto del personale degli enti pubblici non economici;

comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione;

comparto del personale dei Ministeri;

comparto del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali;

comparto del personale del Servizio sanitario nazionale;

comparto del personale dell'Università.

Art. 2.
Calendario e tempistica delle procedure elettorali e termine per le adesioni

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

3 ottobre 2007 - annuncio delle elezioni e contestuale inizio della procedura elettorale;

4 ottobre 2007 - le amministrazioni rendono disponibile l'elenco generale alfabetico degli elettori e ne consegnano copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta. Contestualmente, inizia la raccolta delle firme per la presentazione delle liste;

15 ottobre 2007 - termine per l'insediamento della commissione elettorale;

18 ottobre 2007 - termine per la costituzione formale della commissione elettorale;

23 ottobre 2007 - termine per la presentazione delle liste elettorali;

12 novembre 2007 - affissione delle liste elettorali all'albo dell'amministrazione;

19-22 novembre 2007 - votazioni (22 novembre: chiusura seggi ore 14);

22 novembre 2007 - scrutinio (22 novembre: dalle ore 14);

23-27 novembre 2007 - affissione risultati elettorali all'albo dell'amministrazione;

28 novembre - 3 dicembre 2007 - le amministrazioni inviano il verbale elettorale finale all'ARAN.

2. Le organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni sottoscrittrici del presente protocollo e le altre organizzazioni sindacali che comunque abbiano già aderito all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU in occasione di precedenti elezioni, ai fini della presentazione delle liste elettorali non devono produrre alcuna adesione all'Accordo quadro medesimo.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative e non rappresentative che non versano nelle condizioni del punto 2), entro il termine ultimo fissato al 23 ottobre 2007, dovranno produrre formale adesione all'Accordo quadro del 7 agosto 1998 per la costituzione delle RSU e per la definizione del relativo regolamento elettorale.

Art. 3.
Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi e strutture periferiche dei comparti agenzie fiscali, enti pubblici non economici, istituzioni e enti di ricerca e sperimentazione, Ministeri e Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovranno procedere, entro il giorno 1° ottobre 2007, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere presentate le liste elettorali delle RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'ARAN e alle confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno 8 ottobre 2007.

2. Le amministrazioni dei comparti delle regioni e delle autonomie locali, del Servizio sanitario nazionale e dell'Università non devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica di amministrazione.

Art. 4.
Accordi integrativi di comparto

1. Mantengono tuttora la loro validità gli accordi integrativi di comparto, di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni:

enti pubblici non economici, accordo integrativo del 3 novembre 1998;

Ministeri, accordo integrativo del 3 novembre 1998;

regioni e autonomie locali, accordo integrativo del 22 ottobre 1998;

Servizio sanitario nazionale, accordo integrativo del 16 ottobre 1998.

2. Ai comparti delle agenzie fiscali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri si estendono, al momento, le regole stabilite dall'accordo integrativo relativo al comparto Ministeri.

Art. 5.
Norma finale

1. Le parti concordano che, al fine di facilitare le operazioni elettorali, l'ARAN riassuma in un testo unitario le note di chiarimenti che si sono rese necessarie nelle passate elezioni per definire alcuni dettagli procedurali non esplicitati nel regolamento elettorale.

07A06301

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Linee guida della Direzione tutela dei consumatori, esplicative per l'attività di vigilanza, da effettuare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, della medesima legge.

Si rende nota la pubblicazione, a far data del 28 giugno 2007, delle linee guida della Direzione tutela dei consumatori esplicative per l'attività di vigilanza da effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 40/2007, con particolare riferimento alle previsioni di cui all'art. 1, commi 1 e 3, della medesima legge, sul sito web dell'Autorità www.agcom.it, al quale si rinvia per la lettura del testo integrale.

07A06391

Delibera n. 43/07/CIR «Avvio della consultazione pubblica sulle modalità per consentire all'utente, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato».

Si comunica l'«Avvio della consultazione pubblica sulle modalità per consentire all'utente, al momento della chiamata da un numero fisso o cellulare, di conoscere l'indicazione dell'operatore che gestisce il numero chiamato», pubblicata in data 21 giugno 2007 sul sito web dell'Autorità www.agcom.it, al quale si rinvia per la lettura del testo integrale.

07A06392

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 2350 del 16 maggio 2007 alla Fonte Santafiora S.p.a. avente:

sede legale in Roma, via Angelo Bertolotto, 29 - cap 00122;

sede amministrativa e stabilimento di produzione in Località Giardino, 424 - 52048 Monte San Savino (Arezzo);

codice fiscale e partita IVA n. 01609340516;

è stata concessa l'autorizzazione provvisoria, per mesi 36, all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali «Santafiora», «Perla» e «Fonte de' Medici»:

A) fornitore preforme: Garda Plast S.p.a., via Borrine, 3/b - Polpenazze (Brescia);

B) Polimeri:

Cleartuf (ex Caripak), Cleartuf P76, Cleartuf P82 - M&G Polimeri Italia S.p.A.;

Lighter C88, Lighter C93 -Equipolymers BV S.r.l. (Milano);

Ramapet 30, Ramapet 30ww - Indorama Synthetics - Jakarta;

Starlight Grado RB, Starlight Water - Artenius Italia S.p.A. (Pordenone);

Huapet 6868 - Hualon Corporation (M) SDN. BHD (Malaysia);

Acelan Cpi - Daehan Synthetic Fiber Co. LTD. (Korea);

Sedapet Sp 04, Sedapet Wp 75 - Catalana de Polimers S.A. (Barcellona, Spagna);

Alphapet Wg - V.P.l. S.A. (Atene, Grecia);

Tairilin 3802 - Nanya Plastics Corporation - Polyester Fiber Division - Taipei, Taiwan.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Fonte Santafiora S.p.a. è tenuta a presentare, con frequenza quadrimestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

07A06207

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-161) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2007 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2007.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.